

INDICE N. 254

PANORAMA STATALE

BILANCIO

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 10 aprile 2018. Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/ INPR). (18A03098) (BUR n. 105 dell'8.5.18)
(BUR n. 105 dell'8.5.18)

DELIBERA 10 aprile 2018. Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. /SEZAUT/2018/INPR). (BUR n. 105 dell'8.5.18)

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 17 aprile 2018. Accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 405/2018). (18A03123) (GU n. 107 del 10.5.18)

DELIBERA 17 aprile 2018. R iaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 406/2018). (18A03124) (GU n. 107 del 10.5.18)

DELIBERA 17 aprile 2018. Rendiconto finanziario dell'esercizio 2017. (Delibera n. 407/2018). (18A03125) (GU n. 107 del 10.5.18)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 2018 .- Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2017 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. (GU n. 105 dell'8.5.18)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018 .

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018. (GU n. 111 del 15.5.18)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2018 .

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Ernesto Guido Laura. GU n. 105 dell'8.5.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6/17 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 21 aprile 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Approvazione della delibera n. 128/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 settembre 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Approvazione della delibera n. 157/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 21 novembre 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Approvazione della delibera n. 579/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 gennaio 2018. (GU n. 101 del 3.5.18)

Approvazione della delibera n. 23819/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2017. (GU n. 101 del 3.5.18)

Approvazione della delibera n. 23975/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2018. (GU n. 101 del 3.5.18)

Approvazione della delibera n. 206/17/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 15 novembre 2017. (GU n. 101 del 3.5.18)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 21 marzo 2018 . Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n. 105 dell'8.5.18)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n.12/17/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017. 105 (GU n. 105 dell' 8.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004849/COM-L-154 195dell'11 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/17/adD adottata dall'Assemblea dei delegati della cassa dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017,

concernente modifiche agli articoli 12, 25 e 38 del vigente regolamento unitario, ed introduzione del nuovo art. 37 -bis , recante: Cumulo dei periodi assicurativi.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2018 - Scioglimento della «Anzio Service Società cooperativa sociale Onlus», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 101 del 3.5.18)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018 , n. 43 . Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (GU n. 102 del 4.5.18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 aprile 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Didaxa società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 102 del 4.5.18)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2018 . Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. (GU n. 104 del 7.5.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LAZIO

REG. REG.LE 2 maggio 2018, n. 14 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

ANZIANI

BASILICATA

DGR 20.4.18, n.327 - D.G.R. N1134 DEL 3/09/2015 - Piano Tematico "Servizi di cura per Anziani" - Obiettivo di servizio II - Approvazione scheda Mexa per Unità Cure Palliative Domiciliari - UCPD nell'Azienda Sanitaria di Matera - ASM.. (BUR n. 18 del 1.5.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

ABRUZZO

DGR 10.4.18, n. 208 - Approvazione del Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel Sistema Penitenziario per adulti. (BUR n. 18 del 9.5.18)

TOSCANA

DGR 24.4.14, n. 451 - Prevenzione del suicidio nel sistema penitenziario per adulti della Toscana e linee di indirizzo per i Piani locali. Recepimento accordo tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali.(BUR n. 19 del 9.5.18)

BILANCIO

SICILIA

L.R. 8.5.18, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.(GURS n. 21 dell'11.5.18)

L.R. 8.5.18, n. 9. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020..(GURS n. 21 dell'11.5.18)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

FRIULI V.G.

DD 19 aprile 2018, n. 621 LR 11/2006, art. 13, comma 3, lett. b) e comma 4, lett. b) e c) - DPREg. 181/2012 - Sostegno adozioni e affidamento familiare. Aggiornamento Istat 2018 dell'indicatore Isee.

DGR 20.4.18, n. 948 - LR 11/2006, art. 9 bis (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) - Aggiornamento del tetto di reddito per l'accesso ai benefici. (BUR n. 19 del 9.5.18)

DIFESA DELLO STATO

CALABRIA

L.R. 17.4.18, n. 9 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. (BUR n. 45 del 2.5.18)

OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASD/SSD QUALE "INCUBATORE" PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA FORMAZIONE CALCISTICA VOLTA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ (BUR n. 38 del 10.5.18)

TOSCANA

MOZIONE 18 aprile 2018, n. 1209 - In merito alla presenza della criminalità organizzata in Toscana ed alla necessità di adeguate e forti risposte. (BUR n. 18 del 2.5.18)

DIPENDENZE

LIGURIA

L.R. 26.4.18, n. 2- Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco).

UMBRIA

DGR 16.4.18, n. 347 - L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot". (BUR n. 18 del 2.5.18)

EDILIZIA

PUGLIA

DGR 5.4.18, n. 555 POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IV, Azione 4.1 - ASSE IX, Azione 9.13. Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per l'attuazione di azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo e approvazione localizzazione delle risorse finanziarie.

TOSCANA

DGR 24.4.18, n. 443 - Contributo a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità.(BUR n. 19 del 9.5.18)

EMIGRATI

CALABRIA

L.R. 17.4.18, n. 8 - Legge organica in materia di relazioni tra la regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.(BUR n. 45 del 2.5.18)

FAMIGLIA

PUGLIA

DGR 10.4.18, n. 593 Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit”. Approvazione attività formativa “Corso per consulenti e valutatori Family Audit”. (BUR n. 63 del 7.5.18)

GIOVANI

EMILIA-ROMAGNA

DGR 7.5.18, n. 656 - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018. (L.R. n. 14/2008 e ss.mm.ii.). (n. BUR124 del 10.5.18)

DGR 7.5.18, n. 657 - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del territorio della Città Metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018. (L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. e L.R.n. 14/2008 e ss.mm.ii.)(n. BUR 124 del 10.5.18)

LOMBARDIA

D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6305 -Rettifica del decreto n. 5442 del 14 aprile 2018 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni»(BUR n. 19 del 10.5.18)

IMMIGRATI

EMILIA-ROMAGNA

DD 8.5.18, n. 6629 - Approvazione invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'Azione 01 dell'avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - OS2 Integrazione/migrazione legale - ON2 Integrazione - Consolidamento piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Impact: decreto dell'1/3/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. BUR n. 123 del 10.5.18)

PIEMONTE

DGR 13.4.18, n. 6-6730 Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 (IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei

cittadini di Paesi Terzi con Politiche a Azioni Coprogettate sul Territorio. Disposizioni per la candidatura della Regione Piemonte. (BUR n. 18 del 3.5.18)

MINORI

PIEMONTE

DGR 20.4.18, n. 11-6760 - L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561.(BUR n. 19 del 10.5.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

PUGLIA

L.R.30.4.18, n. 18 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale) (BUR n. 61 del 3.5.18)

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 26 aprile 2018, n. G05488 - Integrazione alla Determinazione della Regione Lazio n. G00257 del 13 gennaio 2017. Approvazione del documento inerente: "Criteri per l'accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva – UDGEE(Codice 75)". (BUR n. 37 dell'8.5.18)

Determinazione 27 aprile 2018, n. G05576 - Determinazione dirigenziale del 3 luglio 2017, n. G09182. Modifica composizione del gruppo di lavoro tecnico integrato per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. n. 41/03 e del DGR n. 1305/04 e proroga dei termini per la conclusione delle attività. Politiche per l'Inclusione. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

LOMBARDIA

DGR 23.4.18 - n. XI/46- Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Modifica della d.g.r. n. 6832/2017 (BUR n. 17 del 27.4.18)

PIEMONTE

DGR 13.4.18, n. 26-6749 Approvazione atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili". (BUR n. 19 del 10.5.18)

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE TRAINING-BAG IN CO-PROGETTAZIONE CON IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE. (BUR n. 35 del 2.5.18)

DGR 24.4.18, n. 204 - Proroga del commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Cimini di Montasola con sede in Montasola (RI), (BUR n. 37 dell'8.5.18)

DGR 24.4.18, n. 205 - Proroga del commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

PIEMONTE

D.D. 9 aprile 2018, n. 107 Associazione "Pro Casa di Riposo di Brusnengo ONLUS" con sede in Brusnengo (BI). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata. (BUR n. 18 del 3.5.18)

UMBRIA

DD 19 aprile 2018, n. 3800 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luisa Bologna Sereni di Marsciano ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. (BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 20 4 18, n. 3821. - Associazione Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni O.d.V. con sede in Terni - Approvazione modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale. (BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 19 aprile 2018, n. 3800 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luisa Bologna Sereni di Marsciano ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. (BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 20 aprile 2018, n. 3821 - Associazione Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni O.d.V. con sede in Terni - Approvazione modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2001. (BUR n. 18 del 2.5.18)

BOLZANO

DGP 10.4.18, n. 332 - Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale – Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (BUR n. 17 del 26.4.18)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

VENETO

DGR 8.5.18, n. 624 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "pubblica utilità e cittadinanza attiva. progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2018".(BUR n. 44 dell'11.5.18)

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

DGR 13.4.18, n.301 - D. L.gs. 3 luglio 2017 n. 117 - Attuazione artt. 72, 73 codice terzo settore presa d'Atto Accordo Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Regione Basilicata approvazione Piano Operativo Regionale. (BUR n. 18 del 1.5.18)

LIGURIA

DGR 20.4.18n. 239 - Modifica al punto 6 dell'Avviso per l'accesso al fondo a favore cooperative sociali e loro consorzi approvato con DGR n.1015/2017. Proroga termini presentazione domande di ammissione ad agevolazione. (BUR n. 19 del 9.5.18)

BOLZANO

DGP 17.4.18, n. 335 -Servizio civile volontario provinciale - Bando per la presentazione dei progetti. (BUR n. 17 del 26.4.18)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 12.2.18, n. 81 - Attivazione di n. 2 posti letto di terapia sub-intensiva pediatrica ad alta attività assistenziale presso la UOC di Pediatria del PO di Pescara di cui al DCA N. 81 del 20 Agosto 2015.(BUR n. 17del 12.5.18)

DGR 26.3.18, n. 171 - Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico regionale "Disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito".(BUR n 48 del 4.5.18)

BASILICATA

DGR 13.4.18, n.302 - DGR n.592 del 31 maggio 2016: "Approvazione regolamento di attuazione di cui alla LR n.25 del 6 agosto 2015 e nomina Commissione Tecnico Sanitaria". Modifiche ed integrazioni.. (BUR n. 18 del 1.5.18)

CAMPANIA

DECRETO N. 30 DEL 19.04.2018 - Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 22 gennaio 2015 relativo alla“Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari”. (Acta vii: attuazione degli interventi rivolti all'incremento della produttività e della qualità dell'assistenza erogata dagli enti del Servizio Sanitario Regionale).(BUR n. 32 del 30.4.18)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto 6202 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto provvedimento. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliendo, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli. (BUR n. 114 del 2.5.18)

DGR 23.4.18, n. 590 - Approvazione di istruzioni operative per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi Basic Life SupportDefibrillation (BLSD) a favore di personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria (BUR n. 114 del 2.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 26 aprile 2018, n. U00159 Approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 36 del 3.5.18)

Decreto del Commissario ad Acta 27 aprile 2018, n. U00162 Approvazione del documento "Riorganizzazione della sorveglianza e miglioramento diagnostico delle sindromi neurologiche di sospetta origine infettiva nella Regione Lazio".(BUR n. 36 del 3.5.18)

PUGLIA

L.R. 30.4.18, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale) (BUR n. 61 del 5.5.18)

SARDEGNA

DGR 12.4.18, n. 18/8 - Accreditamento dei Soggetti/Enti formatori erogatori di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero e per la formazione degli istruttori BLSD/PBLSD. (BUR n. 23 del 3.5.18)

SICILIA

DASS 16 aprile 2018. Rinnovo del Comitato di coordinamento tecnico-scientifico per la Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico TeleNeuReS.(GURS n. 21 del 11.5.18)

DASS 24 aprile 2018. Modifica delle schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili. (GURS n. 21 del 11.5.18)

DASS 24 aprile 2018. Approvazione del "Piano annuale controlli analitici 2018".Bilancio di .(GURS n. 21 del 11.5.18)

TOSCANA

MOZIONE 11 aprile 2018, n. 1158 - In merito alla definizione di programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione patogena dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ed alla relativa esenzione dal pagamento del ticket in favore di tali soggetti.(BUR n. 18 del 2.5.18)

DGR 24.4.18, n. 449 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 270 del 20-03-2018.(BUR n. 18 del 2.5.18)

UMBRIA

DGR 16.4.18, n. 344 - Indicazioni operative per l'attuazione in Umbria del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019: aggiornamento "Protocollo regionale vaccinazioni".(BUR n. 18 del 2.5.18)

DGR 23.4.18, n. 385 - Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pazienti ed équipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto delle Aziende Sanitarie delle regioni Toscana, Marche ed Umbria. Recepimento. (BUR n. 18 del 2.5.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

D.d.u.o. 4 maggio 2018 - n. 6181 - Iscrizione all'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezioni A,B e C - associazione l'Altra Metà del Cielo -Telefono Donna di Merate» (BUR n. 19 del 8.5.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 MAGGIO 2018 , arretrati compresi

BILANCIO

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 10 aprile 2018. Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/ INPR). (18A03098) (BUR n. 105 dell'8.5.18)
(BUR n. 105 dell'8.5.18)

DELIBERA 10 aprile 2018. Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. /SEZAUT/2018/INPR).(BUR n. 105 dell'8.5.18)

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 17 aprile 2018. Accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 405/2018). (18A03123) (GU n. 107 del 10.5.18)

DELIBERA 17 aprile 2018. R iaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 406/2018). (18A03124) (GU n. 107 del 10.5.18)

DELIBERA 17 aprile 2018. Rendiconto finanziario dell'esercizio 2017. (Delibera n. 407/2018). (18A03125)(GU n. 107 del 10.5.18)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 2018 .- Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2017 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturaleed enti equiparati dalla normativa.(GU n. 105 dell'8.5.18)

IL DIRETTORE CENTRALEDELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione deglienti strutturalmente deficitari sulla base dell'appositatabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenenteparametri obiettivi dei quali almeno la metà presentinovalori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citatodecreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametridi riscontro della situazione di deficitarietà strutturaleè allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, ilquale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti aicontrolli centrali in materia di copertura del costo di alcuniservizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarieedi cui al richiamato art. 242, gli enti locali che nonpresentino il certificato al rendiconto della gestione, glienti locali che non hanno approvato nei termini di legge

il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243 bis, comma 8, lettera b) , del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2017, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l'anno 2016;

Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2017;

Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie quello dell'esercizio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico, agli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli vigenti nell'anno precedente, e, che, conseguentemente, i predetti parametri risultano vigenti anche nell'esercizio finanziario 2015;

Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione per l'anno 2016 della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2017, sono compatibili con la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che si possa procedere alla conferma anche per l'esercizio finanziario 2017 della parte tabellare dei predetti modelli, con aggiornamento della sola parte descrittiva;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale n. 193 del 18 agosto 1992 e Serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Viste le disposizioni in materia di de-materializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2017, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.
2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali.
3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto.
4. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 -bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 5 luglio 2018 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2017.

Art. 3.

Istruzioni di compilazione

1. I certificati devono essere compilati con metodologie informatiche, avvalendosi degli appositi modelli allegati al presente decreto, che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli affari interni e territoriali, area tematica La finanza locale, nella sezione Area certificati.
2. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.
3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in euro, con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 4.

Funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, i certificati, acquisiti telematicamente, saranno resi disponibili alle prefetture-uffici territoriali del Governo, ciascuna per il territorio di propria competenza, nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore centrale: VERDE

NB

PER L'ALLEGATO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018 .

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018. (GU n. 111 del 15.5.18)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Vista la lettera *b)* dell'art. 5 del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che prevede che la Società per gli studi di settore - Sose S.p.A. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la lettera *e)* dello stesso art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che la nota metodologica e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 26 del 20 settembre 2017, di approvazione «dell'Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e città metropolitane per il 2018»;

Visto l'art. 6 del ripetuto decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;

Visto, altresì, il medesimo art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, prevede che il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato in via definitiva in data 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 247 del 21 ottobre 2017, recante adozione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione, territorio, ambiente, trasporti e funzioni generali parte fondamentale;

Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei singoli comuni, trasmessa da Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 0000243 del 13 settembre 2017;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 che ridefinisce, tra l'altro, il perimetro delle funzioni fondamentali che le Province e le Città Metropolitane sono tenute a svolgere;

Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard, per il 2018, relativi alle province e alle città metropolitane, trasmessa da Sose - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 00252 del 21 settembre 2017;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 nella seduta del 21 dicembre 2017;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le note metodologiche relative all'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018 ed il fabbisogno standard per ciascuna provincia e città metropolitana delle Regioni a Statuto ordinario, allegati al presente decreto, relativi alle funzioni programmazione provinciale e metropolitana della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica (Istruzione), costruzione e gestione delle strade provinciali e metropolitane, nonché regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (Territorio), pianificazione territoriale provinciale e metropolitana di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza (Ambiente), pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale e metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale (Trasporti) e raccolta e elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali (Funzioni generali parte fondamentale).

Art. 2.

1. Le Province e le Città Metropolitane danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne succ. n. 818

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2018 .

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Ernesto Guido Laura. GU n. 105 dell'8.5.18)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono statideterminati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la commissione consultiva per l'attestazione dellachiarà fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda perla concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta commissione nella riunione del 26 maggio 2016;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Ernesto Guido Laura, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 febbraio è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Ernesto Guido Laura, nato a Villafranca di Verona (VR) il 4 maggio 1932.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

MATTARELLA

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6/17 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 21 aprile 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004520/INF-L-66 del 5 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/17 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 21 aprile 2017, concernente la rivalutazione dei montanti contributivi per l'anno 2016.

Approvazione della delibera n. 128/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 settembre 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004517/GEO-L-140 del 5 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 128/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 12 settembre 2017, concernente: «Riscatto e ricongiunzione - integrazione dei coefficienti di capitalizzazione per uscite di anzianità».

Approvazione della delibera n. 157/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 21 novembre 2017. (GU n. 100 del 2.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004715/GEO-L-143 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 157/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 21 novembre 2017, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2017.

Approvazione della delibera n. 579/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 gennaio 2018. (GU n. 101 del 3.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004714/PIND-L-83 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 579/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 26 gennaio 2018, concernente modifiche l'adeguamento dei redditi e volumi di affari, nonché dei contributi minimi e massimi per l'anno 2018, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria.

Approvazione della delibera n. 23819/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2017.(GU n. 101 del 3.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004705/ING-L-162 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23819/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 23 novembre 2017, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

Approvazione della delibera n. 23975/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2018. (GU n. 101 del 3.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004706/ING-L-166 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23975/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 26 gennaio 2018, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, si dispone la rivalutazione degli importi pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

Approvazione della delibera n. 206/17/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 15 novembre 2017. (GU n. 101 del 3.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004713/COM-L-153 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 206/17/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 15 novembre 2017, limitatamente al punto 2), concernente il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2006, per l'anno 2017.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 21 marzo 2018 . Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n. 105 dell'8.5.18)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2018, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2017, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2018 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018.

Art. 1. Contributo di vigilanza

1 Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2018, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017. 2 . Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza. 3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi

del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2. Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2017 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso. 3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che per ciascuna forma pensionistica complementare sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.

Art. 3. Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2018.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2018».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2018, tutti soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet (www.covip.it).

5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP una comunicazione che attesti i presupposti dell'esclusione.

Art. 4. Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5. Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 21 marzo 2018 I I

Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n.12/17/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017. 105(GU n. 105 dell' 8.5.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004849/COM-L-154 195 dell'11 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/17/adD adottata dall'Assemblea dei delegati della cassa dei dottori commercialisti in data 29 novembre 2017, concernente modifiche agli articoli 12, 25 e 38 del vigente regolamento unitario, ed introduzione del nuovo art. 37 -bis , recante: Cumulo dei periodi assicurativi.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2018 - Scioglimento della «Anzio Service Società cooperativa sociale Onlus», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 101 del 3.5.18)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enticooperativi; incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545 *-septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Anzio Service società cooperativa sociale Onlus» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale n. 03953491002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna il 16 aprile 1973 (codice fiscale CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi, n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018 , n. 43 . Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (GU n. 102 del 4.5.18)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «promozione culturale» sono inserite le seguenti: «, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale.».

Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta

nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;».

Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «una più ampia rappresentatività» sono sostituite dalle seguenti: «un più ampio coinvolgimento» e le parole «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».

Art. 6. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».

Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6 -bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6 -bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».

Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità».

Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» è soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».

Art. 10. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e -bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».

Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

1 Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato. 2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».

Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13. Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali A LFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

MINNITI, Ministro dell'interno

PINOTTI, Ministro della difesa

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'articolo 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) è il seguente: «Art. 8 (Servizio civile universale). — 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza; f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento». La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163. La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68. Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78. Il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, è il seguente: «Art. 1 (Finalità e oggetto). — (Omissis). 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuate nel frattempo emerse». Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno». Il testo dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, è il seguente: «Art. 1 (Finalità e oggetto) . — (Omissis). 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.»

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Settori di intervento). — 1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Programmazione). — 1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3. 2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.».

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente: «Art. 3 (Intesa). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Funzioni delle regioni e province autonome). — 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4; b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24; d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni: a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità; b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma; c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana; d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale. 3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2. 4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.».

Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto, si veda in nota all'articolo 2.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Funzioni degli enti di servizio civile universale). — 1. Gli enti di servizio civile universale, come

definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un più ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.». Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il seguente: «Art. 41 (Reti associative). — 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. 2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. 7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. 8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: « Art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale). — 1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale. 2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centroche comprende le regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori

volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero . 4. (Omissis).».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Consulta nazionale per il servizio civile universale) . — 1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale. 2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti .» 3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 5 . Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Albo degli enti di servizio civile universale). — 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale. 2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001: a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. 4 . L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b) . 5 . Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica. 6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi. 6 -bis . Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . 6 -ter . Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6 -bis , ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data .».

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Procedure di selezione). — 1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in

modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità . 2. (Omissis).».

Note all'art. 9:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e durata) . — 1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni. 3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento. 5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale. 6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento. 7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei giorni , ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. 8. (Omissis).».

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Fondo nazionale per il servizio civile). — 1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce: a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di: 1. operatori volontari da avviare in Italia; 2. operatori volontari da avviare all'estero; 3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1; 4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64; c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico; d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori; e -bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee . 4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.».

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Norme transitorie e finali). — 1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio

civile nazionale. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3 -bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento». 4. (Abrogato).».

Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti) . — 1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.-2 . L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma . 3 . Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. 4 . L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri Governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione. 5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate. 6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. 7 . Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8 . E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale. 9 . Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale,

ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. 1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 aprile 2018- Liquidazione coatta amministrativa della «Didaxa società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 102 del 4.5.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Didaxa società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 161.977,00, si riscontra una massa debitoria di € 216.842,00 ed un patrimonio netto negativo di € 82.846,00;

Considerato che in data 20 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Didaxa società cooperativa sociale», con sede in Cagliari (codice fiscale 02596530929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, (codice fiscale CDDCRD62A29G113F) nato a Oristano il 29 gennaio 1962, e domiciliato in Cagliari, via Figari n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2018 . Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. (GU n. 104 del 7.5.18)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (di seguito solo «Codice del Terzo settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV);

Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, istituisce il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), in conformità alle norme del medesimo Codice; Visto il successivo art. 64, comma 1, il quale qualifica l'ONC quale fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV; Visto l'art. 64, comma 2, che stabilisce che con il decreto ministeriale costitutivo dell'ONC si provvede contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della fondazione;

Acquisite le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, fatte pervenire dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio (Acri) con nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017, dal Forum nazionale del Terzo settore, con nota dell'11 dicembre 2017, quali associazioni più rappresentative sul territorio nazionale ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2, del sopra menzionato art. 64, nonché la designazione della Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017; Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni; Rilevata la necessità di procedere alla costituzione dell'ONC ed alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione;

Decreta:

Art. 1. Costituzione

1. È costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC».

2. L'ONC è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'ONC opera, ai sensi dell'art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».

Art. 2. Sede

1. L'ONC ha sede in Roma.

2. Le sedi degli OTC saranno individuate dal Consiglio di amministrazione dell'ONC, secondo principi di prossimità, efficienza, economicità e di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della fondazione.

Art. 3. Scopo e attività

1. L'ONC esercita nell'interesse generale, e nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio statuto, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Codice del Terzo settore.

2. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Gli OTC, quali uffici territoriali dell'ONC, che concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione, svolgono, nell'interesse generale, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore.

4. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ONC, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, è costituito da una dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da Acri, a valere sulle risorse del FUN annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 62, comma 8 del Codice del Terzo settore.

2. Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC le ulteriori risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati.

3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali.

4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall'art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore.

Art. 5. Organi

1. Sono organi necessari della Fondazione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) l'organo di controllo, con la presenza di almeno un revisore legale iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi nonché la composizione dell'organo di controllo sono regolate nello statuto.

Art. 6. Consiglio di amministrazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione della fondazione è composto dai seguenti membri:

in rappresentanza di Acri: Effettivi Supplenti avv. Giuseppe Guzzetti (Presidente) dott. Vincenzo Marini Marini prof. Francesco Profumo dott. Giandomenico Genta dott. Antonio Finotti ing. Antonio Cabras prof. avv. Umberto Tombari dott. Giampiero Bianconi a vv. Matteo Melley dott. Gianni Borghi dott. Giorgio Righetti dott.ssa Enrica Salvatore d ott. Roberto Giusti dott.ssa Cristiana Fantozzi

in rappresentanza di CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato: Effettivi Supplenti d ott. Stefano Tabò a vv. Luciano Squillaci d ott. Roberto Museo d ott. Silvio Magliano

in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore: Effettivi Supplenti sig.ra Claudia Fiaschi sig. Raffaele Caprio sig. Maurizio Mumolo sig. Vincenzo Costa

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Effettivo Supplente prof. Antonio Fici sig.ra Livia Zuccari

in rappresentanza della Conferenza Stato - Regioni: Effettivo Supplente avv. Stefania Saccardi dott.ssa Flavia Franconi

2 . Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ONC.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

4 . Con uno o più decreti ministeriali successivi all'adozione dello statuto dell'ONC saranno nominati i componenti degli OTC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, commi 3, 4 e 5, del Codice del Terzo settore.

Art. 7. Statuto

1 . Come suo primo atto, il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Art. 8. Clausola finanziaria

1 . Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'ONC e degli OTC, comprese quelle relative agli organi di cui all'art. 5, sono poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti per amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti, i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva, sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 9. Vigilanza

1. L'ONC è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificarne il rispetto delle disposizioni di legge, del presente decreto e dello statuto, nonché il perseguimento degli scopi istituzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ONC entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero vigilante la relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV.

3 . Per le medesime finalità, l'ONC trasmette altresì al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalle rispettive deliberazioni, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e l'atto di definizione triennale degli indirizzi strategici generali di cui all'art. 64, comma 5, lettera d) , del Codice del Terzo settore. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 412 18A03114

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 MAGGIO E 2018, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LAZIO

REG. REG.LE 2 maggio 2018, n. 14 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

NB

SI RIPORTANO LE DIREZIONI CHE CONCERNONO LE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l'attuazione; dispone organizzazione e dimensionamento degli organici dell'ente.

Cura selezione, reclutamento, formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale, organizzazione delle competenze; provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, al

trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEFSPT cedolino unico.

Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi.

Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione integrativa; l'attuazione delle politiche di benessere organizzativo.

Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale.

Cura i procedimenti disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro.

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio.

Provvede, in raccordo con la direzione regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione, pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR).

Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Gestisce le attività istituzionali della Presidenza in raccordo con la struttura del Segretario generale.

Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta.

Cura, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la struttura del Segretario generale, i rapporti con il sistema delle autonomie locali.

Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari.

Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socioeconomico degli enti locali e relative forme associative, cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali.

Svolge attività connesse al controllo in materia di politiche del personale degli enti pubblici ed organismi non economici dipendenti dalla Regione e delle società.

Cura, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale.

Attua politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio e cura tutti gli adempimenti connessi al rinnovo dei rispettivi organismi elettivi e all'erogazione dei relativi finanziamenti.

Attua le politiche regionali in materia di polizia.

Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria. Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore.

Ai fini del monitoraggio e della vigilanza, d'intesa con le direzioni competenti, organizza un idoneo sistema informativoinformatico. Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo Registro.

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Promuove la valorizzazione del patrimonio ed i valori rappresentati dalla cultura e dallo spettacolo, quali inestimabili risorse per l'accrescimento della consapevolezza dei cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale.

Provvede ad un equilibrato sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) attraverso una politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio, anche interagendo con gli interventi statali del FUS e promuovendo la nascita di Officine culturali.

Provvede alla promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo delle attività del cinema e dell'audiovisivo attraverso il sostegno alla promozione e alla produzione.

Promuove iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed audiovisivo inteso come bene culturale.

Promuove iniziative nel campo delle arte figurative (pittura, scultura, architettura e design).

Promuove e sostiene, per le materie di propria competenza, le Fondazioni partecipate dalla Regione, gli altri enti dipendenti, società ed altri soggetti partecipati.

Esercita il controllo finanziario di I livello relativo all'utilizzo ed alla rendicontazione dei Fondi strutturali europei nelle materie di competenza della direzione.

Cura l'attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, la gestione e lo sviluppo di un sistema di banche dati relativo alla documentazione dei beni e delle strutture culturali ed ambientali. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ivi inclusi i teatri, e altre strutture da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali.

Promuove, attraverso documenti programmatici annuali e pluriennali, i servizi e le strutture culturali del territorio (musei, biblioteche, archivi storici, istituti culturali e teatri), riconoscendoli come porte di accesso alla cultura e sostenendone il restauro delle sedi, le attività scientifiche e didattiche, nonché le iniziative di promozione della lettura e della cultura negli ambiti locali di riferimento.

Svolge funzioni e attività di promozione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio attraverso la Soprintendenza ai beni librari. Elabora e attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali e sulla valorizzazione delle tradizioni, dei beni culturali ed ambientali come elementi di competitività del territorio anche in rapporto allo sviluppo del turismo culturale.

Cura, in accordo con gli enti locali, un adeguato sviluppo della valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale.

Cura l'attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni.

Promuove marketing culturale e fund raising e progetti finanziati con risorse comunitarie, compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza.

Svolge attività di comunicazione e cura l'implementazione del portale regionale relativo alle materie di competenza.

DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro. Favorisce l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e in particolare: disciplina, indirizza e coordina il sistema regionale dei servizi per il lavoro; organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per l'impiego; gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro; regola e promuove i servizi di orientamento al lavoro. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e in particolare: realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego; realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi; attua il sistema normativo per la certificazione delle competenze; realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare; promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale; attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini; incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese; incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il

coinvolgimento degli stessi nell'impresa anche attraverso l'informazione, la consultazione e/o la negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale e in particolare: organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le assunzioni; attua gli interventi a sostegno del reddito per l'inserimento nel lavoro; attua le politiche di genere in materia di lavoro; interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale.

Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di: promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali; promuovere e definire progetti europei di settore.

Cura il raccordo con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuovere e coordinare interventi di carattere interregionale e transnazionale.

Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi informativi in materia di lavoro.

DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.

Provvede alla direzione e gestione delle C.U.R. - Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale - 112 NUE – (di seguito CUR) con il coordinamento e la gestione delle attività in ambito regionale.

Provvede, in relazione a situazioni emergenziali previste o in atto, al necessario collegamento e coordinamento delle attività con i Responsabili del Ministero dell'interno, della Prefettura, delle Sale Operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate, provvedendo alla stipula dei necessari Protocolli di Intesa ed Accordi Operativi.

Cura lo studio e la ricerca sui dati di utilizzo della centrale e sulle richieste di assistenza, allo scopo di elaborare modelli di analisi del rischio e delle dinamiche dell'emergenza.

Cura percorsi di formazione e di educazione civica e organizzativa volti a fornire agli operatori le adeguate e specifiche competenze trasversali necessarie al raccordo ottimale tra la centrale e le organizzazioni di promozione sociale operanti nel settore della protezione civile e del soccorso pubblico.

Progetta e gestisce campagne di informazione e comunicazione integrate utili alla corretta diffusione dei servizi e delle attività delle C.U.R.

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE Provvede alla pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendone l'integrazione funzionale con il S.S.R.

Definisce il Piano socio assistenziale regionale, le modalità di finanziamento del sistema integrato, il fabbisogno di strutture residenziali e semi residenziali, le forme di integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e con programmi di inclusione. Favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità.

Programma gli interventi a sostegno della persona e della famiglia con particolare riguardo agli interventi socio educativi per la prima infanzia e a sostegno della maternità e della genitorialità.

Cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, contributi economici e di sostegno.

Provvede alla definizione dei requisiti minimi e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio assistenziali, nonché degli indirizzi agli enti locali per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Provvede all'attività di promozione e sostegno dell'organizzazione di volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Tiene i registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, nonché l'albo regionale delle cooperative sociali.

Cura le iniziative e le attività volte a sostenere l'impresa sociale nel Lazio.

Sostiene attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolte agli operatori degli enti che operano nel settore. Promuove e coordina il settore del servizio civile attraverso la tenuta dell'albo regionale e l'accreditamento degli enti e delle organizzazioni, la valutazione e il monitoraggio dei progetti. Effettua studi ed analisi e sperimenta specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di modelli innovativi finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale.

Svolge funzioni di organismo intermedio per la gestione FSE, POR 2014/2020.

Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell'attività motoria.

Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell'impiantistica sportiva.

Cura tutti gli adempimenti relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) presenti sul territorio regionale, anche di carattere finanziario, ispettivo e di vigilanza.

AREA ANTICORRUZIONE

Cura l'adozione di procedure volte all'attuazione della normativa in materia di contrasto alla corruzione, monitorando il relativo stato di attuazione, coordinando a tale fine le strutture della Giunta Regionale; collabora con il responsabile del procedimento per l'elaborazione della proposta di piano della prevenzione previsto dalla legge 190/2012, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art.1, comma 8); definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; collabora con il responsabile del procedimento per la verifica dell'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività dell'amministrazione; propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

ANZIANI

BASILICATA

DGR 20.4.18, n.327 - D.G.R. N1134 DEL 3/09/2015 - Piano Tematico "Servizi di cura per Anziani" - Obiettivo di servizio II - Approvazione scheda Mexa per Unità Cure Palliative Domiciliari - UCPD nell'Azienda Sanitaria di Matera - ASM.. (BUR n. 18 del 1.5.18)

Note

Viene preso atto della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Matera ASM, n.627 del 29.06.2017 avente ad oggetto: "D GR n.1134 del 3.09.2015 - Delibera CIPE 79/2012 - Approvazione del Piano tematico Servizi di cura per anziani - Obiettivo di servizio" Approvazione scheda MexA" che approva tra l'altro, la scheda, allegata alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, redatta secondo la metodologia MexA

ASSISTENZA PENITENZIARIA

ABRUZZO

DGR 10.4.18, n. 208 - Approvazione del Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel Sistema Penitenziario per adulti. (BUR n. 18 del 9.5.18)

Note

Negli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del D.P.R. n. 230 del 2000 si specifica che l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba esser assicurata all'interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quanto siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti;

Il D. Lgs. N. 230/99 all'art. 1 sancisce che i detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali.

Con la DGR n. 544 del 23 giugno 2008 avente per oggetto "Recepimento DPCM dell'1.4.2008 – modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei Rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" si è recepito il DPCM predetto ed è stato istituito l'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria con rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.

Con DGR n. 670 del 24.11.2017 si è provveduto ad individuare i componenti dell'Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria, costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 23.06.2008.

L' Accordo in sede di Conferenza Unificata il 27 luglio 2017 Rep. N. 81/CU del 27 luglio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 189 del 14.08.2017 ha sancito il Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti", recepito con la DGR n. 56 del 02.02.2018 con la quale si è provveduto a prendere atto e a recepire l'Accordo stesso

Nell'ambito dell'Accordo in parola è previsto che all'Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria è affidato il compito di individuare il nucleo di referenti regionali e di elaborare in uno specifico Piano regionale per la prevenzione delle Condotte Suicidarie le linee di indirizzo regionali utili per rendere operativi quelli locali in modo omogeneo, tenendo conto del Piano Nazionale al fine di seguire e verificare la redazione e l'aggiornamento dei Piani Operativi Locali di prevenzione, garantire la formazione degli operatori locali.

Nella seduta del 1° marzo 2018 l'Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria ha provveduto alla elaborazione definitiva del Piano Regionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie nel sistema penitenziario per adulti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

Nella su richiamata seduta l'Osservatorio ha altresì provveduto alla nomina dei referenti regionali per la prevenzione e ne costituisce il relativo nucleo regionale nelle persone dei Responsabili delle Unità Operative di Medicina Penitenziaria delle USL, con il compito di:

- eseguire e verificare la redazione e l'aggiornamento periodico dei Piani locali;
- programmare la formazione degli operatori locali;
- pianificare le attività di audit clinico;
- raccogliere le prassi valutate più rispondenti agli obiettivi ed inviarle al livello centrale;
- svolgere o delegare azioni conoscitive e/o inchieste amministrative ritenute opportune o dovute.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano Regionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie nel Sistema Penitenziario per Adulti di cui all'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vengono nominati i Responsabili delle Unità Operative di Medicina Penitenziaria delle USL quali componenti del Nucleo dei Referenti Regionali , con il compito di:

- eseguire e verificare la redazione e l'aggiornamento periodico dei Piani locali;
- programmare la formazione degli operatori locali;

- pianificare le attività di audit clinico;
- raccogliere le prassi valutate più rispondenti agli obiettivi ed inviarle al livello centrale;
- svolgere o delegare azioni conoscitive e/o inchieste amministrative ritenute opportune o dovute.

TOSCANA

DGR 24.4.14, n. 451 - Prevenzione del suicidio nel sistema penitenziario per adulti della Toscana e linee di indirizzo per i Piani locali. Recepimento accordo tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali.(BUR n. 19 del 9.5.18)

Note

Viene recepito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" (Rep. n. 81/CU del 27 luglio 2017), allegato "B" al presente atto;

2. di approvare, conseguentemente, il documento denominato "Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti della Toscana e linee di indirizzo per i Piani locali", Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo degli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al fine di individuare il livello di rischio suicidario nelle persone adulte detenute negli Istituti penitenziari della Toscana (Diario del rischio suicidario, Suicide Assessment Scale - SAS, SadPersons Scale);

Viene preso atto che il Piano., al fine di poter esplicare efficacemente la propria funzione con riferimento a ciascuna delle sue parti, ha la necessità di essere supportato da un articolato e sistematico programma di informazione e formazione diretto a tutti gli operatori coinvolti ed in particolare a quelli più a diretto contatto con la quotidianità preventiva, al fine di aumentare la consapevolezza e fornire elementi di conoscenza teorica e operativa che consente di ridurre alcune visioni stereotipate che limitano la sensibilità e la possibilità di adottare procedure più congrue e efficaci.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

BILANCIO

SICILIA

L.R. 8.5.18, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.(GURS n. 21 dell'11.5.18)

NB

SI RIFERISCE AGLI ARTICOLI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI

TITOLO I Norme di razionalizzazione dell'amministrazione e degli enti regionali

Art. 16. Sostegno economico per le donne vittime di violenza

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
 "5 bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali

Art. 18. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, è autorizzata l'ulteriore spesa rispettivamente di 22.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la progettazione di opere pubbliche, e di 12.000 migliaia di

euro e per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 101.050 migliaia di euro.

Art. 19. Disposizioni in materia di associazionismo comunale

1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2018, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 30. Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

“5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 e determinato con il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di “Patto di cura”. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.”

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 8/2017, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo annuo di 30.000 migliaia di euro.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2017, autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e reimputate all'esercizio finanziario 2018, appostate sul capitolo 183808, che residuano a seguito del completamento delle procedure per l'anno 2017, integrano la dotazione finanziaria per l'anno 2018 del “Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza”.

4. Al fine di dare attuazione all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.

Art. 41. Adeguamento ISTAT indennità talassemici

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, alla fine, sono aggiunte le parole “cui si applica l'adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente ai sensi della normativa vigente”.

Art. 50. Fondo regionale per le politiche giovanili

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e promuove la centralità delle

politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la crescita occupazionale, culturale ed economica del territorio regionale.

2. Al fine di concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le politiche giovanili".

3. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di euro 70 migliaia di euro.

4. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 52. Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

1. In attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Regione, al fine di contrastare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, amplia la platea dei beneficiari del reddito di inserimento (REI) residenti nel proprio territorio, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 7.000 euro nonché un valore dell'ISRE non superiore a 3.500 euro, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo.

2. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al presente articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, politiche sociali ed il lavoro, sentita la Commissione legislativa "Cultura, formazione e lavoro" dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.

Art. 53. Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza

1. A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà consiste in un patto tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un'autosufficienza economica.

3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella delibera di cui al comma 4.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti criteri, requisiti e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

6. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 56. Banco alimentare onlus e banco opere di carità

1. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia occidentale, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di 200 migliaia di euro, in ragione di 100 migliaia di euro ciascuno.

Art. 57. Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità

1. Per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo 'una tantum' in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano subito minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.

Art. 72. Rete integrata di servizi per l'autismo

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 le parole "destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme" sono sostituite dalle parole "destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme".

2. Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.

3. L'Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di decadenza dei relativi incarichi.

Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del DPCM 1 aprile 2008.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018".

3. Nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sino al 31 dicembre 2018.

4. Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2015 che hanno prestato servizio presso il dipartimento penitenziario dello Stato senza soluzione di continuità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 222/2015 e transitato presso il Servizio sanitario regionale in forza dell'elenco nominativo di cui al comma 9 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 222/2015.

Art. 82. Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.”.

Art. 89. Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione

Art. 92. Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità

1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad avvalersi degli Uffici del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, previa stipula di apposita convenzione con lo stesso.

L.R. 8.5.18, n. 9. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020. **.(GURS n. 21 dell'11.5.18)**

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
--

FRIULI V.G.

DD 19 aprile 2018, n. 621 LR 11/2006, art. 13, comma 3, lett. b) e comma 4, lett. b) e c) - DPREg. 181/2012 - Sostegno adozioni e affidamento familiare. Aggiornamento Istat 2018 dell'indicatore Isee. (BUR n. 19 del 9.5.18)

Note

Il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento emanato con DPREg 181/2012 è aggiornato a euro 52.125,64 /64).

DGR 20.4.18, n. 948 - LR 11/2006, art. 9 bis (Interventi regionali a sostegno della famigliae della genitorialità) - Aggiornamento del tetto di reddito per l'accesso ai benefici. (BUR n. 19 del 9.5.18)

Note

In rapporto a quanto disposto dall'articolo 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famigliae della genitorialità) e successive modifiche, la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento.

In particolare, il comma 5 del suddetto articolo 9bis dispone che il richiedente dei suddetti interventi, per avere accesso agli stessi, deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica

equivalente (ISEE) non superiore a euro 20.000,00 e prevede che tale limite sia aggiornato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo.;

Viene aggiornato, sulla base dell'indice Istat FOI del mese di gennaio 2018, a euro 22.276,73 (ventiduemiladuecentosettantasei/73) il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e al Regolamento emanato con DPR 2 novembre 2009, n. 306/Pres.

DIFESA DELLO STATO

CALABRIA

L.R. 17.4.18, n. 9 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. (BUR n. 45 del 2.5.18)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo) Art. 3 (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata) Art. 4 (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA)) Art. 5 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità) Art. 6 (Sezione di documentazione della legalità) Art. 7 (Costituzione in giudizio)

Titolo II Promozione della legalità

Capo I Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 8 (Iniziativa a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) Art. 9 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico) Art. 10 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

Sezione I Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

Art. 11 (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

Sezione II Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 12 (Disposizioni generali e definizioni) Art. 13 (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà) Art. 14 (Destinatari del Fondo) Art. 15 (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

Sezione III Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 16 (Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

Capo II Interventi di prevenzione terziaria

Art. 17 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati) Art. 18 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale) Art. 19 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati) Art. 20 (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari.)

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Burc n. 45 del 2 Maggio 2018

Titolo III Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 21 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) Art. 22 (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti) Art. 23 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

Capo II Edilizia e costruzioni

Art. 24 (Oggetto) Art. 25 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro) Art. 26 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile) Art. 27 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata) Art. 28 (Efficacia dei titoli abilitativi) Art. 29 (Elenco regionale dei prezzi)

Capo III Autotrasporto e facchinaggio

Art. 30 (Ambito di applicazione) Art. 31 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari) Art. 32 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo) Art. 33 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

Capo IV Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 34 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo) Art. 35 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare) Art. 36 (Rete del lavoro agricolo di qualità) Art. 37 (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)

Capo V Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 38 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie) Art. 39 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

Titolo IV Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

Art. 40 (Principi generali e Codice etico)

- Art. 41 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)
- Art. 42 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)
- Art. 43 (Adempimenti in corso di mandato)
- Art. 44 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

Capo II Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

- Art. 45 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)
- Art. 46 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)
- Art. 47 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)
- Art. 48 (Aggiornamenti e variazioni)
- Art. 49 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
- Art. 50 (Diffida e sanzioni amministrative)
- Art. 51 (Pubblicazione sul BURC)

Capo III Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

- Art. 52 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

- Art. 53 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società) Titolo V Disposizioni finali

- Art. 54 (No slot day)

- Art. 55 (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
- Art. 56 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
- Art. 57 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")
- Art. 58 (Clausola valutativa)
- Art. 59 (Norma finanziaria)
- Art. 60 (Abrogazioni)
- Art. 61 (Entrata in vigore) Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Principi e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.

2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:

a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell'accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere";

- b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
- c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione. 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla l. 108/1996; d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria).

4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

a) l'assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;

b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale;

c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;

d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza;

e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari della Calabria;

g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;

h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;

i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI – Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del Corecom.

6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l'evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.

7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la 'ndrangheta.

9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 3 (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)

1. Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.

2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Tre componenti sono indicati dalle forze politiche di maggioranza del Consiglio regionale e due componenti dalle forze politiche di minoranza, nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.

3. I componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un elenco di soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale, tra le personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità e trasparenza, e di contrasto alla corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto all'amministrazione regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria e dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi forma o gruppo di pressione.

4. I componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. I componenti dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla Regione a qualsiasi titolo.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

7. L'Osservatorio indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al Consiglio regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare. La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

8. Ai lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non permanenti:

a) un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
b) un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; c) un rappresentante dell'Università della Calabria;
d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani della Calabria (ANCI Calabria);
e) un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio; f) un rappresentante della direzione scolastica regionale calabrese; g) i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e della Unioncamere Calabria;
h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
j) un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso Pubblico - Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie";
k) un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;
l) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
m) un rappresentante delle associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.

9. I componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

Art. 4 (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))

1. La Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire:

a) i rischi di infiltrazione criminale e 'ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l'espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato;

b) i fenomeni di usura e di estorsione.

2. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.

4. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA, la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

Art. 5 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità)

1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti:

a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dello stesso Codice e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della 'ndrangheta;

b) le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Calabria, di cui all'articolo 15 della l. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della l. 44/1999, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 220/2007;

c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;

d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 del d. lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e 'ndranghetista- mafioso.

3. La Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell'economia responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.

Art. 6 (Sezione di documentazione della legalità)

1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria storica. 2. Il Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare, promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:

a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione; c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l'impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

Art. 7 (Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa. 2. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).

3. La Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può costituirsi parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per delitti di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale. La costituzione e rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all'Avvocatura regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge. 6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all'eventuale mancata costituzione.

Titolo II Promozione della legalità

Capo I Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 8 (Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e 'ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5. 2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:

- a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi della collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
- b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;
- c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socioeconomiche, politiche e di costume;
- d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta regionale nei limiti dei finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata 'ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti "pizzo free" anche attraverso l'attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

1) sviluppo della cultura della legalità;

2) prevenzione dell'usura;

3) recupero dei beni immobili confiscati;

4) memoria delle vittime innocenti della criminalità 'ndranghetista. 3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 9 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico) 1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

3. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l'attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d'uso.

Art. 10 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

- a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
- b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
- c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- d) l'adozione di un codice etico regionale, l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il Ministero dell'Interno e gli enti locali al fine di:

- a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa;
- b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;
- c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;
- d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.

Sezione I Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

Art. 11 (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:

- a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;
- b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell'ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorché si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intrafamiliare o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell'articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell'amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l'assistenza psicologica e l'intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall'autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell'amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l'autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che intervengono a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);

d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

Sezione II Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 12 (Disposizioni generali e definizioni)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antirackett presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di usura e di estorsione.

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usurario;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.

3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia. 4. Sono considerati

soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.

5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

Art. 13 (Fondo regionale di prevenzione e solidar

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, di seguito denominato “Fondo”, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.

2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predisponde e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.

3. La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

Art. 14 (Destinatari del Fondo)

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.

2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 15 (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, la Giunta regionale concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito prevedendo un massimale di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:

a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce;
b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di

10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

Sezione III Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 16 (Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie. .

.2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000

euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

6. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e

immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.

7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.

Capo II Interventi di prevenzione terziaria

Art. 17 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Art. 18 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

Art. 19 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: 1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi; 2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

- c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
- d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;
- e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con: 1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative; 2) le associazioni dei manager pubblici e privati; 3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. 4. La Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
2. La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consiglieria di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali. Coadiuvando azioni di sviluppo delle competenze e azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai progetti di piena integrazione sociale.
3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.
5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della l. 407/1998 e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della l. 302/1990. 6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni di giustizia qualificati come tali, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, in conformità all'articolo 7, lettera h), della medesima l. 6/2018.

Titolo III Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo
Capo I Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 21 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.

2. L'Osservatorio contribuisce all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:

- a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
- b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
- c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;
- d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;
- e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della l. 190/2012.

3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano all'Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all'esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell'esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.

Art. 22 (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

4. L'Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 23 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 10 bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e 'ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispose linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d. lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall'articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

5. L'elenco delle imprese denunciante si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell'articolo 36 del d. lgs. 50/2016 e consistenti in:

- a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall'elenco delle imprese denunciante per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all'elenco delle imprese denunciante in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

Capo II Edilizia e costruzioni

Art. 24 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Art. 25 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

- a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del d. lgs. 50/2016;
- b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
- d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
- e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza. .

.Art. 26 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:

- a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
- b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni accertate.

Art. 27 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

- a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
- b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
- c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

Art. 28 (Efficacia dei titoli abilitativi)

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.

2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

Art. 29 (Elenco regionale dei prezzi)

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

Capo III Autotrasporto e facchinaggio

Art. 30 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

Art. 31 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell'allegato al decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970"), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatari e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 32 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, opera in particolare per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei

lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, senza oneri a carico del bilancio regionale, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 33 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità. Capo IV Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 34 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale:

a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui

titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;

b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;

c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

Art. 35 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

Art. 36 (Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Art. 37 (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.

3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 159/2011.

4. La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori:

a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico programma annuale denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", che individua le aree e le istituzioni

interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di diffusione del caporalato nell'area;

d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;

g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;

h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;

l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo. 5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

Capo V Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 38 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Il comune o l'unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Arpacal o della protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi: a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione; b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 31.

Art. 39 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del d. lgs. 159/2011 da

parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

Titolo IV Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali Capo I Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

Art. 40 (Principi generali e Codice etico)

1. La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l'eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.

2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell'esercizio delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell'Istituzione che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 41 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
- d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

- a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;
- b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo

consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 46.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della l. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

Art. 42 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3.

2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica l'articolo 41, comma 4. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 43 (Adempimenti in corso di mandato)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.

3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di 150 euro.

4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

Art. 44 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad

associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.

Capo II Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Art. 45 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".

2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

Art. 46 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

1. Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:

- a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
- d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;
- e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
- f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;
- h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
- i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
- l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);
- m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 43, comma 3;
- n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
- o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;
- p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.

Art. 47 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:

a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 42 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale. 4. Si applica l'articolo 46, commi 4 e 5.

Art. 48 (Aggiornamenti e variazioni)

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).

3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.

Art. 49 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'articolo 41, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 50 (Diffida e sanzioni amministrative)

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni. 6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.

Art. 51 (Pubblicazione sul BURC)

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

Capo III Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Art. 52 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);

b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM);

c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza). 2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

Art. 53 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.

2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).

4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.

5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso di cui al comma 6.

6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 54 (No slot day)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

Art. 55 (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo) 1. In attuazione dell'articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell'età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

Art. 56 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 57 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Calabria.

3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 58 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale; b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 19;

d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 23;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all'articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, approva un regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell'Osservatorio di agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all'articolo 5.

5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.

Art. 59 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede:

a) per 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

b) per 280.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

c) per 2.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01, programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

d) per 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 - Azione 9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione 12, programma 10 (U.12.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

e) per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 60 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);

- b) articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza);
- c) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 (Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);
- d) legge regionale 24 settembre 2010, n.24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441);
- e) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);
- f) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie);
- g) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n.3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria); h) il comma 3 dell'articolo 10 ter, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare));
- i) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);
- j) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASD/SSD QUALE "INCUBATORE" PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA FORMAZIONE CALCISTICA VOLTA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ (BUR n. 38 del 10.5.18)

L'OPERA PIA ASILO SAVOIA ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA, COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASD/SSD QUALE "INCUBATORE" PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA FORMAZIONE CALCISTICA VOLTA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ. L'AVVISO SARA' CONSULTABILE E SCARICABILE SUL SITO WWW.ASILOSAVOIA.IT – SEZIONE "AVVISI E GARE" E SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI ROMA.

IL PRESIDENTE

F.TO: MASSIMILIANO MONNANNI

TOSCANA

MOZIONE 18 aprile 2018, n. 1209 - In merito alla presenza della criminalità organizzata in Toscana ed alla necessità di adeguate e forti risposte.(BUR n. 18 del 2.5.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

è oramai consolidata, anche in Toscana, la presenza della cosiddetta malavita organizzata, tanto che recenti studi vi censiscono, perché tratte a giudizio, ben 35 organizzazioni di stampo mafioso tra cui le più note sono la mafi a russa, quella cinese, l'Ndrangheta, la Camorra e Cosa Nostra;

Ribadito con forza che la presenza della mafia e di altre organizzazioni criminali in Toscana non è da prestanome, nonché di un funzionario pubblico corrotto;

Considerata e ribadita l'importanza, anche per la Regione Toscana, dei piani contro la corruzione, in quanto tutte le regioni del territorio nazionale sono colpite da fenomeni di mafia, criminalità e corruzione;

Ricordato che da dati elaborati dall'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA), risulta che i soggetti attivi pubblici coinvolti in fatti di corruzione sono per il 30 per cento dipendenti pubblici, per il 17 per cento manager e dirigenti pubblici (compresi soggetti nominati da organi politici), per il 17 per cento funzionari pubblici, per il 10 per cento sindaci, per il 7 per cento medici del servizio sanitario e per il 7 per cento assessori. I privati coinvolti nel 65 per cento dei casi sono imprenditori. Il 43 per cento dei casi ipotizzati di corruzione si sono verificati a Firenze;

Richiamata anche in questa sede la proposta di legge regionale n. 231 "Istituzione della Conferenza Permanente Antimafia", presentata dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e respinta dall'Aula, proposta che prevedeva l'istituzione presso il Consiglio regionale di una Conferenza permanente antimafia regionale con finalità conoscitive e di analisi dei fenomeni delle mafie e delle altre associazioni criminali in Toscana, monitorando altresì la diffusione e le possibili infiltrazioni della mafia e della criminalità in Toscana, prevedendo a tal scopo anche audizioni, ispezioni e sopralluoghi;

Richiamati altresì gli altri numerosi atti consiliari presentati in Consiglio regionale in materia di lotta e di contrasto alla criminalità organizzata;

Ricordato che anche nella nostra Regione stanno aumentando i beni confiscati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, tanto che nel 2015 sono stati 242 i beni confiscati alla mafia e alla criminalità in Toscana, su oltre 17 mila in tutta Italia;

RIBADISCE

la necessità del massimo impegno e della più alta vigilanza in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni criminali nella regione Toscana;

SI IMPEGNA

a potenziare i propri strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, a partire dal rafforzamento dell'Osservatorio sulla legalità, con la previsione di ulteriori compiti così come già proposti per la Conferenza permanente antimafia sopra richiamata;

considerarsi un'ipotesi fantascientifica, ma è dimostrata dalle numerosissime indagini delle forze di polizia, dai provvedimenti di sequestro e di arresto così come dai provvedimenti delle Autorità giudiziarie;

Considerato che il quadro che emerge, grazie alle indagini delle autorità preposte e ad importanti studi di associazioni antimafia toscane, da anni in prima linea nel combattere questo fenomeno criminoso, è un quadro molto complesso, che rappresenta una realtà di forte penetrazione, più che altro nel tessuto sociale della nostra regione, da parte delle organizzazioni della criminalità organizzata, non solo italiane ma anche straniere;

Evidenziato che da tempo si manifesta una nuova forma di malavita mafi osa, legata a mondi finanziari ed economici, la quale si sta radicando anche nella nostra realtà territoriale;

Considerato che recenti analisi della Fondazione Caponnetto presentano aspetti di forte e fondata preoccupazione in merito alle infiltrazionimafiose in Toscana, tanto che si evidenziano nella

Regione fattori di alto rischio, quali ad esempio le congenite lentezze nella realizzazione delle opere pubbliche, la crisi del settore edilizio e la forte presenza di immobili in vendita in tutto il territorio regionale, la crisi del settore turistico recettivo e manifatturiero, la situazione economica ancora difficile per le piccole e medie imprese che possono prestare il fianco ad azioni di usura e di ricatto; Considerato che la mafia e le organizzazioni criminali oggi non si limitano ad esportare manovalanza criminale, ma grazie ad una collaudata capacità di intrecciare relazioni sociali anche con amministratori del bene pubblico, si inseriscono negli apparati burocratici e nei processi amministrativi per trarne il loro profitto criminale;

Ricordati recenti e meno recenti accadimenti che hanno evidenziato la netta presenza di organizzazioni criminali e mafiose in Toscana, come ad esempio lo sversamento di scarti nocivi nei terreni agricoli o il tentativo di infiltrazione nelle concessioni demaniali a Viareggio;

Richiamata l'Operazione "Ghost tender" messa in atto in questi giorni, che ha messo in luce una situazione in Toscana di opere pubbliche pagate milioni di euro ma mai eseguite. Nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, infatti, finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lucca hanno proceduto, in Toscana e in Campania, all'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare, 50 perquisizioni e sequestri di beni, per circa 6 milioni di euro, nei confronti di 30 aziende,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a porre in essere in Toscana, nei limiti delle proprie competenze, così come in collaborazione con altre istituzioni e soggetti preposti, azioni e politiche mirate alla concreta ed efficace lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata.

DIPENDENZE

LIGURIA

L.R. 26.4.18, n. 2- Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco).

Articolo 1 (Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco))

1. Il termine stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 17/2012 e successive modificazioni e integrazioni è prorogato fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).

UMBRIA

DGR 16.4.18, n. 347 - L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot". (BUR n. 18 del 2.5.18)

Documento istruttorio

La diffusione del gioco d'azzardo negli ultimi anni ha assunto in Italia, più che in altri paesi, una dimensione di assoluto rilievo; gli italiani riversano nel gioco d'azzardo lecito ingenti risorse economiche: i dati dell'Agenzia deimonopoli documentano una raccolta complessiva lorda nel 2016 di 96 miliardi di euro, in fortissima crescita rispetto al 2015 (88 mld di euro) e al 2014 (85 mld di euro).

In Umbria nel 2016 la raccolta (esclusa la parte online) è stata di 1.099 milioni di €, corrispondente ad una quota pro capite di circa 1.220 euro; la quota maggiore rimane costantemente appannaggio degli apparecchi elettronici/slotmachines (67% della raccolta complessiva).

All'incremento dell'abitudine al gioco d'azzardo si accompagna l'emergere, in maniera sempre più diffusa, di problemi di salute, ed in particolare l'instaurarsi di comportamenti di gioco problematico fino a vere e proprie forme di dipendenza.

Con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", il legislatore ha dettato disposizioni volte al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo, tra cui il divieto di pubblicità in condizioni specifiche, l'obbligo di esporre materiali informativi nelle sale da gioco, il divieto di ingresso dei minori, la previsione di limitazioni delle distanze delle sale da gioco dai cosiddetti "luoghi sensibili".

In particolare, all'art. 7, c. 5, stabilisce che "*... i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. [Gioco d'Azzardo Patologico]*".

Lo stesso decreto ha prefigurato l'inserimento della dipendenza da gioco d'azzardo tra i Livelli Essenziali di Assistenza, portato poi a compimento con il DPCM 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Dato questo quadro epidemiologico e normativo, la Regione Umbria ha impostato un'azione complessiva, di vasta portata, a partire dall'approvazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", alla quale sono state apportate successive modifiche con le leggi regionali n. 7/2016 e n. 7/2017.

La legge regionale ha confermato e rafforzato gli obblighi definiti dal decreto-legge sopra citato, e tra questi anche le norme riguardanti l'esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di gioco d'azzardo, di materiali informativi concernenti i rischi associati al gioco e i servizi di assistenza disponibili. La legge regionale stabilisce, all'art. 3, c. 1, lettera c), che tali materiali informativi siano messi a disposizione dalla Regione tramite le Aziende USL e che vengano definite in merito linee di indirizzo da parte della Giunta regionale.

La finalità di tali disposizioni è sollecitare nei giocatori la consapevolezza che il gioco d'azzardo praticato a fini sociali può evolvere in forme problematiche, promuovere quindi il riconoscimento di modalità di gioco rischiose e favorire l'emersione di bisogni e richieste di aiuto che attualmente rimangono in gran parte inespresse. Riconoscere di avere un problema è infatti il primo passo verso la sua soluzione e affrontarlo tempestivamente, quando ancora non ha causato conseguenze troppo gravi, offre maggiori opportunità di risolverlo. Lo strumento approntato dalla Regione per rispondere a queste esigenze è il numero verde regionale (800.410.902), attraverso il quale si può accedere ad una prima forma di aiuto, si possono avere tutte le informazioni necessarie, si possono ricevere indicazioni sui servizi disponibili in Umbria e sui possibili percorsi di trattamento.

La realizzazione dei materiali informativi da esporre nei locali da gioco fa parte della campagna regionale di comunicazione "Umbria No slot", approvata con la D.G.R. 1246/2015. Inoltre, il "Piano regionale 2017-18 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo", adottato con la D.G.R. n. 764/2017 ed approvato dal Ministero della Salute a dicembre 2017, valorizza ulteriormente questa attività e indica in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare la qualità dei materiali,
- renderli uniformi nel territorio regionale,
- dettare disposizioni riguardanti le modalità di esposizione, affinché risultino ben visibili e siano aggiornati nel tempo.

La campagna regionale “Umbria no slot” è stata avviata a marzo/aprile 2017 con un concorso di idee aperto ai professionisti e ai creativi di tutto il territorio nazionale; tra le numerose proposte pervenute sono stati selezionati i prodotti ritenuti più efficaci, ad opera di una giuria qualificata. L'impostazione grafica è comune ai diversi prodotti di comunicazione, al fine di rinforzare i messaggi che, pur differenti tra loro, sono diretti tutti ad uno stesso obiettivo.

Contestualmente alla realizzazione dei materiali, è stato elaborato il documento “Linee di indirizzo riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 21/2014”, contenente in primo luogo le indicazioni alle Aziende USL riguardo alle modalità con cui i materiali informativi, uniformi per tutto il territorio regionale, sono messi a disposizione dei gestori dei locali con offerta di giochi d'azzardo, secondo quanto previsto dalla L.R. 21/2014; inoltre, il documento contiene indicazioni rivolte ai gestori riguardo alle modalità di esposizione dei materiali informativi, con la finalità di attuare una informazione corretta ed efficace nei confronti dei giocatori e delle persone che accedono a tali locali, assicurando una adeguata visibilità dei messaggi informativi e l'aggiornamento periodico delle informazioni veicolate. Si ritiene, infatti, che i gestori e gli addetti agli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti possano svolgere una importante funzione sociale nel contribuire a limitare il rischio del diffondersi di forme problematiche di gioco d'azzardo, anche attraverso l'esposizione di idonei materiali informativi; la campagna regionale di comunicazione prevede peraltro anche la diffusione di un depliant informativo rivolto ai gestori.

Una ulteriore importante iniziativa definita dalla legge regionale 21/2014 è l'istituzione del marchio “Umbria no slot”, da attribuire agli esercizi che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, disposizione parzialmente modificata con la legge regionale n. 7 del 2016.

Il marchio ha valenza etica e testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d'azzardo, con la finalità di formare un circuito virtuoso tra i soggetti che vi aderiscono e di consentire ai cittadini di riconoscere e scegliere un esercizio libero dagli apparecchi per il gioco, contribuendo così ad arginare la diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Il possesso del marchio “Umbria no slot” è titolo di preferenza per l'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, disposti dalla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21/2014.

I contenuti grafici del marchio sono stati realizzati nell'ambito della campagna di comunicazione e informazione “Umbria no slot”, sopra richiamata. Contestualmente, il Gruppo di lavoro della struttura regionale costituito con la D.G.R. n. 608/2015 ha provveduto all'elaborazione di un apposito disciplinare con cui la Regione fornisce indicazioni riguardo al procedimento amministrativo relativo al marchio regionale “Umbria no slot”; il documento “Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria no slot” ai sensi della L.R. n. 21/2014” viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Il disciplinare fornisce indicazioni riguardo ai requisiti richiesti e alle procedure per il rilascio del marchio, che viene demandato ai Comuni come stabilito dalla L.R. 21/2014, e comprende un facsimile di domanda, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato C).

Il disciplinare definisce, inoltre, le procedure attraverso le quali il marchio può essere utilizzato, oltre che dai soggetti che lo acquisiscono, anche dalle Aziende sanitarie regionali, dai Comuni e da altre pubbliche Amministrazioni per proprie iniziative istituzionali connesse al contrasto del gioco d'azzardo patologico, nonché dalle associazioni che operano nel territorio regionale nell'ambito e per le finalità di cui alla L.R. 21/2014.

PUGLIA

DGR5.4.18, n. 555 POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IV, Azione 4.1 - ASSE IX, Azione 9.13. Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per l'attuazione di azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo e approvazione localizzazione delle risorse finanziarie. (BUR n. 63 del 7.5.18)

Note

Viene preso atto degli esiti dell'attività concertativo-negoziale, di cui ai verbali dei giorni 10 luglio 2017, 14 luglio 2017 e 28 agosto 2017 nonché dell'analisi sulla applicabilità di opzioni semplificate di costo allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, svolta dalla Sezione Politiche Abitative con le cinque ARCA pugliesi per la definizione di un Master Plan contenente i fabbisogni, le localizzazioni e le tipologie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, a valere sulle Azioni 4.1 e 9.13 del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020, nonché il relativo piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le cinque Arca pugliesi per un importo complessivo pari a € 103.700.000,00 distinto per azione 4.1 e 9.13.

TOSCANA

DGR 24.4.18, n. 443 - Contributo a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità.(BUR n. 19 del 9.5.18)

Note

La L.R. 12 dicembre 2012 n. 75 "misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo" prevede la facoltà di istituire commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo al fine di promuovere azioni coordinate per garantire la sostenibilità dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa.

La Regione Toscana, già dal 2011 ha attivato misure specifiche volte ad evitare l'esecuzione di sfratti che riguardano nuclei familiari in temporanea difficoltà economica, mettendo risorse a disposizione dei Comuni del territorio toscano.

Vengono approvati i criteri e gli indirizzi operativi per l'accesso e la ripartizione del contributo al sostegno della locazione – misura per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti come riepilogati nell'allegato A;

ALLEGATO "A"

CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ.

1. Indirizzi operativi, criteri e modalità

1. Finalità

1.1 La Regione Toscana mette a disposizione specifiche risorse volte a concedere contributi straordinari finalizzati ad evitare l'esecuzione di sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

1.2 I contributi straordinari sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.

1.3 I contributi straordinari concorrono a determinare le condizioni per il mantenimento e la prosecuzione della locazione. La finalità ultima del fondo sfratti è quella di consentire ai Comuni un

intervento tempestivo in tutte le situazioni critiche:

- per evitare l'esecuzione del provvedimento di rilascio, con la rinuncia definitiva da parte del proprietario alla procedura di sfratto, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione riferito al medesimo alloggio,

- per il passaggio da casa a casa in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura, nel qual caso il contributo può essere utilizzato anche come fondo di garanzia per il contratto relativo al nuovo alloggio, la cui tipologia non può essere di natura transitoria;

1.4 I contributi straordinari non hanno la stessa natura di quelli previsti per l'integrazione dei canoni di locazione, bensì sono risorse di pronto intervento a disposizione dei Comuni con obiettivo primario di intervenire in situazioni critiche con una molteplicità di azioni per cercare di evitare il provvedimento di rilascio dell'abitazione o il passaggio da casa a casa, anche di concerto con le Commissioni istituite con L.R. 75/2012.

2. Requisiti dei destinatari del contributo

I nuclei familiari destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

2.2 perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 30% rispetto all'anno precedente dovuta al peggioramento della situazione economica generale:

a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta, quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);

- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;

- collocazione in stato di mobilità;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

I Comuni, anche avvalendosi del contributo dei servizi sociali, possono attestare la diminuzione della capacità reddituale (comunque in misura superiore a quanto indicato al punto 2.2) anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

2.3 possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

2.4 possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, non superiore al limite di accesso all'ERP, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

2.5 non titolarità per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

2.6 possesso di beni mobili non registrati non superiori a Euro 10.000,00;

2.7 pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello convalidato ma per cui non c'è stata ancora esecuzione.

3. Ripartizione ed erogazione del contributo

3.1 Le risorse sono ripartite a cura del Settore regionale competente per materia per ciascun L.O.D.E, e assegnate ai soggetti gestori ex legge regionale 77/98, e verrà calcolata:

- a) per il riparto 2018 in base allo storico dei contributi rendicontati nel triennio precedente;
- b) per gli anni successivi fino a diversa modificazione in percentuale sullo storico dei contributi rendicontati nell'anno precedente.

3.2 Le modalità di utilizzo da parte dei Comuni dovrà essere attuata **esclusivamente** attraverso una modalità operativa "a sportello";

3.3 I Comuni in ambito L.O.D.E.:

- a) hanno facoltà di stabilire ulteriori iniziative di sostegno al nucleo familiare interessato che concorrano al conseguimento delle finalità di cui alla presente misura;
- b) nell'ambito di utilizzo dei fondi "a sportello" individuano specifiche linee al fine di poter accedere al fondo, secondo un ordine cronologico;
- c) individuano specifiche linee di azione fra cui le modalità per addivenire alle opportune intese coi competenti Tribunali e per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti interessati, anche attivando le opportune sinergie con le Commissioni di cui alla LR 75/2012;

d) determinano l'ammontare massimo del contributo a favore dei soggetti destinatari;

e) stabiliscono con i soggetti gestori le modalità operative al fine di assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure e dei pagamenti del contributo.

3.4 Il comune competente, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento per il tramite del soggetto gestore, attraverso una modalità operativa "a sportello", idonea ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure e dei pagamenti del contributo; tale modalità è motivata da esigenze di massima semplificazione, tempestività ed efficacia delle procedure di utilizzo delle risorse, nel rispetto delle regole prefissate e nella massima trasparenza dell'azione amministrativa..

3.5 Per lo svolgimento delle funzioni amministrative e contabili a ciascun soggetto gestore è riconosciuto un rimborso spese pari al 2,5 % delle risorse erogate. Tale rimborso è ricompreso nelle

somme ripartite dalla Regione a ciascun L.O.D.E.

4. Monitoraggio e rendicontazione.

4.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno i Soggetti Gestori, in accordo con i Comuni, provvedono a trasmettere alla Regione una relazione annuale sugli esiti della misura. Detta relazione contiene :

- descrizione degli obiettivi prefissati e delle azioni adottate in relazione alla situazione degli sfratti per morosità presenti sul territorio;
- sintetica analisi delle singole situazioni
- elementi di positività e di criticità, che possano concorrere a orientare le azioni future

4.2 La rendicontazione delle somme erogate a far data dall'1.1.2018 avverrà attraverso la nuova applicazione web "GESTIONE SFRATTI"; nel caso di mancanza di rendicontazione, la base di

calcolo per il riparto verrà considerato ZERO;

5. Ulteriori disposizioni

5.1 Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/98, per loro natura, risultano incompatibili con

il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità (allegato A DGR 228 del 6.3.2018, punto 3.2) per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

5.2 L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa;

5.3 Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso soggetto.

L'applicazione di tale norma è verificata dal Comune che registra e monitora i beneficiari del contributo utilizzando dal 2018 anche la nuova Applicazione WEB;

5.4 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

5.5 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

5.6 Essendo stabilito quale requisito dei destinatari del contributo la titolarità di contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare, i contributi previsti non possono essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

Possono invece essere finalizzati a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

6. Disposizioni transitorie e utilizzo risorse

Le presenti norme si applicano alle nuove iniziative in materia di prevenzione sfratti, avviate a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Le risorse residue alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dovranno essere utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel presente atto.

EMIGRATI

CALABRIA

L.R. 17.4.18, n. 8 - Legge organica in materia di relazioni tra la regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità. (BUR n. 45 del 2.5.18)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti all'articolo 3, e le loro comunità. 2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all'attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo.

2. La Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.

3. La Regione Calabria promuove e sostiene:

- a) iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza dei calabresi nel mondo;
- b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento a quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell'identità culturale della terra d'origine;

- c) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;
- d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei coregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra i calabresi nel mondo;
- e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi nel mondo che rimpatriano;
- f) iniziative degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano a favore dei calabresi nel mondo nei Paesi ospitanti.

Titolo II Interventi e provvidenze

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, di seguito denominati calabresi nel mondo, che si trovano stabilmente all'estero o in altre regioni d'Italia;
- b) i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo di permanenza all'estero o in altre regioni d'Italia non inferiore a cinque anni consecutivi, definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati nella Regione da non più di due anni.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani.

3. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 4 (Provvidenze socio-assistenziali)

1. Ai calabresi nel mondo di cui all'articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:

- a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;
- b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.

2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, lettera a), sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.

3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in materia.

Art. 5 (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)

1. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all'articolo 12, di seguito denominata Consulta, istituisce assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitaria.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio.

3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti della disponibilità di bilancio, nell'ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di calabresi nel mondo per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.

4. Per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza della scuola dell'obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:

- a) corsi di recupero linguistico;
- b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 6 (Attività culturali e promozionali)

1. La Regione, sentita la Consulta di cui all'articolo 12, favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, iniziative e attività culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare, fra le comunità dei calabresi nel mondo, il valore dell'identità del Paese d'origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

2. La Regione favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i Paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 11.

3. Le iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei calabresi nel mondo e altre istituzioni culturali.

4. A tal fine la Regione promuove e favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a trentadue anni, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

Art. 7 (Turismo e Investimenti produttivi)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e agricolo, all'internazionalizzazione e agli investimenti produttivi, la Regione mira:

- a) a promuovere l'offerta turistica e quella dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
 - b) a favorire, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui all'articolo 11, un rinnovato interesse, in particolare, da parte delle nuove generazioni, per la scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine;
 - c) a far conoscere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
 - d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo;
 - e) d'intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, a stipulare accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici, culturali e turistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della Consulta.

Art. 8 (Informazione)

1. La Regione, ritenendo l'informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà regionale, provvede alla realizzazione di una sezione del portale web ufficiale della Regione Calabria dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel mondo, accessibile dall'home page del medesimo portale, senza alcun onere aggiuntivo.

2. La sezione è dedicata all'informazione sulle politiche regionali in tema di emigrazione e allo scambio e divulgazione di informazioni.

Art. 9 (Giornata dell'accoglienza)

1. È istituita, con cadenza annuale, la giornata dell'accoglienza da tenersi in concomitanza della riunione della Consulta, di cui all'articolo 12.

2. In occasione della giornata dell'accoglienza, il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerita a cittadini illustri di origine calabrese che hanno operato nel mondo onorando il nome della Calabria.

Art. 10 (Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 12, nomina l'ambasciatore dei calabresi nel mondo, di seguito denominato ambasciatore, scelto per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse.

2. L'ambasciatore rappresenta l'immagine della regione Calabria nel mondo.

3. L'incarico è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni legate all'incarico.

Titolo III Associazionismo

Art. 11 (Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni)

1. La Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro.

2. Le singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni. La federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.

3. Presso l'ufficio competente è istituito il registro delle associazioni e federazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.

4. Il registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. Per tale scopo, le associazioni e le federazioni iscritte, presentano ogni due anni all'ufficio competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. Le federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al registro. La domanda d'iscrizione deve essere corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) indicazione dell'organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della sede;
- c) copia autenticata dell'estratto libro soci.

6. Le federazioni e le associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi nel mondo di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta di cui all'articolo 12, secondo le modalità di cui all'articolo 13. Ad esse possono essere concessi contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50 per cento della spesa documentata e fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro e, comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.

7. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio:

- a) entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre;
- b) entro il 30 giugno, per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.

8. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione d'ufficio, dalla seguente documentazione:

- a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
- b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o federazione, contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statuari.

9. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione giustificativa in originale.

Titolo IV Organismi

Art. 12 (Consulta regionale dei calabresi nel mondo)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:

- a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 4;
- 7) Argentina 4;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 4;
- 11) Canada 4;
- 12) Australia 4;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;

e) quindici giovani residenti all'estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 1;
- 7) Argentina 1;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 1;
- 11) Canada 1;
- 12) Australia 1;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.

Art. 13 (Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei componenti della Consulta.
3. L'indicazione dei candidati consultori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. La Consulta elegge in seno ad essa un vicepresidente ed il Comitato direttivo di cui all'articolo 17.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura regionale competente per i problemi dell'emigrazione di categoria non inferiore a D.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.
7. Due assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato che deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. La Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.
10. La Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali. I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.
11. La Consulta, d'intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso videoconferenza.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
13. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di voto, in numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della Consulta.

Art. 14 (Compiti della Consulta)

1. La Consulta ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 20, nonché sui relativi criteri d'applicazione;
 - b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel mondo;
 - c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;
 - d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;
 - e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all'articolo 5;
 - f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria calabrese;
 - g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;
 - h) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell'emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

Art. 15 (Bilancio della Consulta)

1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
 - a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;
 - b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;
 - c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.

Art. 16 (Comitato direttivo della Consulta)

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal vicepresidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in seno ad essa, secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all'articolo 17, garantendo la presenza dei giovani e la rappresentanza femminile.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario incaricato della redazione del verbale.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione della presente legge.
5. Il Comitato, in particolare:
 - a) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;
 - b) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
 - c) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative riguardanti le finalità della presente legge;
 - d) redige una relazione annuale sull'attività svolta dai Consultori nell'ambito delle proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di riunione della Consulta.
6. Le sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto del Presidente della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.
7. Il Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Il segretario della Consulta verbalizza le riunioni.

Art. 17 (Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo)

1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:
 - a) un vicepresidente della Consulta;
 - b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno uno per l'Europa, uno per l'America del Nord, uno per l'America del Sud, uno per l'Australia, uno per l'Italia.
2. Per l'elezione del vicepresidente della Consulta e dei componenti del Comitato direttivo, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i Consultori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 18 (Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge da realizzarsi nell'anno successivo.
2. Il Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento.

3. Il Piano annuale, altresì, dispone il riparto di massima della spesa e stabilisce i criteri di attuazione.

Art. 19 (Spese per il funzionamento della Consulta)

1. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle riunioni della stessa e del Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate svolte nell'ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese equiparato a quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente per i dipendenti regionali di cat. D.

2. Agli esperti di cui all'articolo 13, comma 13, spetta un rimborso pari a quello previsto per i Consulori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2018-2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 21 (Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).

2. Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta.

3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.

Art. 22 (Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla l.r. 54/2012 si intendono riferiti alla presente legge, se ed in quanto compatibili.

FAMIGLIA

PUGLIA

DGR 10.4.18, n. 593 Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit”. Approvazione attività formativa “Corso per consulenti e valutatori Family Audit”. (BUR n. 63 del 7.5.18)

Note **PREMESSA**

La Regione Puglia è impegnata nella promozione del benessere delle famiglie, della conciliazione vitalavoro e famiglia-lavoro. L'impegno profuso ha dato vita al processo di costruzione di una Puglia familyfriendly, un territorio dove le famiglie residenti o di passaggio possano trovare un'offerta mirata e di qualità e dove, al contempo, vengano prodotte nuove opportunità di crescita all'intero sistema economico.

Tale processo si estrinseca attraverso iniziative diverse fra cui: 1)l'adozione di un marchio di attenzione regionale “Puglia loves family”, regolarmente registrato presso la CCIA di Bari, per il riconoscimento degli operatori che attuano misure family friendly verso i loro potenziali clienti;

2) l'avvio del percorso di certificazione family audit per le imprese che adottano misure “family-oriented” verso i propri dipendenti. Questo secondo intervento trova riscontro anche a livello

nazionale e la sua applicazione scaturisce da un Accordo fra Dipartimento Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia.

Tale Accordo è stato sancito nella seduta del 3 agosto 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro.

Nell'accordo si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit" attraverso la stipula di appositi accordi di collaborazione tra le singole Regioni con il Dipartimento e con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito Agenzia per la famiglia).

Tali accordi di collaborazione definiscono i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello standard Family Audit nel territorio regionale di riferimento.

Con decreto di data 21 ottobre 2016 del Capo Dipartimento del Dipartimento è stata costituita la Cabina di regia con funzioni di promozione, impulso, coordinamento e monitoraggio del processo di diffusione dello standard Family Audit nel quadro di quanto disciplinato dal sopra citato Accordo.

Nella seduta del 9 novembre 2016 la citata Cabina di Regia ha approvato lo schema-tipo di accordo di collaborazione che deve essere sottoscritto tra il Dipartimento, l'Agenzia per la famiglia e la/le Regione/i interessate alla diffusione nel proprio territorio regionale dello standard Family Audit.

Nella medesima seduta della Cabina di Regia si evidenzia che l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio dei propri adempimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello schema tipo di accordo, ha rappresentato la possibilità di avvalersi dell'ausilio di un proprio ente strumentale qualificato, individuato nella Società Trentino School of Management Srl - tsm - evidenziando che tale Società già collabora con l'Agenzia per la famiglia nella realizzazione della sperimentazione nazionale dello standard sul territorio nazionale, prima e seconda fase, avviata già dal 2010 in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

Con DGR 1415/2017 Regione Puglia ha aderito all'accordo in parola finalizzato all'implementazione del percorso sperimentale "Family Audit" in Puglia, individuando altresì fra le tipologie di intervento un'azione di supporto e accompagnamento per il trasferimento di knowhow dedicato all'implementazione della certificazione Family Audit.

Il trasferimento di knowhow si sostanzia in due attività: una prima fase di formazione di 20 persone residenti in Puglia abilitante alla gestione del processo di certificazione aziendale "Family Audit"; una seconda fase sperimentale in cui i consulenti e valutatori formati promuovono lo standard presso le imprese che possono usufruire, in questa fase, di un cofinanziamento regionale per la redazione del piano di innovazione e l'ottenimento della certificazione.

In data 10/10/2017 Regione Puglia ha aderito all'Accordo per l'avvio delle attività previste, sottoscrivendolo insieme al Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PAT- Agenzia per la famiglia.

In data 12/01/2018 Regione Puglia ha incaricato formalmente PAT- Agenzia per la famiglia, di avviare le attività sottoscrivendo lettera di incarico, Rep. 019978 del 22/1/2018, nella quale si fissano i tempi e le modalità attuative degli interventi. Per la realizzazione dell'attività in parola, Pat-Agenzia per la famiglia si avvale di TSM-Trentino School of Management.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il progetto esecutivo presentato da PAT _Agenzia per la famiglia relativo al Corso di formazione per consulenti e valutatori Family audit (all.1) – a cui si fa rinvio.

GIOVANI

EMILIA-ROMAGNA

DGR7.5.18, n. 656 - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018. (L.R. n. 14/2008 e ss.mm.ii.). (BUR n. 124 del 10.5.18)

Note**PREMESSA**

Con la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, e ss.mm.ii. in particolare al comma 1 dell’art. 2 “Principi ispiratori”, si afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale, l’art. 14 definisce l’ offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative” e l’art. 47 definisce l’ attuazione degli interventi.

Con DGR n. 590/2013 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: "Progetto adolescenza”.

IL RUOLO DEI SOGGETTI PRIVATI

ne ritenuto importante, ai sensi della L.R. n. 14/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare degli articoli sopracitati, definire gli obiettivi generali e specifici per le diverse tipologie di intervento e le modalità di destinazione delle risorse regionali disponibili in spesa corrente a favore di soggetti privati;

IL FINANZIAMENTO

La spesa complessiva è pari ad Euro 600.000,00.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2018. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, e 47 e ss.mm.)”;

EMILIA-ROMAGNA**ASSESSORATO POLITICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE****Servizio Politiche sociali e socio educative****“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI.****OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L’ANNO 2018. (L.R. 14/08 “NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI”, ARTT. 14 e 47 e ss.mm.****Indice****1 PREMESSA****1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali****1.2 Obiettivi generali****2. CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI****2.1 Ambiti di intervento**

- obiettivi specifici
- azioni prioritarie

A. progetti di valenza regionale**B. progetti di valenza territoriale**

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione**2.3 Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione.****2.4 Soggetti beneficiari****2.5 Criteri di spesa****2.6 Procedure per la presentazione delle domande:**

A)termini

B)modulistica e documentazione da allegare alla domanda

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti**2.8 Concessione e liquidazione dei contributi****2.9 Rendicontazione****3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI****Premessa****4.1 Fonte dei dati personali****4.2 Finalità del trattamento****4.3 Modalità di trattamento dei dati****4.4 Facoltatività del conferimento dei dati****4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati****4.6 Diritti dell'Interessato****4.7 Titolare e Responsabile del trattamento****PREMESSA**

L'approvazione della L.R. 14 del 28/07/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", costituisce l'azione della Regione Emilia-Romagna di tradurre in termini concreti i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (L. n. 176/91).

La Legge regionale raccorda tutte le azioni rivolte alle giovani generazioni in una logica di trasversalità ed integrazione tra i vari settori di intervento regionale finalizzata a dare efficienza ai servizi ed agli interventi. La Legge riconosce i bambini, gli adolescenti come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e pone l'obiettivo del perseguimento del loro benessere e pieno sviluppo come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. Le giovani generazioni sono quindi considerate come "cittadini in crescita" con diritti propri e la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita, in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione, un'offerta di opportunità adatta alle varie età ed esigenze e servizi di facile accesso, disposti all'ascolto, accoglienti, flessibili e prossimi ai luoghi di vita.

L'attenzione all'adolescenza come età complessa con caratteristiche specifiche che occorre conoscere e riconoscere e porre in attenzione, è una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento.

Questa attenzione, già richiamata nella programmazione territoriale ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza", con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

Le linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita dei preadolescenti e degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età.

In particolare, il "Progetto Adolescenza" promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in ambito aziendali/provinciali e distrettuale.

Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi.

Fondamentali sono quindi:

- la conoscenza e l'interpretazione dei cambiamenti negli stili di vita degli adolescenti, perseguibili sia con la lettura continuativa dei dati provenienti dai sistemi informativi, sia con il confronto tra professionisti, l'aggiornamento professionale e l'attuazione di indagini specifiche su temi emergenti;
- la risposta “di comunità”: una comunità educante che si faccia carico nel suo insieme della promozione di condizioni di crescita e maturazione in un contesto sociale sano ed inclusivo (attenzione ai contesti e agli stili di vita dei ragazzi, come singoli e come gruppi ed al sistema delle loro relazioni con coetanei e familiari; sostegno dell'azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; promozione di modalità di comunicazione e relazione con i preadolescenti e gli adolescenti adeguate, anche attraverso le nuove tecnologie);
- la forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza: Sistema scolastico, Enti Locali, Aziende Sanitarie e tra i servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari e del tempo libero (religiosi, culturali, sportivi ecc.);
- l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi di promozione, prevenzione, sostegno e cura;
- la diffusione dell'approccio di prossimità (presenza nei luoghi di vita e affiancamento degli adolescenti);
- il sostegno alle competenze genitoriali.

Anche il Piano regionale della prevenzione 2015-2018 contiene numerosi obiettivi che riguardano l'adolescenza.

Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, nelle schede d'intervento riguardanti le Politiche per la riduzione delle disuguaglianze e la promozione della salute e le Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini, prevede interventi che hanno come destinatari diretti o indiretti gli adolescenti. In particolare tra le schede attuative del Piano, che discendono dagli obiettivi strategici del Piano e sono caratterizzate da un approccio trasversale per l'integrazione, è presente una specifica scheda sul Progetto Adolescenza.

In continuità con il progetto Adolescenza è in via di predisposizione un Piano Adolescenza, che sottolinea l'importanza fondamentale della costruzione di un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti, in cui si condivida anche la responsabilità sociale degli interventi che si intendono realizzare.

Per quanto riguarda la programmazione il Piano Adolescenza potrà prevedere diversi ambiti principali di progettazione, tra i quali:

- L'ascolto attivo degli adolescenti e del mondo degli adulti: genitori, insegnanti, allenatori sportivi - l'intercettazione e l'accoglienza di segnali di disagio presenti nel contesto scolastico e nella comunità, con interventi educativi di sostegno e di promozione della coesione sociale e dell'accompagnamento alla genitorialità;
- la cittadinanza attiva: il coinvolgimento diretto degli adolescenti alle scelte che li riguardano e la promozione di forme di cittadinanza attiva, il servizio civile, l'alternanza scuola lavoro all'interno di un quadro formativo/conoscitivo di funzionamento dell'ente e partecipativo, la conoscenza e l'uso consapevole delle nuove tecnologie e la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- il prendersi cura e i percorsi di cura.

1.2 Obiettivi generali

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente provvedimento che si intendono perseguire sono:

- a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione e promuovendo l'equilibrio territoriale;

- b) incentivare le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;
- c) rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani nei seguenti settori di intervento:
 - – socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti, adolescenti e giovani promosse da soggetti privati, qualificando gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
 - – cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei preadolescenti, adolescenti e giovani per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto di appartenenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi regionali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal sostegno alle iniziative promosse negli ambiti di cui sopra da soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati al successivo punto 2.4 e da enti locali e le loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, attraverso contributi per attività di spesa corrente.

A seguito di quanto sopraindicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli articoli n. 14 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure.

2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO

2.1 Ambiti di intervento

In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle giovani generazioni, la Regione intende valorizzare il ruolo dei soggetti privati senza fini di lucro presenti sul territorio che operano per:

- • favorire il riconoscimento dei preadolescenti, degli adolescenti e giovani, lo sviluppo delle loro competenze, la realizzazione individuale e la socializzazione,
- • promuovere benessere per loro e coesione sociale per la comunità di appartenenza anche attraverso l'assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, con particolare attenzione sia alle azioni volte alla promozione del benessere, sia alle azioni volte a contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e ogni altra forma di discriminazione. – sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico o emarginazione, anche con attenzione ai giovani caregiver;
- – promuovere l'offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, (anche oratoriali e/o scoutistiche) valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul territorio e favorendo il loro radicamento;
- – promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l'educazione tra pari in modo da valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni;
- – promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari;
- – sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento genitori, insegnanti, educatori, allenatori.

Obiettivi specifici sono:

Azioni prioritarie

Le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere sono:

– **A. progetti di valenza regionale**, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori;

– **B. progetti di valenza territoriale** (di dimensione comunale o distrettuale), promossi da soggetti privati senza fini di lucro (meglio individuati al successivo punto 2.4), relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di sistematicità, radicamento territoriale e innovazione.

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti privati, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 600.000,00 sono allocate sui Capitoli 71564 e 71562 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 e 2019.

Con riferimento alle risorse finanziarie sopraindicate, esse verranno destinate nel modo seguente:

- 200.000,00 Euro al sostegno dei progetti di valenza regionale;
- 400.000,00 Euro al sostegno dei progetti di valenza territoriale.

2.3. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Con riferimento ai **progetti di valenza territoriale**, al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento e sulla base delle risorse disponibili a livello regionale sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale (come indicato nella tabella sottoriportata), attraverso la definizione di **budget distrettuali**, determinati in rapporto alla popolazione in età **11-24 anni** residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2017;

Si stabilisce dunque che, in base al criterio della popolazione 11/24 anni residente in ogni distretto, verranno individuate cinque fasce sulla base delle quali saranno distribuiti i contributi come sotto indicato:

- fino a 6.000 residenti in classe di età 11/24 anni verrà assegnato un contributo ad un solo progetto per distretto;
- da 6.001 a 10.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a due progetti per distretto;
- da 10.001 a 15.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a tre progetti per distretto;
- da 15.001 a 25.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a quattro progetti per distretto;
- oltre i 25.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a cinque progetti per distretto.

Nel caso in cui in un distretto non venisse presentato alcun progetto o ne venissero presentati per un importo inferiore a quello attribuito allo stesso, le risorse rimanenti non verranno assegnate;

I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente Tabella 1.

Tabella	1	Comune e altro	Popolazione 11 -	Numero progetti	Riparto
Ambiti	Ente capofila		24	finanziabili per	400.000,00 Euro
distrettuali				distretto	
Distretto Ponente	Comune Castel Giovanni	di San	9.360	2	8.794,82
Distretto Città di Piacenza	Comune Piacenza	di	12.724	3	11.955,69
Distretto Levante	Comune Fiorenzuola D'Arda	di	12.941	3	12.159,59

Distretto Parma	Comune Parma	di	27.153	5	25.513,44
Distretto Fidenza	Comune Fidenza	di	12.916	3	12.136,10
Distretto Valli Taro e Ceno	Unione Comuni Taro e Ceno	dei Valli	4.946	1	4.647,34
Distretto Sud Est	Comune Langhirano	di	9.409	2	8.840,86
Distretto Montecchio Emilia	Unione comuni Val d'Enza		8.460	2	7.949,16
Distretto Reggio Emilia	Comune Reggio Emilia	di	31.167	5	29.285,06
Distretto Guastalla	Unione Reggiana	Bassa	9.551	2	8.974,28
Distretto Correggio	Unione Comuni Pianura Reggiana		7.762	2	7.293,31
Distretto Scandiano	Unione Secchia	Tresinaro	10.885	3	10.227,73
Distretto Castelnuovo ne' Monti	Comune Castelnuovo Monti	di ne'	3.772	1	3.544,39
Distretto Carpi	Unione D'Argine	Terre	13.618	3	12.795,71
Distretto Mirandola	Unione Comuni Modenesi Nord	Area	10.711	3	10.064,24
Distretto Modena	Comune Modena	di	23.508	4	22.088,53
Distretto Sassuolo	Unione comuni Distretto Ceramico	dei del	16.141	4	15.166,37
Distretto Pavullo nel Frignano	Unione Comuni Frignano	dei del	4.993	1	4.691,51

DGR 7.5.18, n. 657 - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del territorio della Città Metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018. (L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. e L.R.n. 14/2008 e ss.mm.ii.)(n. BUR 124 del 10.5.18)

Note

Con la L.R. n. 2/2003 sono state dettate “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” e ss.mm.ii., e con la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e ss.mm.ii., in particolare, al comma 1 dell’art. 2 “Principi ispiratori”, si afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale.

In particolare l'art. 14 definisce l' "Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative" e l'art. 47 l' "Attuazione degli interventi".

Con DGR n. 590/2013 sono state approvate le "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: "Progetto adolescenza".

Viene ritenuto importante, ai sensi della L.R. n. 14/2008 e in particolare degli articoli sopraccitati, definire gli obiettivi generali e specifici per le diverse tipologie di intervento e le modalità di destinazione delle risorse regionali disponibili in spesa corrente a favore di soggetti privati e di enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

IL RUOLO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA ED OL TERZO SETTORE

La regione Emilia-Romagna ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna il progetto "I grandi assenti del welfare. Nuove politiche per i giovani e gli adolescenti in Provincia di Bologna" il cui obiettivo è la promozione di interventi e iniziative a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani dagli 11 ai 24 anni, da parte di associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), cooperative sociali, oratori ed enti ecclesiastici ed enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

Il progetto sopraccitato ha ottenuto il benestare della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna che ha previsto l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di un contributo di euro 750.000,00 che verranno suddivisi su due annualità: euro 375.000,00 per l'annualità 2017/2018 e euro 375.000,00 per l'annualità 2018/2019;

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani" promossi da soggetti privati ed enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni" e ss.mm.)";

Allegato A)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO POLITICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizio Politiche sociali e socio educative

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

1 PREMESSA

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

1.2 Obiettivi generali

2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

2.1 Ambiti di intervento

- obiettivi specifici
- azioni prioritarie

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

2.3 Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione.

2.4 Soggetti beneficiari

2.5 Criteri di spesa

2.6 Procedure per la presentazione delle domande:

A)termini

B) modulistica e documentazione da allegare alla domanda

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

2.9 Rendicontazione

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Premessa

4.1 Fonte dei dati personali

4.2 Finalità del trattamento

4.3 Modalità di trattamento dei dati

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità i Responsabili o Incaricati

4.6 Diritti dell'Interessato

4.7 Titolare e Responsabile del trattamento

1 PREMESSA

Il principale obiettivo del progetto “I grandi assenti del welfare. Nuove politiche per i giovani e gli adolescenti in Provincia di Bologna” anche per l’annualità 2018/2019 è quello di rafforzare e sostenere le azioni a favore delle giovani generazioni, creando e favorendo condizioni di benessere all’interno delle comunità e dei contesti in cui vivono gli adolescenti e i giovani.

Occorre favorire e supportare le azioni di ambito socioeducativo presenti nei territori che abbiano come focus specifico la formazione, l’orientamento, l’ascolto delle giovani generazioni, la promozione del successo formativo, attraverso laboratori di formazione, di sviluppo delle competenze, di promozione dell’aggregazione sociale, etc.,

Ugualmente importante è necessario incoraggiare le azioni che favoriscono il protagonismo degli adolescenti e i giovani nelle loro comunità e il riconoscimento del loro ruolo nella società.

L’attenzione all’adolescenza come età complessa con proprie caratteristiche e specifici bisogni che occorre conoscere e riconoscere è, infatti, una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento, già richiamata nella programmazione territoriale e che ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”, con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

L’idea fondamentale del progetto anche per il 2018/2019 è quindi quello di proseguire porre l’attenzione sui preadolescenti, adolescenti e giovani, promuovendo specifiche iniziative da parte di associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), cooperative sociali, oratori, enti ecclesiastici ed enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

L’ambito di riferimento è infatti il territorio della città metropolitana di Bologna, territorio in cui è rilevante il numero di giovanissimi a rischio di esclusione (abbandoni scolastici, isolamento e dipendenza dai social network, ludopatia, alienazione).

L’approvazione della L.R. 14 del 28/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, costituisce l’azione della Regione Emilia-Romagna di tradurre in termini concreti i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (L. n. 176/91).

La Legge regionale raccorda tutte le azioni rivolte alle giovani generazioni in una logica di trasversalità ed integrazione tra i vari settori di intervento regionale finalizzata a dare efficienza ai servizi ed agli interventi. La Legge riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani, come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e pone l’obiettivo del perseguimento del loro benessere e pieno sviluppo come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. Le giovani generazioni sono quindi

considerate come “cittadini in crescita” con diritti propri e la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita, in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione, un’offerta di opportunità adatta alle varie età ed esigenze e servizi di facile accesso, disposti all’ascolto, accoglienti, flessibili e prossimi ai luoghi di vita.

Inoltre è stata recentemente introdotta un’integrazione al testo di legge in cui la Regione promuove l’educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell’uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l’educazione alla comprensione e all’uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo

L’attenzione all’adolescenza come età complessa con caratteristiche specifiche che occorre conoscere e riconoscere e porre in attenzione, è una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento.

Questa attenzione, già richiamata nella programmazione territoriale ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”, con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

In particolare, il “Progetto Adolescenza” promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in ambito aziendali/provinciali e distrettuale.

Le linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita dei preadolescenti e degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età.

Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all’accesso ai servizi.

Fondamentali sono quindi:

- la conoscenza e l’interpretazione dei cambiamenti negli stili di vita degli adolescenti, perseguibili sia con la lettura continuativa dei dati provenienti dai sistemi informativi, sia con il confronto tra professionisti, l’aggiornamento professionale e l’attuazione di indagini specifiche su temi emergenti;
- la risposta “di comunità”: una comunità educante che si faccia carico nel suo insieme della promozione di condizioni di crescita e maturazione in un contesto sociale sano ed inclusivo (attenzione ai contesti e agli stili di vita dei ragazzi, come singoli e come gruppi ed al sistema delle loro relazioni con coetanei e familiari; sostegno dell’azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; promozione di modalità di comunicazione e relazione con i preadolescenti e gli adolescenti adeguate, anche attraverso le nuove tecnologie);
- la forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza: Sistema scolastico, Enti Locali, Aziende Sanitarie e tra i servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari e del tempo libero (religiosi, culturali, sportivi ecc.);
- l’integrazione e l’armonizzazione degli interventi di promozione, prevenzione, sostegno e cura;
- la diffusione dell’approccio di prossimità (presenza nei luoghi di vita e affiancamento degli adolescenti);
- il sostegno alle competenze genitoriali.

Anche il Piano regionale della prevenzione 2015-2018 contiene numerosi obiettivi che riguardano l’adolescenza.

Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, nelle schede d’intervento riguardanti le Politiche per la riduzione delle disuguaglianze e la promozione della salute e le Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini, prevede interventi che hanno come destinatari diretti o indiretti gli adolescenti. In particolare tra le schede attuative del Piano, che discendono

dagli obiettivi strategici del Piano e sono caratterizzate da un approccio trasversale per l'integrazione, è presente una specifica scheda sul Progetto Adolescenza.

In continuità con il progetto Adolescenza è in via di predisposizione un Piano Adolescenza, che sottolinea l'importanza fondamentale della costruzione di un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti, in cui si condivida anche la responsabilità sociale degli interventi che si intendono realizzare.

Per quanto riguarda la programmazione il Piano Adolescenza potrà prevedere diversi ambiti principali di progettazione, tra i quali:

- l'ascolto attivo degli adolescenti e del mondo degli adulti: genitori, insegnanti, allenatori sportivi - l'intercettazione e l'accoglienza di segnali di disagio presenti nel contesto scolastico e nella comunità, con interventi educativi di sostegno e di promozione della coesione sociale e dell'accompagnamento alla genitorialità;
- la cittadinanza attiva: il coinvolgimento diretto degli adolescenti alle scelte che li riguardano e la promozione di forme di cittadinanza attiva, il servizio civile, l'alternanza scuola lavoro all'interno di un quadro formativo/conoscitivo di funzionamento dell'ente e partecipativo, la conoscenza e l'uso consapevole delle nuove tecnologie e la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- il prendersi cura e i percorsi di cura.

1.2 Obiettivi generali

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente provvedimento che si intendono perseguire sono:

- A. realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione e promuovendo l'equilibrio territoriale;
- B. incentivare le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;
- C. rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani nei seguenti settori di intervento:
 - socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti, adolescenti e giovani promosse da soggetti privati e/o pubblici, qualificando gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
 - cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei preadolescenti, adolescenti e giovani per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto di appartenenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi regionali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal sostegno alle iniziative promosse negli ambiti di cui sopra da soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati al successivo punto 2.4 e da enti locali e le loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, attraverso contributi per attività di spesa corrente.

A seguito di quanto sopra indicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli articoli n. 14 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure.

2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

2.1 Ambiti di intervento

In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle giovani generazioni, la Regione intende valorizzare il ruolo dei soggetti presenti sul territorio che operano per:

- favorire il riconoscimento dei preadolescenti, degli adolescenti e giovani, lo sviluppo delle loro competenze, la realizzazione individuale e la socializzazione,
- promuovere benessere per loro e coesione sociale per la comunità di appartenenza anche attraverso l'assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, con particolare attenzione sia alle azioni volte alla promozione del benessere, sia alle azioni volte a contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e ogni altra forma di discriminazione. – sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico o emarginazione, anche con attenzione ai giovani caregiver;
- – promuovere l'offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, (anche oratoriali e/o scoutistiche) valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul territorio e favorendo il loro radicamento;
- – promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l'educazione tra pari in modo da valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni;
- – promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari;

Obiettivi specifici sono:

- sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento genitori, insegnanti, educatori, allenatori..

Azioni prioritarie

In relazione agli obiettivi di cui sopra, le azioni che la regione intende quindi sostenere per i progetti presentati dai soggetti privati senza fini di lucro (meglio individuati al successivo punto 2.4) e dagli enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna sono le seguenti: attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di sistematicità, radicamento territoriale e innovazione.

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti privati senza fine di lucro e da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 401.350,00 e sono allocate sui Capitoli 57163, 57161, 57159 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 e 2019;

Con riferimento alle risorse finanziarie sopraindicate, esse verranno destinate nel modo seguente:

- quanto ad euro 215.400,00 a sostegno dei progetti presentati da enti privati senza scopo di lucro;
- quanto ad euro 185.950,00 a sostegno dei progetti presentati da enti locali e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna.

2.3. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Con riferimento ai progetti, al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento e sulla base delle risorse disponibili a livello regionale sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale, attraverso la definizione di **budget distrettuali**, determinati in rapporto alla popolazione in età **11-24 anni** residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2017;

Si stabilisce dunque che, in base al criterio della popolazione 11/24 anni residente in ogni distretto, verranno individuate cinque fasce sulla base delle quali saranno distribuiti i contributi come sotto indicato:

- • fino a 8.000 residenti in classe di età 11/24 anni verrà assegnato un contributo a quattro progetti per distretto;
- • da 8.001 a 15.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a sei progetti per distretto;
- • da 15.001 a 20.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a otto progetti per distretto;
- • da 20.001 a 40.000 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a dodici progetti per distretto;
- • da 40.001 residenti in classe di età 11/24 anni verranno assegnati i contributi a venti progetti per distretto.

Nel caso in cui in un distretto non venisse presentato alcun progetto o ne venissero presentati per un importo inferiore a quello attribuito

- - relativamente agli **enti privati** esclusivamente i seguenti soggetti: le Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.; le Organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.; le Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206."
- allo stesso, le risorse rimanenti non verranno assegnate;

I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente Tabella 1.

Ambiti distrettuali	Comune e altro Ente capofila	popolazione e 11 -24	Numero massimo di progetti finanziabili per distretto	Riparto Euro	RIPARTO ENTI PRIVATI EURO	RIPARTO ENTI LOCALI EURO
				401.350,00	215.400,00	185.950,00
Distretto Pianura Ovest	Unione terre d'acqua	10.603,00	6	35.811,17	19219,45	16.591,72
Distretto Pianura Est	Unione Reno Galliera	19.944,00	8	67.360,00	36.151,35	31.208,65
Distretto Reno, Lavino, Samoggia	Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia	13.638,00	6	46.061,78	24.720,85	21.340,93
Distretto Città di Bologna	Comune di Bologna	41.706,00	20	140.860,23	75.598,09	65.262,14
Distretto Imola	Nuovo circondario Imolese	16.923,00	8	57.156,70	30.675,35	26.481,35
Distretto dell'Appennino Bolognese	Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese	6.597,00	4	22.281,07	11.958,00	10.323,07
Distretto	Comune di	9.421,00	6	31.819,05	17.076,91	14.742,14

San Lazzaro di Savena	San Lazzaro di Savena				
Totale	118.832,00	58	401.350,00	215.400,00	185.950,00

LOMBARDIA

D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6305 - Rettifica del decreto n. 5442 del 14 aprile 2018 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni»(BUR n. 19 del 10.5.18)

Note

.Viene approvato, , quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato 1 , avente per oggetto »Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni»

La dirigente

Marina Matucci

NB

PER L'ALLEGATO SI FARINVIO ALLA LEYURA INTEGRALE DEL TESTO

IMMIGRATI

EMILIA-ROMAGNA

DD 8.5.18, n. 6629 - Approvazione invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'Azione 01 dell'avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - OS2 Integrazione/migrazione legale - ON2 Integrazione - Consolidamento piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Impact: decreto dell'1/3/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. BUR n. 123 del 10.5.18)

Note

La normativa di riferimento connette sia gli interventi regionali concernenti l'istruzione, (L.R. n. 12/2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss. mm. e ii.;, L.R. n. 5/20011, n. 5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss. mm. e ii) sia quelli relativi all'occupazione (L:R: N. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm. e ii.), sia infine agli immigrati, secondo il programma FAMI, che ha adottato l'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020– OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, IMPACT.

Il sopra richiamato Avviso:

- ha per oggetto la realizzazione di Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia;
- individua nelle Regioni e nelle Province Autonome i soggetti ammessi a presentare un unico piano d'intervento, la cui struttura si dovrà articolare nelle quattro azioni ammissibili dallo stesso Avviso;
- definisce in analogia ed in una strategia di forte continuità con l'avviso precedente del 15.04.2016, le attività relative alle quattro linee d'azione da realizzare secondo modalità sinergiche di intervento tra Amministrazione centrale e Regioni. Tali linee d'azioni declinate dall'art. 5.2, si riferiscono ai seguenti ambiti:

- Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”;
 - Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”;
 - Azione 03 “Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”;
 - Azione 04 “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni”;
- stabilisce che i destinatari finali delle attività siano i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia ivi compresi i richiedenti asilo;
 - prevede di destinare alla Regione Emilia-Romagna, senza obbligo di co-finanziamento, complessivi **2.574.000,00 Euro**, da ripartire fra le quattro Azioni ammissibili in relazione ai target di beneficiari previsti dover essere raggiunti;
 - intende promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati e pertanto prevede che le Regioni possano individuare, quali Partner di progetto, diverse tipologie di soggetti pubblici e privati con la precisazione che questi ultimi, fatta eccezione per gli Enti e Società regionali strumentali, devono svolgere attività senza scopo di lucro e, qualora organizzati in forma di società cooperativa o consortile, devono avere finalità mutualistica;
 - stabilisce che “in caso di partenariato con organismi di diritto privato ed al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati”;
 - definisce nel 31 maggio 2018 la scadenza per la presentazione dei Piani di intervento regionali e nel 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le azioni previste dal Piano medesimo debbono essere concluse;
 - definisce altresì la modulistica e le modalità per la presentazione dei suddetti Piani di intervento regionali che prevede la predisposizione di una Convenzione di Sovvenzione unica da sottoscrivere fra l’Amministrazione Regionale Capofila e l’Autorità Delegata del FAMI, successivamente all’effettiva approvazione del Piano di intervento regionale.
- Viene approvato l’**Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all’Azione 01 dell’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Consolidamento Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Decreto dell’1/3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**”, Allegato 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le manifestazioni di interesse presentate in risposta all’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini in questo riportati;
 3. di stabilire che la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui all’Allegato 1), verrà effettuata dal Servizio “Programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza”, della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa.;

PIEMONTE

DGR 13.4.18, n. 6-6730 Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 (IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi con Politiche a Azioni Coprogettate sul Territorio. Disposizioni per la candidatura della Regione Piemonte. (BUR n. 18 del 3.5.18)

Notr

Viene presentata la candidatura, in qualità di Soggetto Capofila del Piano di intervento, all'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche a Azioni Coprogettate sul Territorio.

MINORI**PIEMONTE**

DGR 20.4.18, n. 11-6760 - L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561.(BUR n. 19 del 10.5.18

Note

Vengono approvati in attuazione dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 3/15, i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori, così come specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Allegato 1**Centri e servizi di vacanza per minori***Definizione analitica*

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitarie per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Destinatari

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato nel presente atto.

La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti. Nel caso in cui tale numero sia superato occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore alla capacità ricettiva suddetta (100 posti).

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.

*Strutture e aree dei centri di vacanza**Requisiti generali*

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell'immobile dovrà essere dichiarata nella SCIA, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente.

L'attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d'uso definita da specifici norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell'adattabilità (rif. D.P.R.503/1996 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.

Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali.

In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

Centri di vacanza diurni

I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

Oltre ai requisiti generali sopra detti l'immobile o l'area ospitante il centro di vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e dei seguenti servizi igienici ad uso esclusivo:

- almeno due fino a 50 utenti,
- almeno tre fino a 100 utenti;
- almeno uno ogni 50 utenti oltre i 100 utenti in aggiunta ai suddetti.

Centri di vacanza con pernottamento

Il centro di vacanza con pernottamento può essere avviato esclusivamente nelle strutture specificatamente attivate come:

- strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 3 agosto 2017, n. 13 e successivo regolamento di attuazione;
- aziende alberghiere di cui alla L.R. n. 3 del 11.03.2015 e D.P.G.R. n. 9/R del 15.05.2017;
- aziende agrituristiche di cui alla L.R. n. 2 del 23.02.2015 e D.P.G.R. n. 1/R del 01.03.2016 e s.m.i.,
- strutture ricettive montane di cui alla L.R. n. 8 del 18.02.2010 e D.P.G.R. n. 1/R del 11.03.2011 (in particolare i rifugi escursionistici);
- complessi ricettivi all'aperto di cui alla L.R. n. 54 del 31.08.1979 e s.m.i..

Requisiti per l'esercizio dei Servizi di vacanza

L'avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da trasmettere al comune territorialmente competente.

La segnalazione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste, secondo la modulistica, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale, che verrà predisposta dalla Direzione Coesione Sociale con successivo atto dirigenziale.

Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dei D.P.R. 447/98 e 440/2000, tranne nel caso in cui venga attivato un Centro di vacanza che preveda attività di ristorazione che necessiti di presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all'Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Torino che esercitano l'attività di vigilanza ciascuno per il territorio di competenza.

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata, entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio, che la trasmetterà tempestivamente ai soggetti titolari della funzione di vigilanza.

Nel caso in cui il titolare del servizio di vacanza, responsabile del corretto funzionamento del servizio ai fini dell'attivazione dello stesso, sia il Comune stesso sul cui territorio insiste il centro di vacanza, quest'ultimo provvede a trasmettere la suddetta segnalazione certificata di inizio attività direttamente all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza.

Nel caso in cui il centro di vacanza sia organizzato dal Comune di Torino (che per il suo ambito territoriale esercita l'attività di vigilanza), la suddetta segnalazione certificata di inizio attività deve

essere trasmessa al servizio vigilanza dello stesso Comune di Torino ai sensi della legge regionale n.1/2004.

Personale

La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori;
 - un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori;
 - personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.
- In caso accedano al servizio anche minori di età 3 - 6 anni, dovrà essere prevista, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa, in possesso di titolo tra quelli previsti dall'art. 4 dell'Allegato A della DGR n. 20-6732 del 25.11.2013, ogni 8 minori di età 3 - 6 anni eventualmente presenti; nel caso in cui il centro di vacanza sia destinato in modo esclusivo a tali minori i requisiti di personale sono quelli previsti dalla DGR n. 31-5660 del 16.04.2013 per i centri di custodia oraria.

Al fine di garantire l'appropriatezza dell'intervento, l'inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso dovrà essere previsto, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali degli stessi.

Il centro di vacanza non può essere destinato in modo esclusivo a minori disabili.

Fatto salvo quanto previsto per i minori disabili ed i minori di età inferiore a 6 anni, per svolgere il ruolo di operatore dei servizi di vacanza non occorre avere titoli specifici o qualifiche; sono comunque privilegiati educatori professionali, animatori culturali e sportive insegnanti.

Per tutta la durata del servizio di vacanza gli operatori devono essere sempre presenti secondo la dotazione sopra indicata.

Nel caso di servizio di vacanza con pernottamento durante la notte occorre che siano presenti almeno 2 operatori fino a 50 minori e almeno 3 operatori da 51 minori e oltre, rispettando la distribuzione fra maschi e femmine.

Centri di vacanza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

La ristorazione in ambito dei centri di vacanza, in quanto forma di preparazione e somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è un'attività soggetta a notifica e successiva registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n.852/2004.

L'obbligo di presentazione della SCIA per queste strutture è legato all'esistenza di un'attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione. E' altresì obbligatoria la presentazione di SCIA anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multirazioni forniti da Ditte registrate.

Per le tipologie di attività che sono soggette alla presentazione di SCIA, occorre seguire l'iter amministrativo applicato nei Comuni/ASL di riferimento, presentando al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL competente per territorio la documentazione richiesta per ogni fattispecie.

Sono invece escluse dalla presentazione di SCIA le forme di ristorazione riconducibili all'autoconsumo familiare, (esempio genitore che partecipa al centro oppure volontari del gruppo che partecipano alla vita del centro) o quelle che si avvalgono di forme di ristorazione già autorizzate.

In ogni caso i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti devono essere adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche.

Sicurezza e copertura assicurativa

Il titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

Vigilanza e controllo

L'attività dei servizi di vacanza è soggetta a vigilanza e controllo da parte delle competenti Commissioni di vigilanza delle ASL e del Comune di Torino, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

La vigilanza è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 26 e seg. della legge regionale 1/2004.

Rilevazioni statistiche

Al fine di poter disporre di informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in capo alla Regione, si ritiene opportuno raccogliere i dati relativi alle attività intraprese.

A tal fine le AASSLL ed il Comune di Torino provvederanno a trasmettere annualmente alla Direzione Coesione Sociale – Settore “Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti”, anche in via telematica, l'elenco dei centri di vacanza che sono stati attivati nei rispettivi territori.

Informazione all'utenza

I soggetti gestori dei servizi di vacanza per minori, al fine di consentire un'adeguata informazione del servizio offerto, avranno cura di informare i genitori in merito alle regole di funzionamento del servizio, nonché di tenerle affisse presso il centro, specificando:

- l'utenza alla quale è destinato il servizio
- il numero massimo dei minori accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d'età o per orari o periodi
- i criteri di accesso e la documentazione richiesta
- orari di apertura e chiusura- orario pasti
- il luogo /i luoghi dove si svolgerà il servizio
- modalità del funzionamento del servizio
- prestazioni e servizi forniti agli utenti
- tariffe applicate
- regole di comportamento dei fruitori e del personale
- programmazione delle attività che verranno svolte, calendario e orario delle attività differenziate per fasce d'età
- il nominativo del responsabile del servizio- organigramma del personale
- numeri utili
- ogni altra informazione utile ai genitori.

Deve essere predisposto un registro dei minori iscritti e un registro giornaliero dei minori frequentanti.

NON AUTOSUFFICIENTI

PUGLIA

L.R.30.4.18, n. 18 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale) (BUR n. 61 del 3.5.18)

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale), la lettera c) del comma 1, è abrogata.

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 3 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a carico integrale del servizio sanitario regionale;”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente: a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.”; c) il comma 4 è abrogato; d) al comma 5 le parole alfanumeriche: “commi 1, 2, 3, e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, e 3”; e) al comma 6 le parole alfanumeriche: “commi 1, 2, 3, 4 e 5”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3 e 5”.

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 53/2017

1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Gestione diretta

1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.

2. Per gestione diretta s'intende l'utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.

3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge.

4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).”.

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 6 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: “tre” è sostituita con la seguente: “due”; b) al comma 1, le parole: “e alla bassa”, sono soppresse.

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 7 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, le parole: “e Residenza sociale di assistenza e accoglienza (RSAA)”, sono soppresse, e dopo le parole: “ad alta”, la virgola è sostituita dalla congiunzione: “e”; alla medesima lettera a), dopo le parole: “a media”, sono soppresse le seguenti: “e a bassa”; b) alla lettera c) del comma 1, le parole: “e bassa”, sono soppresse, e tra le parole: “ad alta” e “a media”, la virgola è sostituita dalla congiunzione “e”.

Art. 6 Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.”.

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 26 aprile 2018, n. G05488 - Integrazione alla Determinazione della Regione Lazio n. G00257 del 13 gennaio 2017. Approvazione del documento inerente: "Criteri per l'accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva – UDGEE(Codice 75)".. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

Note

Viene approvato il documento allegato, denominato “Criteri per l'accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva – UDGEE (Cod. 75)”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

“Criteri per l'accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva - UDGEE (Cod. 75)”

Ad integrazione della Determinazione della Regione Lazio N. G00257 "Criteri per l'accesso alle strutture di ricovero riabilitativo intensivo di pazienti in età pediatrica" del 13 gennaio 2017 tenuto conto di quanto già previsto dal DCA U00159 “Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"” del 13 maggio 2016, nel presente documento vengono maggiormente dettagliati i criteri di accesso in regime di ricovero ordinario alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva (UDGEE, Codice 75).

L'UDGEE si occupa di soggetti in età evolutiva con esiti di patologie congenite o acquisite che si esprimono con gravi menomazioni sensoriali, motorie, neuropsicologiche e comportamentali anche associate a patologie internistiche. L'età evolutiva costituisce un'importante condizione di aggravamento e complessità dell'impegno assistenziale e clinico-riabilitativo, in relazione all'imaturità complessiva ed in special modo a quella del sistema nervoso, ed al rischio di uno sviluppo patologico in ambito somatico, motorio, sensoriale, cognitivo e psicologico.

In particolare, vanno inviati ad UDGEE soggetti che necessitano di interventi valutativi e riabilitativi che, per la criticità clinico-assistenziale, non sono realizzabili presso strutture riabilitative a minore complessità (codice 56). I minori che accedono possono provenire da reparti per acuti o dal domicilio. Nella UDGEE sono richieste competenze multi-specialistiche, l'assistenza infermieristica di una Unità Sub-intensiva, il monitoraggio continuativo dei parametri vitali, almeno 3 ore di trattamento riabilitativo quotidiano, un supporto psicologico al bambino e alla famiglia. Per le peculiarità proprie di questa tipologia di pazienti i programmi riabilitativi definiti all'interno del Progetto Riabilitativo Individuale possono avvenire solo in regime di ricovero ordinario.

L'UDGEE-Codice 75 eroga attività di riabilitazione intensiva di alta specialità, che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificamente formato al trattamento delle menomazioni più gravi e delle disabilità più complesse. Rappresenta un centro a valenza sovra-aziendale e/o regionale, strettamente integrato nella rete complessiva dei servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali di prossimità, con i quali deve raccordarsi per seguire il bambino disabile nel proprio ambiente di vita garantendo il completamento del progetto riabilitativo

secondo specifici programmi.

A differenza delle Unità di neuro-riabilitazione adulti Codice 75, nella UDGEE possono essere assistiti minori con patologie che afferiscono, oltre che all'MDC1, anche all'MDC 8 (Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico e connettivo), MDC 10 (Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali) e MDC 19 (Malattie e disturbi mentali). Per questi tre MDC l'appropriatezza dei ricoveri in UDGEE, oltre alla presenza documentata in cartella clinica di gravi menomazioni sensoriali, motorie, neuropsicologiche e comportamentali, deve essere motivata dalla presenza di:

- patologie dell'apparato muscoloscheletrico e connettivo coesistenti con disfagia, stenosi esofagea, insufficienza respiratoria cronica o insufficienza polmonare (MDC 8);
- malattie metaboliche quali glicogenosi, lipidosi, mucopolisaccaridosi, fenilchetonuria, fibrosi cistica o malattie rare a base metabolica attualmente non diagnosticabili (MDC10);
- ritardi specifici dello sviluppo (codice ICD9-CM 315), ad esclusione di quelle condizioni riconosciute appropriate per l'accesso a trattamenti riabilitativi estensivi e di mantenimento in regime non residenziale ambulatoriale (DCA n. 731/2005- Allegato 10), ritardo mentale grave o profondo (cod. ICD9-CM 318.1-2) e ipercinesia con ritardo dello sviluppo (cod. ICD9-CM 314.1) (MDC19).

Il reparto UDGEE deve essere collocato in una struttura ospedaliera in cui siano presenti reparti per acuti di specialità pediatrica (ad es. terapia intensiva neonatale, terapia intensiva pediatrica, ortopediatria pediatrica, neurochirurgia pediatrica).

ACCESSO DA REPARTO PER ACUTI

Criteri clinici generali ed etiologici

- 1) Gravi disabilità dell'età evolutiva
- 2) Disabilità e menomazioni caratterizzate da:
 - complessità e gravità, conseguenti a condizioni morbose pre, peri, o post natali;
 - sindromi genetiche e dismetaboliche;
 - cerebrolesioni acquisite (traumatiche, ipossiche, neoplastiche, infettive e infiammatorie, vascolari);
 - sindromi epilettiche farmacoresistenti;
 - malattie neuromuscolari e del tessuto connettivo.
- 3) MDC 1, 8, 10, 19.

Criteri temporali per esiti di eventi acuti

Trasferimento diretto da U.O. di degenza per acuti. Questa condizione include anche il "ricovero ripetuto" in UDGEE dovuto ad un trasferimento da UDGEE a UO di degenza per acuti per il trattamento di specifiche condizioni e/o complicanze.

Criteri legati all'età: 0 - 18 anni

Criteri di processo rilevabili dalla cartella clinica

- 1) Documentazione del Progetto Riabilitativo Individuale e dei relativi Programmi riabilitativi o valutativi.
- 2) Scale di misurazione disabilità / autonomia (appropriate per età) in ingresso e uscita.
- 3) Scale specifiche validate per la condizione oggetto del trattamento.

Criteri di impegno assistenziale

- 1) Almeno uno dei seguenti:
 - trattamento neuro-farmacologico e pediatrico complesso;

- presenza di richieste assistenziali non esaudibili a domicilio;
- necessità di osservazione ecologica protratta;
- presenza di deficit comportamentali, della comunicazione e delle funzioni superiori.

2) Possibile presenza di comorbilità valutate e documentate in cartella clinica.

ACCESSO DA DOMICILIO:

Criteri clinici generali ed etiologici:

Gli stessi dell'accesso da reparto per acuti

Criteri temporali per esiti di eventi acuti

Accesso dal territorio per specifiche richieste legate a inquadramento diagnostico e riabilitazione intensiva.

Requisiti per il ricovero:

1) Documentati bisogni in relazione a:

- pianificazione/esecuzione di interventi chirurgici ortopedici o neurochirurgici;
- valutazione/trattamento della spasticità;
- patologie neurologiche e muscolo-scheletriche ad andamento progressivo con recente peggioramento e con menomazioni complesse tali da configurare un peggioramento del carico assistenziale (valutazione clinica);
- ricoveri conseguenti a dimissioni terapeutiche al domicilio (indicati nel progetto riabilitativo e di norma di durata definita).

Criteri legati all'età: 0 - 18 anni.

Criteri di processo rilevabili dalla cartella clinica:

Gli stessi dell'accesso da reparto per acuti

Criteri di impegno assistenziale:

Gli stessi dell'accesso da reparto per acuti

Durata del ricovero:

Valore soglia 45 giorni. Per i ricoveri di durata superiore a 45 giorni, è prevista una decurtazione della tariffa giornaliera del 40 %.

Determinazione 27 aprile 2018, n. G05576 - Determinazione dirigenziale del 3 luglio 2017, n. G09182. Modifica composizione del gruppo di lavoro tecnico integrato per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. n. 41/03 e del DGR n. 1305/04 e proroga dei termini per la conclusione delle attività. Politiche per l'Inclusione. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

Note

Viene modificata la composizione del gruppo di lavoro tecnico integrato per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04, istituito con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2017, n. G09182 e di individuare i componenti nelle persone diseguito indicate:

- Antonio Mazzarotto (Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione) con funzioni di coordinamento;
- Tiziana Biolghini (Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport) o suo delegato;
- Valentino Mantini (Dirigente dell'Area Cure Primarie) o suo delegato;
- Pamela Maddaloni (Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento);
- Giada Di Giammarco (Funzionario dell'Area Politiche per l'Inclusione);
- Silvia Bracci (Direttore Uoc Tutela della salute mentale e riabilitazione dell'Età evolutiva e disabili adulti per la ASL RM1);
- Angela Malet (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale - Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Patrizia Bocci (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale - Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);

- Adalgisa Della Porta (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale - Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
 - Luigi Vittorio Berliri (Associazione Casa al Plurale);
 - Rosario Mancuso (Dipendente regionale, con funzione di segretario).
- 2) di prorogare i termini per l'espletamento delle attività del gruppo di lavoro tecnico integrato istituito con determinazione dirigenziale n. G09182/2017 fino alla data del 31 dicembre 2018.

LOMBARDIA

DGR 23.4.18 - n. XI/46- Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - Modifica della d.g.r. n. 6832/2017 (BUR n. 17 del 27.4.18)

Note INTRODUZIONE NORMATIVA

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n.62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la l. 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n.185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Il programma di governo per la XI Legislatura, presentato al Consiglio regionale in data 10 aprile 2018 e che costituisce riferimento per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
 - 12 dicembre 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», ed in particolare l'art. 3 c. 1;
 - 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l'art.6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti «il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali»;
 - 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;
 - 29 dicembre 2016, n. 35, «Legge di stabilità 2017 – 2019» ed in particolare l'art. 9;
- Articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della l.r. n. 15/2017, i quali prevedono nello specifico che:
- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiftologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
 - spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
 - é trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
 - la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della l.r. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della L.R. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);
 - la d.g.r. n. 6832/2017 «Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007»;
 - la d.g.r. n. 6971/2017 «Attuazione della d.g.r. n. 6832/2017: Avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e schema tipo di convenzione».

Con la d.g.r. n. 7632/2017 è stato individuato, quale ambito di intervento di prima applicazione della l.r. n. 10/2017 istitutiva del fattore famiglia lombardo, i servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e sono state assegnate alle ATS le risorse relative all'anno 2017 pari ad € 1.500.000,00;

Con la d.g.r. n. 7924/2018 sono state approvate le Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019;

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il paragrafo 6 «Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale» così come riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in modifica alla d.g.r. n. 6832/2017.

Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione sono pari ad € 9.000.000,00

Il riparto tra le ATS è effettuato in proporzione alla spesa storica riferita all'anno scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate per il medesimo anno.

Vengono destinate – secondo quanto già deliberato con d.g.r. 7632/2017 – le risorse 2017 di cui alla l.r. 10/2017 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo» agli studenti disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali secondo quanto meglio specificato al paragrafo 6.5 dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Viene autorizzata in deroga al modello organizzativo adottato, ancora per il prossimo anno scolastico 2018/19 l'ATS di Bergamo ad offrire parte del servizio in forma diretta con il personale trasferito di cui all'accordo del 2 agosto sopra citato, sempre nel rispetto dei contenuti delle linee guida, alle seguenti condizioni:

- gli studenti beneficiari non possono essere diversi da coloro che sono stati seguiti in forma diretta nell'anno scolastico 2017/18;
- già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso 2017/18 il personale destinato ai servizi educativi deve progressivamente essere destinato ad altre attività connesse alla natura del servizio in questione, secondo i criteri da condividere in appositi tavoli sindacali e all'interno di un progetto condiviso tra ATS - ASST e Direzioni Generali competenti di Regione Lombardia; 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Regione

PIEMONTE

DGR 13.4.18, n. 26-6749 Approvazione atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili". (BUR n. 19 del 10.5.18)

Note

PREMESSA

L'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro" istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge 68/1999, il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" destinato al finanziamento di interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Viene approvato l'atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili", allegato A) al presente provvedimento,

Allegato

"Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili". Atto d'indirizzo ad Agenzia Piemonte Lavoro 2018-2019

PREMESSA

La Regione Piemonte, avvalendosi di Agenzia Piemonte Lavoro, realizzerà un importante intervento di inserimento lavorativo, rivolto alle persone disabili iscritte alla L. 68/99, attraverso lo strumento del tirocinio con una forte finalizzazione occupazionale.

Per finalizzazione occupazionale si intende la valorizzazione professionale in termini di incremento delle competenze lavorative della persona disabile con l'obiettivo di aumentare le sue reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

L'intervento deve essere adeguatamente strutturato e organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro attraverso un potenziamento della struttura centrale e/o degli uffici preposti- Centri per l'Impiego attraverso personale con competenze specialistiche.

L'Agenzia Piemonte Lavoro dovrà attenersi per le attività finanziate con il Fondo Regionale disabili ai seguenti principi e modalità:

- Il Fondo Regionale (L. R 34/2008) costituisce il sistema finanziario e di attività a sostegno dell'occupazione delle persone disabili.
- Il ruolo dei servizi per l'impiego è centrale nella realizzazione degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, in particolare quelle con maggiore difficoltà di inserimento.
 - La collaborazione tra i Centri per l'Impiego con il sistema dei servizi sociali -Enti gestori di cui alla Legge regionale 01/2004 rappresenta un valore dell'esperienza di rete piemontese e non deve essere dispersa: vanno promosse attività di collaborazione tra servizi pubblici che hanno in carico la persona disabile, in particolare le azioni di tutoraggio e accompagnamento all'inserimento lavorativo .
 - La collaborazione con il sistema delle imprese deve essere potenziata: vanno promosse attività di servizi alle imprese quali consulenza specialistica in materia di collocamento mirato, procedure, incentivi, modalità e strumenti per l'inserimento di lavoratori disabili, aiuto per l'individuazione di posizioni vacanti.
 - La valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale nel collocamento lavorativo delle persone disabili, in particolare i disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento, va perseguita con azioni specifiche così come previsto dalla legge 68/99.
 - Deve essere garantita la centralità della persona in un'ottica di opportunità ed equità, quale garanzia per tutti i cittadini di pari accesso alle occasioni di inserimento al lavoro.

Per l'intervento previsto vengono destinate risorse complessive pari a € 5.500.000,00 (cinque milioni e cinquecentomila). Lo stanziamento previsto è già stato impegnato dalla Regione Piemonte a favore di Agenzia Piemonte Lavoro ed rientra tra le risorse del Fondo regionale anni 2008/2010 non ancora utilizzate.

Si prevedono tre misure:

- A) Indennità di partecipazione/borse lavoro per l'attivazione di tirocini € 3.000.000,00
- B) Azioni di supporto ai CPI attraverso Accordi /Convenzioni con i enti gestori delle funzioni socio- assistenziali di cui alla Legge regionale 01/2004 per servizi di orientamento, ricerca attiva , accompagnamento al lavoro e tutoraggio €1.500.000,00
- C) Potenziamento dei servizi specialistici del attraverso azioni di assistenziatecnica €1.000.000,00

MISURE PREVISTE Saranno realizzate le seguenti misure :

A) TIROCINI

1.Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone disabili che possiedono i seguenti requisiti:
sono iscritte alle liste del collocamento mirato della Regione Piemonte di cui alla Legge 68/99 e sono disoccupate ai sensi dell'art. 19, c.1, del D.lgs. 150/2015 e delle eventuali modifiche intercorse; sono domiciliate in Regione Piemonte;
non sono inserite in altre iniziative attivate nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso SIA.

2.Intervento previsto

Attivazione, da parte dei Centri per l'Impiego della Regione Piemonte, sotto la direzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di inserimenti lavorativi attraverso lo strumento del tirocinio. E'

previsto un rimborso da parte di Agenzia Piemonte Lavoro alle imprese per la copertura parziale o totale dell'indennità di tirocinio corrisposta al disabile. I tirocini devono rispettare le regole di ammissibilità della disciplina nazionale, regionale e attenersi alle procedure adottate dalla Regione Piemonte (Convenzione, Progetto Formativo, inserimento sul Portale tirocini regionale, comunicazione obbligatorie, ecc.) e utilizzare la modulistica prescritta.

Il rimborso dell'indennità è riconosciuto: Per tirocini:

- di durata pari o superiore a 3 mesi
- in imprese con sede operativa sul territorio piemontese

A datori di lavoro:

- “in obbligo”, ovvero nel caso in cui il tirocinio sospenda una scoperta ai sensi di una convenzione L. 68/99 art.11;
- “non in obbligo”, ovvero qualora il tirocinio non sospenda una scoperta in quanto il datore di lavoro : o non ha l'obbligo (<15 dipendenti) o è adempiente (>= 15 dipendenti in regola con la L.68/99)

Con le seguenti modalità:

- ai datori di lavoro sia “in obbligo” sia “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili, iscritti al collocamento mirato, per 3 mesi verrà riconosciuto un importo massimo pari a € 1.800;
- ai datori di lavoro sia “in obbligo” sia “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili che si trovano in condizione di particolare disagio o con forte difficoltà di inserimento lavorativo dovutamente comprovate(1), per più di 3 mesi verrà riconosciuto quanto anticipato fino alla sesta mensilità, per un importo massimo pari a € 3.600;
- ai datori di lavoro “non in obbligo” che inseriscono in tirocinio soggetti disabili, iscritti al collocamento mirato, per più di 3 mesi verrà riconosciuto quanto anticipato fino alla sesta mensilità, per un importo massimo pari a € 3.600,00;

In tutti i casi il rimborso è commisurato alla durata effettiva del tirocinio. Non è riconosciuto alcun rimborso per tirocini che abbiano avuto una durata effettiva inferiore ad un mese.

3. Risorse stanziare

Lo stanziamento ammonta ad € 3.000.000,00 (tre milioni) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili. Le risorse consentiranno di avviare tirocini dall'approvazione del presente atto fino al 31 dicembre 2019.

4. Modalità organizzative e operative. Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e dei presenti indirizzi regionali, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha la direzione e il coordinamento dell'intervento e ha facoltà di disciplinare con ulteriori istruzioni le modalità operative.

B) ACCORDI E CONVENZIONI CON ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI

1. Intervento previsto Attivazione da parte di Agenzia Piemonte Lavoro di specifici accordi/convenzioni con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 01/2004 per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio di accompagnamento al lavoro e tutoraggio. Per le attività di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro sono riconosciute max 15 ore. Per il tutoraggio per tirocini di durata pari o superiore a tre mesi è riconosciuto un max di 40 ore:

- fino a 30 di tutoraggio nei primi sei mesi;
- fino a ulteriori 10 ore dal 7° al 12° mese per tirocini di almeno 12 mesi.

1 per particolare disagio o con forte difficoltà di inserimento lavorativo è da intendersi: o persone con disabilità intellettive e mentali; o persone con disabilità sensoriali uditive (sordi) e sensoriali visive (ciechi); o persone con disabilità da patologia mista (fisica e psichica mentale); o persone con pluriminorazioni che comportino una disabilità pari o superiore al 67%; o persone con

disabilità iscritte negli elenchi (L.68/99) dei Centri per l'Impiego (CPI) da almeno 48 mesi; o persone con disabilità ultra cinquantenni iscritti negli elenchi (L.68/99) dei CPI da almeno 12 mesi; o persone con disabilità di età superiore ai 60 anni; o persone con disabilità pari o superiore all'80%.

La spesa è riconosciuta con costo standard a processo secondo gli importi indicati in tabella:

SERVIZI AMMISSIBILI

Unità di costo standard

VALORE MASSIMO

Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 35 euro h/u (individuale) 26 euro h/u (piccolo gruppo)

525 euro

Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa in tirocinio

35 euro h/u (individuale) 26 euro h/u (piccolo gruppo)

1.400 euro

I servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro devono essere svolti, di norma, presso i CPI. Le ore di tutoraggio possono essere svolte presso l'impresa ospitante o mediante incontri presso la sede del CPI. Tutte le attività svolte dovranno essere adeguatamente documentate attraverso appositi registri e relazioni, così come sarà meglio disciplinato nell'accordo che sarà stipulato o attraverso apposite disposizioni di Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Risorse stanziare

Lo stanziamento ammonta ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili. Le risorse potranno essere utilizzate dal dall'approvazione del presente atto fino al 31 dicembre 2020. Gli Enti gestori dovranno certificare che le attività finanziate dalla presente misura non siano già oggetto di finanziamento da parte di altre risorse ed in particolare dalle risorse derivanti dal Fondo regionale delle politiche sociali di cui alla legge 1/2004 e alla DGR 14714 del 29 settembre 2010.

3. Modalità organizzative e operative Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e dei presenti indirizzi regionali, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha la direzione e il coordinamento dell'intervento e ha facoltà di disciplinare con ulteriori istruzioni le modalità operative. Saranno stipulati appositi accordi/convenzioni tra Agenzia Piemonte Lavoro e gli enti gestori che verranno individuati. Ai fini del calcolo degli importi dovuti per le ore di tutoraggio sono applicate le Unità di Costo Standard (UCS) così come definite con la D.D. n. 629 del 12/11/2009, con riferimento ai servizi rimborsabili a processo (vedi tabella di cui sopra)

C) ASSISTENZA TECNICA

1. Intervento previsto Potenziamento dei servizi specialistici per il collocamento mirato.

2. Risorse stanziare Lo stanziamento previsto è di € 1.000.000,00 (un milione) e rientra tra le risorse già impegnate a favore dell'Agenzia nell'ambito del Fondo regionale disabili e ancora utilizzabili. Le risorse potranno essere utilizzate dal 1° marzo 2018 fino al 30 dicembre 2020. L'Agenzia Piemonte Lavoro dovrà certificare che le attività finanziate dalla presente misura non siano già oggetto di finanziamento da parte di altre risorse.

3.Modalità organizzative e operative. L'Agenda Piemonte Lavoro nel rispetto e in coerenza con quanto previsto dal redigendo Piano di Attività 2018 predisporrà apposito Progetto prevedendo tempi, modalità, obiettivi. Il progetto sarà valutato e approvato con apposito atto del Direttore della Direzione coesione sociale.

Il presente atto, nella parte di definizione operativa e modalità di rendicontazione, potrà essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modificazioni in accordo con la Direzione coesione sociale.

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE TRAINING-BAG IN CO-PROGETTAZIONE CON IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE. (BUR n. 35 del 2.5.18)

L'opera pia asilo Savoia, istituto di pubblica assistenza e beneficenza, comunica la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per adesione al progetto sperimentale training-bag in coprogettazione con il municipio roma i centro da parte di enti ed aziende. l'avviso sara' consultabile e scaricabile sul sito www.asilosavoia.it – sezione “avvisi e gare” e sull'albo pretorio del comune di Roma.

DGR 24.4.18, n. 204 - Proroga del commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Cimini di Montasola con sede in Montasola (RI), (BUR n. 37 dell'8.5.18)

Note

Viene prorogato il commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Cimini di Montasola per un periodo massimo di sei mesi, per le medesime finalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2017, n. 351;

DGR 24.4.18, n. 205 - Proroga del commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 37 dell'8.5.18)

Note

Viene prorogato il commissariamento dell'Ipab Istituto di Santa Margherita di Roma, sino al completamento delle attività del commissario ad acta di nomina prefettizia e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, al fine di: 1. garantire il necessario supporto al Commissario ad acta di nomina prefettizia nell'espletamento del proprio incarico;

PIEMONTE

D.D. 9 aprile 2018, n. 107 Associazione "Pro Casa di Riposo di Brusnengo ONLUS" con sede in Brusnengo (BI). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata. (BUR n. 18 del 3.5.18)

Note

Viene riconosciuta l'idoneità e pertanto autorizzata l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Pro Casa di Riposo di Brusnengo ONLUS" con sede in Brusnengo (BI) in Via Forte n. 33. Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

UMBRIA

DD 19 aprile 2018, n. 3800 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luisa Bologna Sereni di Marsciano ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".(BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 20 4 18, n. 3821. - Associazione Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni O.d.V. con sede in Terni - Approvazione modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale. ".(BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 19 aprile 2018, n. 3800 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luisa Bologna Sereni di Marsciano ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. ".(BUR n. 18 del 2.5.18)

DD 20 aprile 2018, n. 3821 - Associazione Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni O.d.V. con sede in Terni - Approvazione modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2001. ".(BUR n. 18 del 2.5.18)

BOLZANO

DGP 10.4.18, n. 332 - Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale – Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (BUR n. 17 del 26.4.18)

Note**PREMESSA**

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" ed in particolare l'articolo 20bis prevede la concessione di contributi per spese correnti e investimenti da parte della Provincia autonoma di Bolzano ad enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro nel territorio provinciale e che svolgono per statuto attività socio-assistenziale.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2 "Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici" prevede che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

I criteri per l'attribuzione di vantaggi economici per l'ambito sociale sono stati determinati ed emanati con propria deliberazione 13 giugno 2017, n. 661, che viene ora modificata in alcuni punti.

Le modifiche riguardano, da una parte, il settore "Marginalità e inclusione sociale" e, dall'altra, il settore "Anziani".

Per quanto concerne la prima tipologia di modifiche, riguardante le strutture di accoglienza per richiedenti asilo, si ritiene opportuno riconoscere una parte delle spese di elettricità e di riscaldamento quale parte della messa a disposizione delle strutture da parte della Provincia.

Inoltre, in considerazione del costante mutamento nel settore sopra citato e del palesarsi di nuove necessità, si ritiene necessario rendere più flessibili le possibilità di sostegno a servizi e attività in tale ambito.

Nel medesimo settore i criteri vengono adeguati in modo tale, da poter tenere conto in modo più agevole delle modifiche agli accordi tra Provincia di Bolzano e il Commissariato del Governo.

Per quanto concerne il settore "Anziani", si ravvisa la necessità di estendere il contributo previsto per l'acquisto di immobili ad altre tipologie contrattuali aventi la medesima finalità.

Altre modifiche riguardano le definizioni, che vengono ora adeguate alle recenti disposizioni statali.

In questo settore si ritiene infine necessario prevedere un contributo per investimenti anche a favore di enti che svolgono attività di federazione o di coordinamento fra enti con scopi sociali oppure attivi nella consulenza e sensibilizzazione, come già previsto per altri enti.

Le altre modifiche derivano dalla necessità di adeguare i riferimenti normativi interni alla deliberazione stessa alla luce delle nuove disposizioni nonché di correggere un errore materiale nel testo tedesco.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'allegato A "Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - L.P. n. 13/91" in base alle motivazioni esplicitate nelle premesse come parte integrante della presente delibera.

Viene revocata la deliberazione della Giunta Provinciale 13 giugno 2017, n. 661;

Criteri per la concessione di contributi ad +enti pubblici e privati attivi in ambito sociale

1. CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per lo svolgimento di attività socio assistenziali nel territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi gli enti pubblici o privati che, per statuto, svolgono senza fini di lucro nel territorio provinciale le attività di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Attività oggetto di contributo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 20/bis della stessa legge, considerate servizi sociali ai sensi della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380] e riferite ai seguenti settori di intervento:

- a) marginalità e inclusione sociale;
- b) tutela dei minori;
- c) anziani;
- d) disabilità, psichiatria sociale e dipendenze;
- e) attività intersettoriali.

2. CAPO II

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI NEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 4

Norme generali

1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concessi contributi per le varie attività di cui all'articolo 3.

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto. Le spese ammesse e le percentuali del contributo vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente.

3. Per consentire la formazione di una riserva per i momenti di difficoltà finanziaria e per far fronte a spese impreviste e a investimenti, nella domanda di contributo è inserita fra le entrate una quota pari al 20 per cento dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente.
4. Nel caso di agevolazione all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione generale o parziale di beni immobili, l'investimento complessivo agevolato è soggetto ad un vincolo trentennale di utilizzo nel settore sociale. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.
5. Nel caso di agevolazione all'acquisto di arredi o di altri beni mobili, l'investimento agevolato è soggetto ad un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali arredi e di tali beni mobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.
6. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali, tenuto conto del periodo di utilizzo del bene ai fini sociali.
7. Per gli immobili dei quali è stata agevolata la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione completa, per un periodo di 15 anni a partire dalla conclusione dei lavori non possono essere concessi ulteriori contributi per lavori di costruzione e ristrutturazione relativi alla parte già oggetto di contributo, ad esclusione dei lavori di adattamento previsti da norme di legge o degli interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura.
8. Al fine di incentivare la collaborazione e le economie di scala tra gli enti attivi in ambito sociale, in caso di fusione o di completo accorpamento delle attività tra organizzazioni private già sostenute, per un periodo di almeno due anni, con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la percentuale di contributo prevista è incrementata del dieci per cento per l'esercizio dell'avvenuto effettivo accorpamento e per i cinque esercizi successivi. Tale norma non si applica ai beneficiari di cui all'allegato A. Nel caso di organizzazioni nate da scissioni di attività di enti già sostenuti in precedenza, verrà agevolata l'attività di una sola di esse.
9. Nel caso di accorpamenti di singoli settori di attività, come ad esempio l'amministrazione del personale, oppure in caso di trasferimento dei servizi stessi ad una organizzazione centrale, per l'anno dell'accorpamento e per i successivi tre anni la percentuale del contributo è aumentata del cinque per cento. Dalla documentazione deve risultare in modo chiaro e trasparente quanto in futuro verrà risparmiato dall'organizzazione grazie a tale accorpamento. Questa disposizione vale solo per le organizzazioni che sono state sostenute per almeno due anni con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e non trova applicazione per i beneficiari di cui all'allegato A.
10. Per evitare una sovracompensazione delle compensazioni finanziarie, per il calcolo dei contributi si applicano le tariffe standard nei casi in cui esse siano previste dall'Amministrazione provinciale, altrimenti gli uffici competenti per l'erogazione dei contributi determinano il livello della compensazione sulla base di un'analisi dei costi di un'analogo impresa media ben gestita.
11. Nel caso in cui per due anni consecutivi il contributo sia stato decurtato a causa di rendiconto presentato per un ammontare inferiore alla spesa ammessa, il contributo da concedersi l'anno seguente non potrà essere superiore al contributo ridotto dell'anno precedente.
12. A causa del fabbisogno eccezionale sussistente nel settore profughi, per i contributi in questo settore trova applicazione, per il periodo dei flussi migratori eccezionali, una percentuale pari al massimo al 95 per cento secondo l'articolo 20/bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili in forza di accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali

1. Per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da parte di enti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali, il contributo massimo erogabile è pari al 95 per cento della spesa ammessa, con l'obbligo di prevedere un vincolo trentennale. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.

Articolo 6

Contributi a cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. Alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate vengono concessi contributi per le sole spese correnti ai sensi dei criteri di cui all'allegato A.

Articolo 7

Entità dei contributi nel settore "Marginalità e inclusione sociale"

1. Nel settore "Marginalità e inclusione sociale" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

- a) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale di persone senza dimora è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;
- b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone emarginate per altri motivi è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;
- c) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senzatetto, persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone svantaggiate o emarginate per altri motivi, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- d) per attività di sostegno e di consulenza a donne in situazione di difficoltà sociale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- e) per la gestione, in base alle direttive provinciali, delle strutture per l'accoglienza dei profughi individuate dalla Giunta provinciale è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa, corrispondente all'importo forfettario giornaliero stabilito con decreto dell'assessore/assessora provinciale competente per ogni presenza ammessa nel limite dei posti autorizzati; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 14;
- f) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili;
- g) per la gestione delle strutture per l'accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e i competenti organi statali sono concessi contributi secondo i criteri di cui all'allegato E;
- h) per la gestione delle strutture temporanee e dei servizi per persone in condizione di particolare disagio sociale, individuati dalla Giunta provinciale e gestiti in base alle direttive provinciali e relativi ad esigenze contingenti e non differibili legate agli attuali flussi migratori, è concesso un contributo massimo dell'90 per cento della spesa ammessa; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 14;
- i) per le spese di energia elettrica e di riscaldamento che eccedono l'importo di euro 3,80 al giorno e a posto, nonché per i costi legati a particolari necessità di vigilanza concordati con la Provincia, alle strutture di cui alle lettere e) e g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

- a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;
- b) per l'acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- c) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.

Articolo 8

Entità dei contributi nel settore "Tutela dei minori"

1. Nel settore "Tutela dei minori" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

- a) per attività di sostegno e di consulenza su problematiche connesse al disagio adolescenziale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- b) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ammessa;
- c) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- d) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo pari all'85 per cento della spesa ammessa;
- e) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale, così come per iniziative nell'ambito dell'adozione e dell'affidamento dei minori è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;
- f) per soggiorni marini aventi carattere socio educativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B;
- g) per attività di prevenzione della violenza e dell'estremismo in ambito giovanile è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

- a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- b) per investimenti riguardanti strutture sociopedagogiche, sociopedagogiche integrate e socioterapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori:
 - 1) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;
 - 2) per l'acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- c) per investimenti riguardanti gli enti gestori dei consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all'85 per cento della spesa ammessa.

Articolo 9

Entità dei contributi nel settore "Anziani"

1. Nel settore "Anziani" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

- a) per attività ed iniziative dei circoli per anziani e strutture organizzative autonome, che hanno come scopo esclusivamente attività per anziani, è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;
- b) per l'organizzazione di soggiorni esclusivamente per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di euro 9,00 al giorno per partecipanti con un'età minima di 70 anni. I soggiorni devono avere una durata minima di sette giorni ciascuno e una durata massima complessiva di 14

giorni all'anno. Essi sono finalizzati a concedere alle persone anziane in difficoltà economica l'opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile. Si tratta di misure volte a prevenire la solitudine e a promuovere l'invecchiamento attivo, per esempio attraverso la ginnastica, inclusa l'aquagym.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai sensi dei criteri e delle disposizioni di cui all'allegato C per investimenti nelle seguenti strutture:

- a) residenze per anziani;
- b) forme di residenza assistita per anziani;
- c) alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa;
- d) assistenza diurna e servizi ambulatori;
- e) centri diurni;
- f) circoli per anziani;
- g) alloggi per anziani, comunità alloggio per anziani.

3. Per le strutture di cui al comma 2 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

- a) per l'acquisizione o la costruzione di immobili, l'ampliamento, la ristrutturazione o il risanamento generale di immobili o di parti rilevanti di immobili è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all'allegato C;
- b) per un nuovo arredamento completo è concesso un contributo pari al 70 per cento degli importi di cui all'allegato C;
- c) per costruzioni e lavori non rientranti nella lettera a), nonché per la manutenzione e l'acquisto di beni mobili è concesso un contributo pari al 70 per cento;
- d) per interventi e lavori di ristrutturazione da effettuarsi in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all'allegato C oppure dei costi riconosciuti dall'ufficio provinciale competente.

4. Le residenze per anziani che fruiscono di una riduzione o dell'esenzione dall'IRAP ai sensi dell'articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non hanno diritto al contributo di cui al n. comma 3, lettera c). Il relativo risparmio fiscale va impiegato per investimenti e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

5. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere concessi per gli alloggi per anziani e le comunità alloggio per anziani; fanno eccezione i lavori di adattamento aventi lo scopo di offrire accompagnamento e assistenza abitativa. Per queste strutture possono essere invece concessi i contributi di cui al comma 3, lettere c) e d), ai sensi delle disposizioni previste per gli alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa.

6. I contributi possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni e ad altri enti pubblici e privati senza fine di lucro, con attività prevalente in provincia di Bolzano. In caso di investimenti di cui al comma 3, lettera a), relativi alle strutture residenziali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), da parte di soggetti diversi da un comune o da un consorzio di comuni, per la concessione del contributo occorre la preventiva autorizzazione, da parte dei comuni interessati, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei costi stimati dell'investimento; fanno eccezione i contributi per l'acquisizione di immobili. In caso di trasferimento del finanziamento dal comune all'ente gestore della struttura, è necessaria una convenzione scritta con il gestore, nella quale sia garantito il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato per la durata prevista.

7. Tutte le domande di contributo vanno presentate alla Ripartizione provinciale Politiche sociali, che valuta la conformità degli interventi alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore, alle priorità della ripartizione e ai presenti criteri.

8. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera a), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali e dalle competenti autorità comunali, completo di cronoprogramma. In caso di più lotti di ampia estensione, i progetti esecutivi per gli ulteriori lotti

possono anche essere presentati separatamente, ma in ogni caso prima dell'inizio dei lavori nel rispettivo lotto.

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera b), è necessaria la presentazione dei relativi preventivi di spesa.

10. Per il finanziamento delle costruzioni e dei lavori di cui al comma 3, lettera c), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dall'ente gestore, unitamente ad una dettagliata distinta dei costi. Per il finanziamento dei lavori di manutenzione e per l'acquisto dei beni mobili di cui al comma 3, lettera c), deve essere presentato un preventivo di spesa.

11. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera d), è necessario presentare una dichiarazione della persona responsabile per la sicurezza presso il richiedente, attestante che i lavori vengono effettuati in adeguamento alle disposizioni di legge e sono quindi assolutamente necessari. È inoltre necessario presentare un progetto esecutivo approvato dalle competenti autorità, se previsto dalla legge.

Articolo 10

Entità dei contributi nel settore "Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze"

1. Nel settore "Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

- a) per attività occupazionali e lavorative è concesso un contributo pari al 60 per cento della spesa ammessa;
- b) per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità grave valgono i criteri di cui all'allegato D;
- c) per l'assistenza e l'integrazione sociale è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;
- d) per soggiorni fuori sede è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa. Tali soggiorni sono finalizzati a concedere alle persone disabili e con malattie psichiche l'opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile e con l'accompagnamento di personale idoneo;
- e) per attività del tempo libero e di promozione delle relazioni sociali è concesso un contributo pari al 45 per cento della spesa ammessa;
- f) per la gestione di servizi sociali per persone con disabilità e malati psichici è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

- a) per l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;
- b) per l'acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Articolo 11

Entità dei contributi per attività intersettoriali

1. Può inoltre essere concesso un contributo:

- a) per iniziative di auto mutuo aiuto è concesso un contributo in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa;
- b) per progetti pilota è concesso un contributo in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa; la durata del progetto pilota non può essere superiore a tre anni;
- c) per studi e ricerche è concesso un contributo in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;
- d) per iniziative e attività di formazione ed aggiornamento è concesso un contributo in misura pari al 75 per cento della spesa ammessa; possono essere sostenute esclusivamente iniziative ed attività organizzate in attuazione del programma annuale di formazione e aggiornamento per l'ambito sociale della Ripartizione provinciale Politiche sociali;
- e) per attività di federazione o di coordinamento fra enti con scopi sociali o di almeno 50 circoli

per anziani autogestiti è concesso un contributo in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa; per le attività di federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro e non erogano servizi, il contributo è pari all'85 per cento;

f) per attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione è concesso un contributo in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa.

2. Nei settori di cui al comma 1, lettere e) e f), possono essere concessi contributi per investimenti nella misura del 70 per cento della spesa ammessa.

3. CAPO III

PROCEDURA

Articolo 12

Termine di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo per spese correnti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'Ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per le domande di contributo relative all'inserimento lavorativo di persone con disabilità grave di cui all'allegato D sono fissati, oltre al 28 febbraio, i termini del 31 maggio e 30 settembre dell'anno di riferimento. Le domande di contributo relative alla gestione di strutture per profughi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere e), g), h) e i), possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno di riferimento.

2. La domanda di contributo per investimenti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'Ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La domanda di contributo per investimenti per i quali viene richiesto un contributo pluriennale complessivo di almeno euro 1.000.000,00, il termine per la presentazione della domanda è il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce il contributo. La domanda di contributo per investimenti in strutture per profughi possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno di riferimento.

3. La domanda per la concessione di un anticipo relativo a un contributo per spese correnti deve essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. La domanda per la concessione di un anticipo relativo ad un contributo per investimenti può essere presentata in qualunque momento; la domanda di concessione di un anticipo relativo a una successiva rata di un contributo pluriennale può essere presentata solo se la rata del contributo annuale precedente è stata rendicontata.

5. Nel caso di inoltro della domanda a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione. In caso di trasmissione dei documenti all'indirizzo PEC o e-mail dell'ufficio competente fa fede la data dell'invio. Se la trasmissione dei documenti all'indirizzo PEC o e-mail dell'ufficio competente non fosse possibile, la domanda completa può essere presentata entro i termini previsti anche su un supporto digitale come un CD o una chiavetta USB.

6. Le domande di liquidazione di importi parziali del contributo concesso per spese correnti per la gestione delle strutture di accoglienza per profughi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) e delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma, possono essere presentate in qualsiasi momento.

7. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, possono essere accettate domande presentate oltre il termine sopraccitato e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento in caso di domande per spese correnti e non oltre il 31 ottobre in caso di domande per investimenti.

Articolo 13

Documentazione

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;

- b) dichiarazione di adesione o meno ad un centro di acquisto;
- c) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- d) dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del quattro per cento ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche (IRES, ex IRPEG);
- e) parere di conformità delle spese per i soli richiedenti in convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, secondo quanto disposto dall'articolo 16.

2. Per spese correnti deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- a) breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici, con l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati; vanno fornite indicazioni sull'eventuale coinvolgimento di volontari, tirocinanti e stagisti, sull'attività di formazione e aggiornamento del personale e sul lavoro in rete e sui rapporti con gli enti gestori di riferimento;
- b) breve relazione programmatica sull'attività prevista per l'anno di riferimento, con l'indicazione dei motivi di eventuali incrementi di spesa rispetto all'anno precedente.

3. Per spese d'investimento deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- a) per lavori e acquisti superiori a euro 12.000,00, almeno tre preventivi di spesa, il progetto e la relativa relazione tecnicoillustrativa; per importi inferiori è sufficiente un solo preventivo di spesa;
- b) l'esposizione dei motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori o gli acquisti, con particolare riferimento al preventivo prescelto;
- c) il verbale/la delibera dell'organo competente con cui si approva l'effettuazione dei lavori o degli acquisti;

4. Se si tratta di costruzioni o investimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) o b), o di grossi investimenti, ossia in generale di spese superiori a euro 1.000.000,00, per le quali può essere concesso un contributo pluriennale, alla domanda di contributo di cui all'articolo 12, comma 2, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) un cronoprogramma compilato in modo completo e firmato; questo documento può essere modificato e ripresentato negli anni successivi solo in casi straordinari e ben motivati;
- b) per i progetti di costruzioni per anziani: un progetto esecutivo approvato dalla competente commissione tecnica provinciale e dal comune competente e una deliberazione del comune competente che approva il progetto e, se prevista, anche la necessaria convenzione;
- c) dichiarazione sul periodo indicato all'articolo 4, comma 7.

5. Per l'acquisizione di immobili di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), si devono allegare il parere di stima e il contratto di compravendita o di permuta o i rispettivi contratti preliminari.

6. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare, se richiesto dall'ufficio competente, entro il 31 luglio, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato dall'organo competente e corredato della relativa nota integrativa, del verbale e dell'eventuale relazione del collegio sindacale.

7. Il/La responsabile del procedimento assegna agli enti richiedenti, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dalla richiesta per regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione.

8. L'ente richiedente deve segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione significativa riguardante la domanda di contributo presentata.

Articolo 14

Spese ammissibili

1. In relazione alle priorità programmatiche disposte dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale sono ammissibili le seguenti spese correnti:

- a) spese per iniziative;
- b) spese per il personale dipendente e non: stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese, anche per i collaboratori volontari, spese per il servizio mensa;
- c) spese per gli utenti;
- d) spese di produzione;

e) spese amministrative:

1) spese per riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, spese di cancelleria, spese per materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, massimo due quote associative, assicurazioni;

2) spese di manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi;

3) spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo complessivo di euro 2.500,00;

4) spese per servizi affidati a terzi;

f) canoni di locazione e spese condominiali: a fronte di un utilizzo minimo di 30 ore settimanali la spesa viene ammessa per intero – in caso di utilizzo inferiore la spesa ammessa viene ridotta in proporzione;

g) spese per un evento aziendale annuale fino ad un importo massimo di euro 500,00;

h) la maggior spesa una tantum per la prima certificazione dell'audit "famigliaelavoro".

2. Le retribuzioni corrisposte al personale dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto già in possesso di esperienza professionale nel settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all'esperienza professionale acquisita. I circoli per anziani sono caratterizzati dal fatto di essere gestiti da volontari; gli eventuali costi per il personale vengono ammessi come spese, ma non per rendicontare il contributo.

3. I compensi da corrispondere sia ai liberi professionisti che ai lavoratori autonomi occasionali o coordinati e continuativi non possono superare gli eventuali limiti di importo stabiliti dalla Giunta provinciale,

4. I rimborsi spese e le spese per il servizio mensa sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dal personale provinciale.

5. Per le sole attività del settore disabilità, psichiatria sociale e dipendenze, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono ammissibili anche le seguenti spese correnti:

a) per i soggiorni fuori sede valgono le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2053 del 10 giugno 2002, che fissa gli importi massimi aggiornati annualmente in occasione della determinazione della quota base; per gite e iniziative del tempo libero viene ammessa una quota massima pro capite di euro 21,00 per i partecipanti e di euro 37,00 per i volontari, nonché le spese di organizzazione;

b) per il rimborso del premio sussidio agli utenti delle cooperative e cooperative sociali di tipo A viene ammesso come importo massimo quello stabilito dalla Giunta provinciale per le strutture lavorative dell'area disabilità, socio psichiatria e dipendenze.

6. Per la concessione dei contributi per la gestione delle strutture di accoglienza dei profughi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) e mg), nonché delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma sono inoltre ammesse le seguenti spese:

a) spese per le prestazioni che, secondo le vigenti direttive, devono essere erogate direttamente alle persone accolte: assegno per le spese personali ("pocket money"), importo per il pasto e l'igiene personale di almeno euro 5,50 e carta telefonica/ricarica credito telefonico nelle strutture di prima accoglienza; le spese per queste prestazioni vanno documentate mediante una dichiarazione del beneficiario/ della beneficiaria, da cui si evinca che la prestazione è stata erogata in conformità alle direttive previste;

b) nell'ambito delle attività socio-assistenziali a favore dei profughi ospiti di queste strutture, rimborso delle spese per particolari necessità dei profughi stessi, quali ad esempio spese per marche da bollo, trasporto o viaggio alle sedi territoriali delle commissioni di asilo, a corsi o iniziative, nei casi di definitivo trasferimento in strutture fuori provincia, particolari spese per bisogni familiari e spese di assistenza medica non riconosciute dal servizio sanitario.

7. Sono ammissibili le spese per i seguenti investimenti:

a) costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili destinati all'attività dell'ente;

b) acquisto, riadattamento e manutenzione di mobili, container abitabili, arredi ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Nella valutazione si tiene conto delle disposizioni per gli arredi e le attrezzature di enti pubblici nonché dei prezzi di mercato per beni di media qualità;

c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a euro 13.000,00, per veicoli elettrici e pari a euro 26.000 a veicolo, per l'acquisto di un pulmino è pari a euro 26.000,00 e per l'adattamento è pari a euro 13.000,00.

Articolo 15

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall'ente;
- b) gli interessi passivi;
- c) il deficit d'esercizio dell'anno precedente;
- d) gli ammortamenti;
- e) la liquidazione del TFR;
- f) spese per feste, buffet, pranzi e cene aziendali, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera g);
- g) onorari per liberi professionisti che dirigono gruppi di auto mutuo aiuto;
- h) rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza al posto di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- i) le spese che esulano dalle normali spese di organizzazione di convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1;
- j) gli interessi di mora, le sanzioni, le spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;
- k) aiuti economici;
- l) ogni altra spesa non sufficientemente motivata o non comprovata da adeguata documentazione;

Articolo 16

Pareri di conformità e autorizzazioni

1. Qualora il richiedente del contributo abbia in atto una convenzione con gli enti gestori dei

servizi sociali o sanitari, sono ammesse a contributo le sole spese conformi ai programmi concordati con gli enti stessi. La conformità della spesa viene attestata mediante parere scritto rilasciato dagli enti gestori competenti, da prodursi a cura dell'ente richiedente.

2. Per l'alienazione o il cambio di destinazione di immobili acquistati, costruiti o ristrutturati anche solo in parte e di beni mobili acquistati con contributi erogati ai sensi dei presenti criteri è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, che contestualmente può subordinare il rilascio di tale autorizzazione alla restituzione dei contributi erogati, in proporzione alla durata effettiva dell'utilizzo dei beni agevolati.

Articolo 17

Obblighi nell'attività di comunicazioni esterne

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della m Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Politiche Sociali, e devono utilizzare il logo della Ripartizione. In particolare:

- a) devono apportare in modo visibile il logo su pubblicazioni, materiali vari d'informazione e pubblicità, manifesti, opuscoli, prodotti informatici e multimediali;
- b) in tutte le occasioni di presentazione dell'ente e delle sue attività deve essere citato l'ufficio provinciale competente per la concessione del contributo.

Articolo 18

Anticipi

1. Su richiesta dell'ente, sono concessi i seguenti anticipi:

- a) per spese correnti viene erogato fino al 70 per cento del contributo concesso l'anno precedente, oppure il 50 per cento del contributo concesso nell'anno in corso in caso di enti che presentino domanda di contributo per la prima volta o che non abbiano presentato domanda di anticipo entro il termine di cui all'articolo 12, comma 3; per le spese correnti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), viene erogato il 50 per cento del contributo concesso nell'anno in corso;
- b) per investimenti viene erogato il 50 per cento del contributo concesso, o nel caso di investimenti pluriennali, il 50 per cento del contributo annuale concesso;
- c) in caso di acquisto di beni immobili, sulla base del contratto di compravendita, viene erogato il 50 per cento dell'importo previsto per l'anno di riferimento secondo il cronoprogramma.
- d) nel caso di lavori, sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dall'ente viene erogato l'anticipo di cui alla lettera b).

Articolo 19

Rendicontazione e liquidazione

1. Per la liquidazione del contributo va presentata apposita domanda con la documentazione di seguito riportata:

- a) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente, che confermi l'avvenuto svolgimento dell'attività ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta – distinta per macrovoci – e attestante che l'ente è in possesso di tutti i relativi documenti di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate;
- b) documentazione di spesa in originale, fino all'importo del contributo concesso, con relativo elenco; per le spese del personale dipendente è possibile presentare, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo delle voci di costo redatto da un/una commercialista o dalla persona che elabora le buste paga, su cui è apposto il timbro dell'ente e controfirmato dal/dalla legale rappresentante. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome dell'ente beneficiario del contributo e devono riferirsi strettamente al programma di attività dell'anno a cui si riferisce la domanda di contributo;
- c) eventuale dichiarazione relativa alle ore di volontariato effettivamente prestate, qualora i richiedenti possano dimostrare, con apposita dichiarazione sostitutiva, di avere realizzato l'iniziativa programmata anche con l'apporto di lavoro volontario. A tal fine vanno dichiarati con precisione la tipologia e il numero degli operatori volontari, nonché il numero di ore di attività di volontariato effettivamente prestate. Non sono riconosciute le ore di frequenza a corsi di formazione, le ore di partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, nonché le ore di volontariato prestate dal personale con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

2. In sede di rendicontazione delle spese correnti si può dimostrare la copertura di parte della spesa ammessa fino ad un massimo del 15 per cento, e comunque con un tetto massimo di euro 25.000, mediante ore di volontariato svolte nell'anno, alle quali è attribuito un valore convenzionale di euro 16,00 per ogni ora lavorata. Le attività di volontariato non possono essere presentate a rendiconto per coprire la parte di spesa coperta con contributi pubblici. Le cooperative sociali di tipo B e le federazioni non possono rendicontare le spese correnti con ore di volontariato, con esclusione delle federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro e non erogano servizi, che possono farlo fino ad un limite massimo del 5 per cento.

3. A fronte di una preventiva specifica e motivata richiesta dell'ente interessato, si può autorizzare la compensazione tra macrovoci per la copertura della spesa ammessa.

4. Per spese riguardanti obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo, per conguagli di utenze o spese condominiali, può essere prodotta documentazione di spesa emessa nell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo; resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell'anno di concessione del contributo.

5. La rendicontazione dei contributi per investimenti ai comuni avviene dietro presentazione da parte dell'ente di un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

6. Nel caso di lavori, la liquidazione delle ulteriori

rate annuali avviene nell'ambito del cronoprogramma, sulla base dell'elenco delle spese sostenute nonché di eventuali stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di una dichiarazione dell'ente, dalla quale risulta che quest'ultimo dispone della documentazione di spesa per l'importo già liquidato e che le attività, le forniture e i lavori previsti sono stati regolarmente realizzati nell'anno di riferimento e che le spese connesse sono state sostenute. All'ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori e l'attestato di abitabilità o di agibilità.

7. Nel caso di acquisizione di immobili, la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del parere positivo del comitato tecnico provinciale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e la dimostrazione dell'avvenuta intavolazione nel libro fondiario dell'acquisizione della proprietà. Questa procedura vale anche nel caso di costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso.

8. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale o annuale, l'ente beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro il termine previsto dal comma 13, riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 13 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, la direttrice/il direttore di ripartizione dispone la revoca del contributo o dell'importo rimanente o della rispettiva rata di contributo pluriennale.

10. Per gravi e giustificati motivi, che da un punto di vista oggettivo non sono ascrivibili agli enti stessi e per i quali gli stessi hanno assunto un'obbligazione nell'anno di concessione del contributo, la direttrice/il direttore di ripartizione può concedere, su domanda motivata presentata una proroga fino a un ulteriore anno. La predetta domanda, con la relativa motivazione, deve essere presentata dall'ente all'ufficio provinciale competente entro il 15 dicembre dell'anno di concessione del contributo. Trascorso inutilmente tale termine il contributo o la rispettiva rata di contributo pluriennale sono da considerarsi automaticamente revocati.

11. In caso di revoca del contributo o della rispettiva rata di contributo pluriennale, gli importi già liquidati devono essere restituiti maggiorati degli interessi legali.

12. In caso di revoca di contributi pluriennali o delle rispettive rate per la realizzazione di opere o spese di investimento, i beneficiari hanno diritto di presentare istanza di nuova concessione degli importi di cui ai commi 9 e 10, al fine di completare l'opera o l'investimento.

13. I contributi per spese correnti devono essere rendicontati entro il 30 aprile e quelli per investimenti entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello della concessione del contributo. I documenti di spesa devono essere emessi nell'anno del contributo. I documenti che sono stati emessi nell'anno successivo alla concessione del contributo possono essere presentati solo se si riferiscono a prestazioni contrattuali che sono state effettuate o fornite nell'anno di concessione del contributo. I documenti di spesa per investimenti possono essere emessi solo a partire dalla data di protocollo d'entrata della domanda di contributo.

14. Per la rendicontazione e liquidazione dei contributi per la gestione di strutture per profughi vale quanto segue:

a) All'ente che richiede la liquidazione di importi parziali ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dei presenti criteri o dell'articolo 3, comma 3, dell'allegato E, vengono liquidati al massimo tre importi parziali all'anno; questi ultimi, insieme all'anticipazione, non possono superare un ammontare pari all'80 per cento del contributo concesso.

b) I rispettivi importi parziali vengono così calcolati: numero delle presenze ammesse e registrate, in base alle liste delle presenze inviate giornalmente all'ufficio competente, moltiplicato per il rispettivo importo onnicomprensivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), lettera g) o lettera h).

c) Alle domande di liquidazione di importi parziali di cui al comma 14, lettera a) devono essere allegati solo i seguenti documenti, mentre alle domande di anticipazione di cui all'articolo 18 e a quelle per la liquidazione del saldo devono essere allegati anche i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione riguardante la corretta attuazione della gestione delle strutture di accoglienza per profughi;
- 2) dichiarazione riguardante l'erogazione effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a).

Articolo 20

Riduzione e restituzione del contributo

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti nella percentuale prevista dai presenti criteri, viene data precedenza, nella misura massima di cui all'articolo 4, alle domande di contributo relative alle attività considerate prioritarie in applicazione del Piano sociale provinciale o in base a un bisogno temporaneo straordinario;
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa o alla spesa rideterminata ai sensi del comma 1, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio sulla base della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.
3. Qualora le spese effettivamente sostenute siano inferiori all'anticipazione concessa o agli importi parziali concessi ai sensi dell'articolo 19, comma 14, l'ufficio competente ridetermina l'ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta e chiede all'ente la restituzione della parte eccedente maggiorata degli interessi legali.

Articolo 21

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione nella misura minima del sei per cento, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una commissione, nominata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che è composta dallo stesso direttore/dalla stessa direttrice di ripartizione, dal direttore/dalla direttrice d'ufficio competente e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.
3. Il sorteggio di cui al comma 2 viene effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno tra gli enti beneficiari di contributo il cui saldo è stato liquidato dall'ufficio competente nei mesi antecedenti a tale data.
4. Il controllo verte:
 - a) sulla veridicità delle dichiarazioni del/della legale rappresentante;
 - b) sulla regolarità della documentazione di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa e sulla sua riconducibilità alle iniziative ammesse a contributo;
 - c) sulla registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell'ente;
 - d) sugli estratti del conto corrente intestato al beneficiario e da questi indicato in domanda, per verificare la corretta gestione del contributo, previa schermatura dei dati sensibili onde garantire il rispetto della normativa sulla privacy;
 - e) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato dichiarate in conformità alle finalità statutarie dell'ente nonché alle attività e iniziative effettivamente svolte.

4. CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Norme transitorie

1. Salvo che sia diversamente previsto, le presenti modifiche si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro pubblicazione nonché alle domande già inoltrate e non ancora approvate.
2. La modifica di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato E vale per le presenze comunicate e ammesse a partire dall'entrata in vigore del nuovo accordo tra la Provincia e i competenti organi statali; per le presenze precedenti vale l'importo precedentemente previsto di euro 28,00 a persona per giorno di presenza.

ALLEGATO A (articolo 6, comma 1) Contributi a cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Articolo 1

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le cooperative sociali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nel registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, che svolgono attività nel territorio provinciale.

Articolo 2

Attività oggetto di contributo

1. Sono ammesse a contributo le sole spese correnti relative all'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e dall'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche.

Articolo 3

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) costi del personale: stipendi, imposte, oneri sociali, previdenza complementare, accantonamenti al fondo TFR, compensi, aggiornamento e formazione, rimborsi spese, abbigliamento da lavoro, servizio mensa. Dette spese sono ammesse per le sole categorie di persone di seguito indicate e nella misura percentuale riportata:

1) persone svantaggiate: 90 per cento della spesa, per un monte ore settimanale non inferiore a 12 ore;

2) operatore/operatrice sociale: fino ad un massimo del 100 per cento;

3) tutor/figura di affiancamento lavorativo per ogni singolo settore produttivo: fino ad un massimo del 100 per cento;

4) direttore/direttrice: fino ad un massimo del 30 per cento. b) rimborsi spese per collaboratori volontari: 100 per cento;

c) spese generali: fino ad un massimo del 5 per cento della somma delle spese ammesse di cui alle lettere a) e b).

2. La somma delle spese ammissibili ai sensi dei numeri 2), 3) e 4) della lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 75 per cento delle spese ammissibili ai sensi del numero

1) della stessa lettera a); tale percentuale è elevata all'85 per cento se almeno la metà delle persone svantaggiate inserite ha un'età inferiore ai 30 anni. Qualora in corso d'anno almeno cinque persone abbiano concluso un inserimento in forma di stage aziendale o convenzione di affidamento della durata di almeno tre mesi, le suddette percentuali sono incrementate di 4 punti percentuali. Per ogni due persone svantaggiate uscite dalla cooperativa sociale l'anno precedente a quello della domanda di contributo a conclusione del percorso di inserimento e aventi un regolare rapporto lavorativo al momento della domanda, le suddette percentuali sono ulteriormente incrementate del 2,5 di 2,5 punti percentuali, fino ad un massimo complessivo del 5 di 5 punti percentuali.

Articolo 4

Entità del contributo

1. Il contributo concedibile è pari al 75 per cento della spesa ammessa.

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dalle seguenti dichiarazioni:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;

b) breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici sulla base di una scheda predisposta dall'ufficio competente;

c) breve relazione programmatica per l'attività prevista per l'anno di riferimento, con particolare riguardo per gli inserimenti lavorativi e piano formativo interno/esterno del personale addetto all'ambito sociale della cooperativa;

d) curriculum vitae dei referenti sociali o dichiarazione che tali documenti sono agli atti dell'ufficio presso cui viene inoltrata domanda di contributo;

e) dichiarazione circa eventuali altri contributi pubblici ricevuti o richiesti nell'anno di riferimento per le spese correnti espresse nella domanda ed eventualmente ammesse a contributo indicando l'ufficio, l'oggetto della domanda, l'importo richiesto e il contributo ricevuto, con l'impegno scritto a comunicare tempestivamente eventuali nuove richieste o contributi ricevuti;

f) descrizione del progetto di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate adottato dalla cooperativa, con l'indicazione delle varie fasi del progetto o dichiarazione che tale documento è già stato inoltrato all'ufficio;

g) dichiarazione attestante la costante collaborazione con gli enti/servizi invianti e il numero degli incontri di monitoraggio previsti, da rilevare tramite appositi moduli di presenza da conservare in cooperativa.

h) ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio oppure, per le Cooperative di nuova costituzione, il piano finanziario per l'anno di riferimento della domanda di contributo;

i) dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro nazionali e territoriali, delle norme previdenziali e di quelle sulla sicurezza del lavoro;

j) dichiarazione attestante l'esito positivo delle revisioni biennali così come disposto dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, e dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche; in caso di esito "sospeso" verrà valutata la motivazione della sospensione;

k) dichiarazione attestante l'adozione di un progetto di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate che definisca, all'interno di progetti individualizzati, obiettivi, tempi, modalità di verifica ed esiti del singolo progetto di inserimento;

l) dichiarazione attestante che, al momento della presentazione della domanda di contributo, sono assunte in cooperativa almeno tre persone svantaggiate per almeno dodici ore settimanali ciascuna;

m) dichiarazione attestante la presenza di un operatore/un'operatrice sociale con relativa qualifica professionale o esperienza professionale almeno triennale nello stesso ambito e la frequenza da parte dello stesso/della stessa a corsi di formazione e aggiornamento.

Articolo 6

Riduzioni

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo nella misura prevista a tutti i richiedenti, viene data precedenza, anche attraverso una riduzione della spesa ammessa per le altre cooperative, alle domande di contributo presentate da cooperative già beneficiarie di contributi negli anni precedenti.

Articolo 7

Rinvio

1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i

criteri generali.

ALLEGATO B (articolo 8, comma 1, lettera f)

Contributi per la gestione di soggiorni marini per minori

Articolo 1

Beneficiari

1. Hanno accesso ai contributi per spese correnti gli enti privati senza fini di lucro che gestiscono soggiorni marini per minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano.

Articolo 2

Finalità

1. I soggiorni marini devono rappresentare occasione di socializzazione, costituire attività di prevenzione e promuovere la competenza sociale dei minori partecipanti all'iniziativa.

2. I soggiorni marini sono destinati in via prioritaria ai minori provenienti da situazioni familiari difficili, sia dal punto di vista economico che sociale, e mirano a promuovere il benessere dell'intera famiglia.

3. I soggiorni devono poter offrire occasione d'incontro in un contesto multiculturale, favorire l'integrazione dei minori diversamente abili e rafforzare il comportamento sociale del/della minore.

4. L'ente beneficiario del contributo garantisce la collaborazione con gli enti pubblici e privati gestori dei servizi sociali in provincia di Bolzano al fine di favorire l'inserimento dei minori provenienti da situazioni familiari difficili.

Articolo 3

Caratteristiche strutturali

1. Il soggiorno marino deve essere offerto in una struttura di proprietà dell'ente richiedente il contributo, la quale deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) superficie interna alla struttura non inferiore a m2 10 per bambino e superficie esterna non inferiore a m2 26 per bambino;
- b) spazi gioco e spazi verdi all'esterno dell'immobile;
- c) spazi comuni all'interno dell'immobile per lo svolgimento di attività pedagogiche di gruppo;
- d) disponibilità di un tratto di spiaggia ad uso esclusivo.

Articolo 4

Autorizzazioni e permessi

1. Il beneficiario del contributo deve essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni di legge necessari per l'esercizio di attività alberghiera o documentazione equipollente.

Articolo 5

Progetto pedagogico

1. Il soggiorno marino deve prevedere un progetto pedagogico che permetta di:

- a) rafforzare la personalità del/della minore;
- b) sviluppare le competenze sociali del/della minore (spirito di cooperazione, gestione dei conflitti, partecipazione a dinamiche di gruppo, integrazione, scambi interculturali, assunzione di responsabilità per le proprie azioni, ecc.);
- c) sviluppare l'autonomia del/della minore;
- d) trasmettere e sensibilizzare il/la minore rispetto a valori quali l'amicizia, la tolleranza, l'apertura verso l'altro, il rispetto;
- e) promuovere l'attività sportiva.

Articolo 6

Personale socio-educativo

1. Il beneficiario del contributo deve garantire la presenza in loco di un/una responsabile pedagogico/pedagogica con formazione specifica nonché di almeno un operatore/un'operatrice ogni tredici minori assistiti.

2. Gli operatori addetti all'assistenza e vigilanza dei minori devono aver compiuto i 18 anni di età ed avere una formazione in campo socio-educativo o aver frequentato almeno un corso formativo ad hoc svolto a cura dell'ente organizzatore del soggiorno marino prima del soggiorno stesso.

Articolo 7

Compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie

1. I costi a carico delle famiglie sono determinati dall'ente gestore del soggiorno marino, che ha la facoltà di fissare i vari livelli di compartecipazione (ordinario, ridotto e maggiorato) ed eventuali modalità di verifica della condizione economica delle famiglie.

Articolo 8

Entità del contributo

1. Il contributo è concesso previo esame delle spese ammissibili e non può superare il 60 per cento delle spese ammesse.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO C (articolo 9, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)) Investimenti nel settore "Anziani"

Articolo 1

Nuova costruzione o acquisto

1. In caso di nuova costruzione di strutture per l'assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:

- a) residenze per anziani: euro 115.000 per posto letto;
- b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa: 1) euro 68.000 per posto letto, oppure euro 75.000 per alloggio;
- 2) spazio comune o cucina comune: euro 30.000;
- c) strutture per l'assistenza diurna: euro 43.000 per posto;
- d) centri diurni: euro 125.000;
- e) club per anziani: euro 125.000.

2. In caso di acquisto di strutture, i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata, nei limiti degli importi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di un terreno per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento: i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata.

Articolo 2

Ristrutturazione

1. In caso di ristrutturazione di strutture per l'assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:

- a) residenze per anziani: euro 80.000 per posto letto;
- b) alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa: 1) euro 48.000 per posto letto, oppure euro 55.000 per alloggio; 2) spazio comune o cucina comune: euro 25.000;
- c) strutture per l'assistenza diurna: euro 32.000 per posto;
- d) centri diurni: euro 100.000;
- e) club per anziani: euro 100.000.

2. La ristrutturazione completa di residenze per anziani, qualora non siano state utilizzate come residenza per anziani o come struttura socio-sanitaria residenziale, si intende come nuova costruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 1.

Articolo 3

Stanze per il personale e alloggio per il custode

1. In caso di residenze per anziani, forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione di stanze per il personale entro il limite del 10 per cento del numero di posti letto della struttura stessa.
2. La spesa ammessa per la realizzazione di una stanza per il personale è pari ad un importo fisso di euro 35.000.
3. La spesa ammessa per la realizzazione di un eventuale alloggio del custode è pari ad un importo fisso di euro 45.000.

Articolo 4

Progettazione

1. Per la progettazione sono ammesse a contributo, spese pari a euro 150.000, che vengono liquidate come anticipo sul contributo effettivo.
2. Per investimenti riguardanti strutture residenziali per anziani, l'anticipo di cui al comma 1 può essere concesso solo in presenza di una dichiarazione di assenso dei comuni interessati, da cui risulti che gli stessi acconsentono alla futura costruzione o ristrutturazione.

Articolo 5

Ulteriori spese ammesse

1. In situazioni particolari e sulla base di idonea motivazione sono ammesse ulteriori spese – coperte anche con un ulteriore contributo annuale – se le spese non erano prevedibili al momento di presentazione della domanda – fino ad un importo massimo complessivo pari al 25 per cento della spesa ammessa per nuove costruzioni, ristrutturazione, stanze per il personale e alloggio per il custode, per i seguenti investimenti:
 - a) scavi e fondazioni speciali: costi aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa per scavi e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili e per la realizzazione di opere con criteri antisismici;
 - b) costi aggiuntivi dovuti a eventuali prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.

Articolo 6

Prescrizioni

1. Gli investimenti devono rispettare la normativa provinciale in relazione alle caratteristiche e ai requisiti tecnici delle strutture.
2. Le residenze per anziani esistenti e di dimensioni tali da non consentire una gestione economica sostenibile possono essere ampliate.
La dimensione minima di una struttura è di 40 posti letto.
3. Gli alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa devono avere una superficie compresa tra i 38 e i 60 mq. La stanza da letto deve avere una superficie di almeno 16 mq. Tutti gli alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa devono essere completamente accessibili da parte delle persone disabili.
4. Le dimensioni di cui al comma 3 comprendono anche i servizi igienici, che devono essere idonei ad accogliere persone disabili e dotati, di norma, di doccia a pavimento e di spazio per la lavatrice. Nel servizio igienico sono da prevedere gli allacciamenti per il bidet.
5. Di norma possono essere concesse agevolazioni per la ristrutturazione generale solo una volta trascorsi almeno 15 anni dalla fine della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura.

Articolo 7

Riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi

1. Per le residenze per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
 - a) arredamento generale per nuove costruzioni: 1) euro 35.000 per posto letto; 2) cucina: euro 155.000; 3) lavanderia: euro 80.000;
 - b) autoveicoli: 1) automobili: euro 13.000 a veicolo; 2) veicoli elettrici: euro 26.000 a veicolo; 3) pulmini: euro 26.000 a veicolo.
2. Per le forme di residenza assistita per anziani e gli alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:

- a) arredamento: euro 12.000 per posto letto;
 - b) spazio comune o cucina comune: euro 20.000;
 - c) lavanderia comune: euro 5.000;
3. Per l'assistenza domiciliare e l'assistenza diurna le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
- a) automobili: euro 13.000 a veicolo;
 - b) veicoli elettrici: euro 26.000 a veicolo;
 - c) pulmini: euro 26.000 a veicolo.
4. Per l'assistenza diurna le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
- a) arredamento: euro 60.000.
 - b) per il cucinino euro 10.000.
5. Per i centri diurni le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi: euro 45.000 per arredamento.
6. Per i club per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:
- a) arredamento: euro 10.000.
7. Per tutte le strutture si applica quanto segue:
- a) le spese di manutenzione e per l'acquisto di arredi e attrezzature sono ammesse in base al preventivo;
 - b) non sono ammissibili le spese per piccole manutenzioni e per acquisti fino a euro 2.500 per i club anziani e fino ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché le spese per il materiale sanitario e di consumo.

Articolo 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO D (articolo 10, comma 1, lettera b)

Contributi per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità grave

Articolo 1

Spese ammesse ed entità dei contributi

1. Sono ammesse a contributo le spese correnti relative all'assunzione della persona con disabilità, che deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;
 - b) possesso della certificazione rilasciata dalla commissione sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, per le finalità previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, nella quale sia ammesso il collocamento della persona disabile;
 - c) invalidità civile fisica oltre il 74 per cento ovvero psichica e intellettuale indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;
 - d) aver svolto un progetto d'inserimento lavorativo certificabile;
 - e) possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego.
2. L'ammontare del contributo copre gli oneri sociali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione della persona disabile grave. Per le assunzioni volontarie effettuate oltre la quota prevista ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, il contributo è pari al 60 per cento delle spese ammesse.
3. Qualora l'assunzione della persona sia avvenuta dopo il termine di presentazione della domanda di contributo, alla scadenza successiva possono essere richieste anche le spese sostenute per detto periodo, purché relative all'anno corrente.

Articolo 2

Documentazione

1. Alla domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'ufficio competente, deve essere allegato il preventivo di spesa annuale dettagliato relativo ai costi della persona disabile da assumere.

Articolo 3

Rendicontazione e liquidazione

1. Il contributo è erogato annualmente in un'unica soluzione, previa presentazione del rendiconto di spesa.

2. Alla domanda di liquidazione va allegata la seguente documentazione:

a) copia del contratto di lavoro stipulato;

b) dichiarazione da parte dell'ente dell'avvenuto versamento degli oneri sociali relativi alla persona disabile assunta;

c) tabella con il riepilogo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno solare per la retribuzione della persona disabile assunta;

d) dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del quattro per cento.

2. Il rendiconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'ufficio competente.

Articolo 4

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO E (articolo 7, comma 1, lettera g)

Contributi per la gestione di strutture per l'accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e lo Stato

Articolo 1

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi per spese correnti gli enti senza fini di lucro che gestiscono, secondo le direttive provinciali e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra la Provincia e i competenti organi statali, le strutture per l'accoglienza dei profughi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), delle disposizioni generali dei presenti criteri.

2. Gli enti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli accordi di cui al comma 1 e accettare, mediante una dichiarazione esplicita e incondizionata, le modalità di prestazione del servizio di accoglienza e tutti gli obblighi e le prescrizioni correlate di cui agli accordi stessi, nonché le modalità relative alla gestione della struttura.

Articolo 2

Entità del contributo

1. Il contributo massimo ammonta al 95 per cento della spesa ammessa. In ogni caso il contributo non può superare l'importo previsto dagli accordi di cui all'articolo 1.

2. All'ente spetta un contributo aggiuntivo per il canone di locazione, se il servizio è erogato all'interno di una struttura di accoglienza appositamente locata a tale scopo.

Articolo 3

Termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata all'ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro l'anno di riferimento.

2. Se nel corso dell'anno si ottiene un aumento dei posti ammessi, l'ente può presentare all'ufficio competente, nell'anno in corso, la relativa domanda di contributo ad integrazione della prima domanda. Se viene aperta una nuova struttura, l'ente può presentare un'apposita nuova domanda.

3. Le domande di liquidazione degli importi parziali del contributo concesso per spese correnti relative a strutture per profughi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), delle disposizioni generali vanno presentate su apposito modulo entro l'anno di riferimento.

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui all'articolo 14 delle disposizioni generali, nonché le spese che gli enti sostengono in base agli accordi di cui all'articolo 1 del presente allegato.

Articolo 5

Anticipi

1. È possibile richiedere la concessione e la liquidazione dei seguenti anticipi:

- a) un anticipo fino al 50 per cento del contributo concesso nell'anno precedente; la relativa domanda deve essere redatta su apposito modulo;
- b) nel primo anno di contributo: un anticipo fino al 50 per cento del contributo concesso nell'anno in corso, in riferimento alla prima domanda.

Articolo 6

Rendicontazione degli anticipi

1. Per la rendicontazione degli anticipi va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione riguardante l'avvenuta corretta gestione delle strutture di accoglienza per profughi;
- b) dichiarazione riguardante l'erogazione, effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a) delle disposizioni generali.

Articolo 7

1. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione o in più importi parziali ai sensi dell'articolo 19, comma 14, delle disposizioni generali.

2. La liquidazione del saldo avviene:

- a) previa presentazione di un'apposita domanda, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell'ente;
- b) previa presentazione della documentazione prevista dagli accordi di cui all'articolo 1 del presente allegato;
- c) previa presentazione della dichiarazione riguardante l'erogazione, effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a) delle disposizioni generali;
- d) previa verifica da parte dell'ufficio competente del numero di presenze ammesse nel limite dei posti autorizzati, risultante dalle liste delle presenze giornaliere trasmesse per ogni struttura al competente ufficio, e corrispondente all'importo da liquidare.

3. Il contributo concesso è liquidato per intero solo se le spese sostenute sono almeno pari al totale delle spese ammesse.

4. Il rendiconto del saldo consiste in un elenco riepilogativo sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell'ente richiedente. L'elenco riepilogativo deve essere redatto sulla base del modulo predisposto dall'ufficio competente e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'esatta indicazione dei beni o dei servizi acquistati e del relativo importo;
- b) i dati per l'identificazione delle relative spese e accrediti o documenti simili in possesso dell'ente, come tipo del documento, nome della ditta, data e importo pagato;
- c) la data di pagamento;
- d) la lista delle prestazioni erogate, secondo le direttive previste, di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a) delle disposizioni generali;
- e) altre informazioni indicate nel modulo e necessarie per la liquidazione.

5. Per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) e g), delle disposizioni generali, con più di 40 posti autorizzati, il tetto massimo di cui all'articolo 19, comma 2, delle disposizioni generali è di euro 50.000,00.

Articolo 8

Riduzione e restituzione del contributo

1. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori al contributo concesso o agli importi parziali liquidati o se le presenze effettive sono inferiori alle presenze ammesse, l'ufficio provinciale competente ridetermina l'ammontare del contributo spettante in base alle spese effettivamente

sostenute o alle presenze effettive e richiede all'ente la restituzione dell'importo eccedente, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato e negli accordi di cui all'articolo 1 del presente allegato, trovano applicazione i criteri generali, se compatibili.

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

VENETO

DGR 8.5.18, n. 624 - Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "pubblica utilità e cittadinanza attiva. progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2018".(BUR n. 44 dell'11.5.18)

Note

PREMESSA

La crisi economica dell'ultimo decennio ha accentuato gli squilibri nella redistribuzione della ricchezza e delle risorse, creando e aumentando le diseguaglianze economiche e sociali. In questo scenario l'Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi Europei per livelli di giustizia sociale e la disuguaglianza, seppure in diminuzione, resta alta, così come il rischio di povertà o esclusione sociale.

In Veneto invece, secondo le rappresentazioni e i dati del Rapporto Statistico del 2017, curato dalla Regione, la situazione è decisamente migliore in quanto sono rilevabili livelli di benessere maggiori rispetto alla media nazionale. Gli indici relativi al lavoro evidenziano per il contesto regionale un miglioramento dovuto sia alla ripresa occupazionale sia alla qualità del lavoro, soprattutto in termini di stabilità e retribuzione. Ciò anche grazie agli interventi di politiche attive promossi nel territorio veneto. Ciononostante la situazione economico-finanziaria delle famiglie risulta essere l'ambito meno soddisfacente e spesso caratterizzato da un nucleo familiare con più persone a carico. Sono circa 828mila le persone in difficoltà, che non riescono a vivere dignitosamente nella società attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita.

Per contrastare il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, la Regione del Veneto, sulla scorta dei risultati positivi relativi alla sperimentazione avvenuta nel corso degli ultimi anni, intende proseguire nella promozione di interventi che coniugano il sostegno, la partecipazione attiva del lavoratore, il supporto allo sviluppo del territorio, ovvero di progetti di Pubblica Utilità e di Cittadinanza Attiva, coinvolgendo direttamente i destinatari più vulnerabili nell'esercizio di servizi a favore della collettività.

La recente DGR n. 311 del 14 marzo 2017 ha coinvolto 228 Comuni veneti e 865 destinatari, e attualmente sono in fase di conclusione i 97 progetti approvati che, sottolineando l'utilità dell'iniziativa, favoriscono e sollecitano la proposta di un nuovo intervento.

Il coinvolgimento dei destinatari all'interno di progetti di Pubblica Utilità permette alla persona di essere inserita in una realtà lavorativa a favore della collettività attraverso la mobilitazione delle proprie competenze. Questo tipo di intervento, unito ad azioni di orientamento e di accompagnamento, sostiene e rafforza l'esercizio della cittadinanza attiva e consente di contrastare la disoccupazione anche di lunga durata, innescando processi di inclusione sociale e di attivazione.

L'iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell'ambito dell'Asse II Inclusione Sociale. In particolare ci si pone nel contesto dell'Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i, e il risultato atteso è la realizzazione di interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari, favorendo l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e contrastando la

disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione di progetti finalizzati all'impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità.

Ci si propone, come effetto dell'intervento, il raggiungimento di almeno 600 destinatari finali, per i quali favorire un inserimento nel mercato del lavoro più stabile e continuativo o, per i lavoratori prossimi alla quiescenza, consentire il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L'iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età.

In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:

- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.

Saranno considerati prioritari i destinatari che non hanno ancora usufruito della misura nell'ambito della DGR n. 311 del 14 marzo 2017 e coloro che risultino beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017.

Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, le iniziative di lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva dovranno essere presentate da un partenariato pubblico-privato, composto da uno o più Comuni, o loro enti strumentali o società da essi partecipate, in veste di capofila, e, obbligatoriamente, da uno o più Soggetti iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)".

Il bando prevede l'erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da un'esperienza di lavoro di pubblica utilità e da un pacchetto di servizi individuali di orientamento e di accompagnamento.

L'esperienza di lavoro deve essere attinente a servizi di competenza comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a beneficio dei cittadini, come i servizi bibliotecari e museali, la valorizzazione di beni culturali ed artistici, l'abbellimento urbano e rurale, i servizi ambientali e di sviluppo del verde, i progetti speciali relativi alla garanzia della salute pubblica e alla tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla componente faunistica, la custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici, l'assistenza agli anziani, il supporto scolastico o altri servizi di competenza comunale, con carattere di straordinarietà e temporaneità.

I destinatari dovranno essere impiegati con la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.), così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29) e la Regione partecipa, a parziale copertura dei costi del lavoro derivanti dall'erogazione di tale azione, con un contributo massimo di Euro 5.000,00 per ogni destinatario assunto. Il contributo è riconosciuto a fronte di un contratto o più contratti di lavoro della durata complessiva di 6 mesi e con un impegno orario settimanale minimo di 20 ore. Tale importo dovrà essere obbligatoriamente integrato dal cofinanziamento dei soggetti proponenti nella misura minima del 35% del contributo Regionale.

Obbligatoriamente, a fianco dell'esperienza di lavoro, si prevede l'erogazione al destinatario di servizi di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di ricerca attiva di lavoro per un minimo di 14 ore e un massimo di 38 ore per ogni lavoratore.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B al presente provvedimento che ne forma parte integrante, saranno finanziati con le risorse di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II – Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 09 – Priorità d'investimento 9.i – Obiettivo Specifico 8.

Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 4.000.000,00

L'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%. Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

Il provvedimento, in base alla classe demografica di appartenenza della amministrazione comunale, pone dei massimali relativi al numero di destinatari ammissibili per singolo Comune come di seguito indicato.

Classe demografica		Massimale destinatari
1	fino a 5.000 ab.	2
2	da 5.001 a 10.000 ab.	3
3	da 10.001 a 20.000 ab.	5
4	da 20.001 a 50.000 ab.	15
5	da 50.000 a 99.999 ab.	20
6	oltre i 100.000 ab.	28

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV.

Il provvedimento si avvale delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi oggetto della Deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del 28 aprile 2015.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A (a cui si fa rinvio0 e la Direttiva per la presentazione delle proposte di "Pubblica Utilità

e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018", Allegato B (a cui si fa rinvio).

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

DGR 13.4.18, n.301 - D. L.gs. 3 luglio 2017 n. 117 - Attuazione artt. 72, 73 codice terzo settore presa d'Atto Accordo Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Regione Basilicata approvazione Piano Operativo Regionale. (BUR n. 18 del 1.5.18)

Note INTRODUZIONE NORMATIVA

D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni

D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

L.R. 31.10.2001, n. 39 relativa al "riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale" che all'art. 44 ha disciplinato il controllo degli atti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere;

D.P.C.M. del 29.11 .2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (LEA) con cui è stato recepito "l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni";

L.R. 1.7.2008 n. 12 e s.m.i. riguardante il Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale;

L.R. n. 2 del 12.01.2017 relativa al "riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata";

Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 che approva il "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

L.R. n.4 del 14.02.07 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale" che assicura, all'interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali funzionalmente integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati dal sistema sanitario regionale;

D.G.R. n. 194 del 9 Marzo 2017 - Art. 10, comma 1 lett. (i) della L.R. n° 4/2007 "Approvazione definitiva del manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n° 1872/C della IV Commissione Consiliare Permanente";

il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;

D.C.R. n. 317 del 24/7/2012 che ha approvato il "Piano Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità - 2012/2015- Ammalarsi meno, curarsi meglio", disegnando la nuova organizzazione del SSR, definendone le macrostrutture aziendali (Distretti socio-sanitari), l'organizzazione territoriale e di ambito, la rete ospedaliera e il rapporto ospedale territorio;

Proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2018-2020, approvato con la D.G.R. n. 778 del 26.07.2017;

Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n. 917 del 7.07.2015, che hanno riorganizzato gli ambiti Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità; 'Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, D.G.R. n. 917 del 7.07.2015: Piano regionale di indirizzi" approvato con la D.G.R. n. 241 del 16.03.2016;

La Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale che:

- riconosce (art.1, comma 1) il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- prevede (art. 1, comma 2, lettera b) la redazione di un apposito Codice del Terzo Settore, mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore;
- istituisce (art. 9, comma 1, lettera g) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

In attuazione della delega conferita al Governo con la citata Legge 6 giugno 2016, n. 106, si é provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore con il D.I.9S. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore";

L'articolo 72 del citato Codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1 lettera g) della citata legge n. 106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

L'articolo 73 del Codice medesimo, disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n. 438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n. 383.

Con atto di indirizzo adottato in data 13.11.2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli art. 72 e 73 del sopra citato Codice e dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, ha destinato quota parte delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017, (per un ammontare di € 26.000.000,00), alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la cornice di "Accordi di programma" da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Nel mese di dicembre 2017 sono stati sottoscritti i suddetti Accordi di programma e approvati con decreto ministeriale n. 539 del 29.12.2017, registrato dalla Corte dei Conti nei modi di legge in data 30.01.2018 al n. 262.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

La regione Basilicata ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il proprio "Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale" con la finalità di realizzare un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del citato Codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle

associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'art. 5 del suddetto Accordo impegna la regione Basilicata a predisporre un Piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività per concorrere tra l'altro, al conseguimento di quanto stabilito nell'Agenda ~030 per uno sviluppo sostenibile.

L'art. 4 dell'Accordo medesimo ne stabilisce la durata in venti mesi e l'art. 6 sancisce l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a sostenere il programma regionale con un finanziamento di € 554.208,57.

Le linee guida emanate dal Ministero medesimo per l'elaborazione del Piano operativo di cui all'art. 5 dell'Accordo sono comprensive degli indirizzi per l'avvio e l'attuazione delle attività, per il monitoraggio e la rendicontazione delle stesse e comprensive altresì dello schema generale di piano per la uniformità tra le regioni.

Il citato decreto ministeriale n. 539 del 29.12.2017 ha approvato la ripartizione tra le regioni e province autonome, della somma complessiva di € 26.000.000 assegnando alla regione Basilicata la quota di € 554.208,57 per interventi di interesse generale da realizzarsi a cura delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, come disposto all'art. 73 del Codice del terzo settore e da articolare secondo il Piano operativo di cui all'art. 5 dell'Accordo.

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto dell' "Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale" sottoscritto tra la regione Basilicata e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvato con decreto ministeriale n. 539 del 29.12.2017, registrato dalla Corte dei Conti nei modi di legge in data 30.01.2018 al n. 262.

Viene approvato il Piano Operativo predisposto ai sensi dell'art. 5 del suddetto Accordo e secondo gli indirizzi ministeriali, allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, con la finalità di realizzare un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del citato Codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Viene dato atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come sancito all'art. 6 dell'accordo, sostiene l'attuazione del suddetto Piano operativo con un finanziamento di € 554.208,57 già assegnato alla regione Basilicata con decreto ministeriale n. 539 del 29.12.2017, registrato dalla Corte dei Conti nei modi di legge in data 30.01.2018 al n. 262;

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

PIANO OPERATIVO

"recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste", di cui all'articolo 5 dei rispettivi accordi di programma sottoscritti a dicembre 2017.

SCHEMA DI SINTESI

SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Analisi del contesto di riferimento e delle principali criticità riscontrate

In Basilicata sono operative 280 cooperative sociali iscritte nell'Albo Regionale, oltre 700 associazioni di volontariato e oltre 1000 tra associazioni culturali, di promozione sociale (n.75 iscritte nel Registro Regionale) e sportive dilettantistiche.

Per via delle missioni diverse sviluppate e di una logica molto schiacciata sul fare, questo enorme patrimonio di solidarietà, inclusione e socialità non riesce a configurarsi come chiave di volta per migliorare l'efficacia delle azioni istituzionali sui territori.

A dicembre 2016, come si evince dall'ultimo aggiornamento del Registro Regionale (R.R.) del Volontariato di Basilicata, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte risultano pari a 671.

L'andamento delle organizzazioni di volontariato è rappresentato nel grafico 1.

Il calo registrato negli scorsi anni non si riconferma nel 2016. Rispetto a un anno fa il differenziale è pari a 36 associazioni pari al 5,6% del totale 2016, tornando di fatto al dato del 2012. Per Potenza le nuove OdV sono 23, pari ad un incremento di 5,4%, mentre per Matera la differenza positiva è stata di n. 13, pari a 6,2 %.

Il Volontariato nelle due province

La distribuzione associativa tra le due province, come si evince dalla figura sottostante, vede la presenza di un 66,70% di associazioni nella provincia di Potenza e un 33,30% di associazioni in quella di Matera.

Rapporto tra abitanti e ODV

REGIONE BASILICATA

La Basilicata registra la presenza di 11,76 associazioni ogni 10.000 abitanti. A fine 2016 la popolazione complessiva della Basilicata è di 570.365 cittadini residenti.

Dalla distribuzione territoriale delle OdV iscritte nel R.R. a figura 4 sotto riportati si evince un soddisfacente livello di diffusione del Volontariato in tutti gli ambiti territoriali della Regione.

Nella nostra Regione, a differenza di quanto emerge in altri contesti regionali, il settore Sanitario (ivi compreso quello specifico della donazione di sangue, emoderivati e organi) e quello Socio-Assistenziale detengono il 33% del totale delle OdV iscritte nel R.R., al secondo posto le OdV di Protezione civile e Soccorso con un 24% circa e a seguire quelle culturali (Ricreazione. Sport e Tempo Libero e Educazione, Istruzione e Formazione). con 17% e quelle che si occupano di Ambiente e beni culturali con il 12% circa. Tutti gli altri settori registrano percentuali inferiori al 10%.

IL CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE DI INCLUSIONE

Dati statistici

Nel corso del decennio 2006-2016 la popolazione lucana ha registrato un calo di quasi 21.000 cittadini, passando da 594.086 abitanti del 2006 a 573.694 del 2016, con un conseguente aumento dell'età media della popolazione che è passata dai 41,4 anni del 2006 ai 45,2 anni della stima 2017. Nello specifico delle classi di età, la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni e quella compresa tra 15 e 64, registrano cali rispettivi di 14.446 abitanti e 13.774, mentre la popolazione over 65 aumenta di 8.000 unità.

Secondo la stima 2017 dell'ISTAT l'indice d'invecchiamento I del territorio è pari al 181,3 contro il 165,2 dell'Italia, quello di dipendenza fa segnare per la Basilicata un 53,3 contro il 55,8 dell'Italia e quello di ricambio della popolazione attiva) è pari al 126,0 della stima 2017 contro il 126,5 dell'Italia.

Dato importante è rilevabile dalla disamina dell'andamento dei saldi demografici dell'intera popolazione residente e della popolazione straniera residente. Se da un lato il saldo naturale e migratorio risulta essere costantemente negativo per la popolazione totale, quelli riferiti alla popolazione straniera residente registrano un dato costantemente positivo, seppur in rallentamento.

L'immigrazione in Basilicata è principalmente maschile (5.796 presenze che rappresentano il 58,3%) mentre i minorenni sono 1967 (19,8%). La classe di età più numerosa è 18-24 con 2.711 Individui (27,8%). Importante è anche sottolineare il dato riferito alla densità media della regione nel 2016 che si attesta a 56,2 abitanti/Kmq, ben al di sotto della media nazionale pari a 200,8 abitanti/Kmq, che si riduce a 44,6 abitanti/Kmq se si calcola al netto dei comuni più grandi

(Potenza, Matera, Policoro, Melfi e Pisticci). Dai dati brevemente illustrati si può affermare, quindi, che la Basilicata è interessata dalle seguenti tendenze demografiche e sociali:

- a) un saldo naturale negativo della popolazione, comune a tutto il territorio, unito ad un progressivo invecchiamento della popolazione stessa;
- b) una positiva seppur bassa attrattività per quanto riguarda i fenomeni di immigrazione, sia dall'estero che da altri territori nazionali, regionali e provinciali;
- c) un forte fenomeno di inurbamento nei principali cinque comuni più grandi e una conseguente bassa densità di popolazione nel resto della regione.

L'indice di invecchiamento è un indicatore statistico pari al rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione. l'indice di dipendenza o tasso di dipendenza è un indicatore statistico pari al rapporto tra le persone considerate in età non attivali e quelle considerate in "età attiva". Nello specifico, si tratta del rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65 anni, e le persone tra i 14 e i 64 anni. l'indice di ricambio della popolazione in età attiva è un indicatore statistico pari al rapporto tra coloro che sono prossimi alla pensione (60-64 anni) e coloro che sono prossimi al lavoro (15-19 anni).

- Tra le nazionalità più rappresentate la Romania è al primo posto (8.550) seguita da Albania (1.671), Marocco (1.588) e India (980).

Primo elemento di disagio sociale espresso, potenziale o latente è la condizione economica, su cui si osserva che tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce una diminuzione del 35,0%; dato che risulta anche particolarmente grave se si considera che nel Mezzogiorno e nell'intero Paese si ha un calo, rispettivamente, del 9,2% e dell'I 1,2%. La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una contrazione del 31,5% dei consumi delle famiglie lucane, anche in questo caso più elevata di quella che si manifesta sia nell'area meridionale (9,9%) sia in media in Italia (11,7%). Il rapporto Istat sulla povertà in Italia - dati aggiornati al 2015 - vede in cima alla lista la Calabria con il 28,2% delle famiglie in stato di povertà. Seguono la Sicilia con l'indice di povertà familiare al 25,2% e la Basilicata al 25%, dove una famiglia su quattro vive in uno stato di povertà' e dove il 7,0% della popolazione vive in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali'. L'indicatore sintetico di deprivazione', misura importante per quantificare l'esclusione sociale è pari a 15,0% nel 2014', dei quali circa 9 mila sono minori, registrando un significativo miglioramento rispetto al 2012, dove il dato si attestava al 23,6%.

L'indicatore di grave deprivazione materiale è dato dal numero di persone che vivono in famiglie che presentano almeno 4 di 9 problemi considerati. I problemi considerati sono: I) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; II) non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa; III) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; IV) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); V) non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: VI) una lavatrice; VII) un televisore a colori; VIII) un telefono; IX) un'automobile .

- Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.

Passando alle tipologie di disagio a carattere soggettivo, detenni nate cioè da elementi che interessano il benessere della persona si registrano i seguenti andamenti.

1. Dipendenze

Dal rapporto Regionale 2016, nel 2015 l'utenza annuale dei Ser.D. di Basilicata è stata di 2.218 individui, di cui 1.986 uomini (89,5%) e 232 donne (10,5%). Di questi, 204 sono detenuti presso le Case Circondariali di Potenza, di Matera e di Melfi. Si tratta di 204 persone, di cui gli uomini sono 198 (97, I %) e le donne 6 (2,9%). A livello assoluto i nuovi utenti sono 87. Complessivamente i nuovi utenti assoluti sono stati 389 pari al 17,5% dell' utenza totale. Relativamente alle tipologie di

dipendenza la distribuzione è la seguente: 1527 tossicodipendenti (68,8%), 545 alcoldipendenti (24,5%), 122 giocatori d'azzardo patologico (5,5%), 24 tabagisti (I, I %). Mentre in tutte le tipologie i maschi prevalgono rispetto alle donne, la maggiore percentuale femminile si riscontra tra gli alcoldipendenti (17,4%), seguita dalle tossicodipendenti 8,2% e dalle giocatrici d'azzardo patologico 5,7%. In merito alle fasce d'età, la maggiore percentuale di utenti si concentra nella classe di età 35 - 44 anni (39,7%). Bassa è la percentuale di utenti fino a 24 anni (6,4%) mentre dai 44 anni in su si attesta al 20,8%. Bisogna però distinguere tra le diverse tipologie di dipendenza, perché per tabagisti, alcoldipendenti e giocatori d'azzardo patologico, la fascia d'età in cui si concentra l'utenza è dai 40 anni in su (58,3% dei tabagisti, il 65,5% degli alcoldipendenti e il 38,5% dei giocatori d'azzardo patologico ha più di 44 anni). L'età media degli utenti in carico conferma tale differenza, infatti i tabagisti hanno un'età media di 50,3, gli alcolisti di 49,0, i giocatori d'azzardo di 46,3 mentre i tossicodipendenti di 38,0.

2. Disabilità e salute mentale

In Basilicata, le persone che percepiscono una pensione di indennità di accompagnamento per disabilità sono 20.988 pari a circa 13 persone su 100 (fonte dati ISTAT anno 2012), di cui il 27,0% di età inferiore ai 64 anni e il restante 63,0% over 64 anni. Sebbene il tasso di disabilità lucano sia al di sotto del dato nazionale, registra comunque valori superiori (anche se di misura) al tasso delle regioni del Mezzogiorno. Tale composizione della platea dei percettori dell'identità mostra come per la maggior parte dei casi il disagio connesso alla condizione di disabilità è accompagnato da quello dell'invecchiamento.

Per quanto riguarda i dati relativi alla salute mentale al 2015 erano 5.240 gli utenti trattati di cui il 51,4% donne e il 48,6% uomini. È interessante sottolineare come anche per quanto riguarda la salute mentale la classe di età over 64 anni rappresenta il 30,0% degli utenti dei quali il 53,0% codificati come "nuovi utenti" 0. La Basilicata presenta un significativo trend in diminuzione dei tassi di ospedalizzazione per trattamento sanitario obbligatorio, passando dai 59 TSO del 2014 ai 39 TSO del 2015¹¹, in linea con gli andamenti nazionali.

3. Soggetti sottoposti all' Autorità Giudiziaria

Al 31 dicembre 2016 i detenuti negli istituti penitenziari della regione Basilicata erano 527, di cui 87 (16,5%) stranieri. I soggetti beneficiari di misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova era il 63,0%.

Nell'ambito dello scenario appena delineato, a fronte delle grandi criticità emerse, si registrano punti di forza legati al territorio che continua a manifestare buoni livelli di tenuta dei tessuti familiari, consentendo, almeno in parte, di alleggerire le situazioni di precarietà e di difficoltà.

Si registra, inoltre, una buona distribuzione della presenza del terzo settore sul territorio con una efficace capacità di presidiare le diverse aree regionali e di costruire dinamiche solidali a beneficio dei soggetti più fragili.

In questa direzione si coniugano tutte le strategie che la Regione Basilicata sta mettendo in campo per la valorizzazione del terzo settore e la promozione di partenariati pubblico-privato sia in fase di analisi dei contesti che di progettazione e realizzazione di interventi. Tutto ciò, al fine di rafforzare la crescita del Volontariato e del Terzo Settore lucano, si è anche accompagnato ad azioni tese a favorire processi innovativi di digitalizzazione e riorganizzazione, nonché percorsi di formazione e strategie di comunicazione per garantire l'attivazione tra i nodi della rete territoriale delle Associazioni

...Alla luce di quanto detto, il Terzo Settore lucano entra sempre di più, in virtù delle sinergie attivate dal sistema pubblico, nel tessuto socio economico regionale e contribuisce non soltanto alla tenuta solidale dei territori, ma anche a sostenere livelli occupazionali.

In questa direzione, ovvero nella direzione di un approccio sistemico e più organico alle dinamiche sociali del territorio si inserisce la Road Map, un documento strategico della regione Basilicata approvato con DGR 714 del 10/07/2017 che affida agli attori pubblici, e in primo luogo alla Regione, una funzione di servizio per la comunità territoriale e di riferimento per la stessa, orientando ad un adattamento della propria configurazione strutturale e funzionale alle diverse

esigenze espresse dalle realtà in cui operano, senza pretendere che debba essere la realtà a doversi piegare alle loro esigenze organizzative.

Tutti i dati concorrono alla costruzione di una banca dati regionale, utilizzata per le necessarie elaborazioni. In particolare i dati sull'Associazionismo di volontariato in Basilicata sono stati elaborati dal CSV Basilicata che si è avvalso proprio del Registro regionale oltre che dei dati Istat aggiornati, sulla popolazione lucana. Il CSV osserva e monitora annualmente, le dinamiche relative alla presenza del volontariato sui territori in termini di presenze associative per provincia, densità associativa; settori di intervento.

Il modello di governance regionale

Il modello di governance della regione Basilicata fa riferimento alla riforma disegnata con la Legge 328/2000, con la L.R. n.4/2007 "Rete Regionale Intedata dei Servizi di Cittadinanza Sociale" e con il Piano regionale integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2012-2015. Ad oggi si sta procedendo ad aggiornare il Piano e la DGR n.778 del 26.07.2017 ha approvato la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2018-2020. Detta riforma è subordinata all'impegno delle istituzioni e delle amministrazioni locali ad integrarsi con i soggetti del Terzo Settore, ivi incluse le Associazioni di Volontariato e le strutture operative territoriali introdotte dall'art. 15 della Legge n. 266191 (Legge Quadro sul Volontariato) e disciplinate dai successivi decreti ministeriali (del 21/11/91 e del 08/10/97), individuati come Centri di Servizio al Volontariato oltre che con le Associazioni di Promozione Sociale. Relativamente alla governance territoriale dei servizi sociali, fondamentale passaggio è rappresentato dalle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n.917 del 7.07.2015, che hanno riorganizzato gli ambiti Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità. In questo processo di programmazione sociale svolto in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e di leale collaborazione, con il coinvolgimento dei diversi livelli di governo, la regione assume una funzione di regia della pianificazione, con la finalità di realizzare un sistema integrato. Nel suo ruolo di soggetto "pianificatore e finanziatore", la Regione sostiene e accompagna i processi di programmazione sociale ed opera affinché il livello locale possa consolidarsi. Tale funzione è esercitata attraverso l'attivazione di un Ufficio di Piano Regionale dei servizi sociali e sociosanitari, organo tecnico di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione, interfaccia degli Uffici di Piano di Ambito. In esecuzione ed attuazione delle scelte compiute dal citato Piano Regionale integrato della salute e dei servizi alla persona ed alla comunità 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 317 del 24 luglio 2012, gli Ambiti Socio Territoriali coincidono territorialmente con le delimitazioni delle 7 aree programma effettuate con DGR n. 246/2012 cui si aggiungono le 2 aree urbane di Potenza e Matera, rappresentando così aree omogenee ed ottimali del territorio regionale per la gestione associata dei servizi da parte dei Comuni. Gli "Ambiti Socio Territoriali" sono l'elemento di definizione territoriale e politica alla base del processo di integrazione e costituiscono il livello di governo locale delle politiche sociali e socio sanitarie integrate poiché coincidenti con gli ambiti dei Distretti della Salute. La centralità del ruolo dell'ente locale, assieme all'esistenza nella Regione Basilicata di numerosi Comuni di piccola dimensione, suggerisce di ricercare in aggregazioni intercomunali il livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi. In questo contesto, la Road map già illustrata, approvata con DGR 714/2017, rappresenta un ulteriore strumento per sostenere il nuovo welfare territoriale e, attraverso l'integrazione dei diversi fondi strutturali dell'UE, per elaborare una strategia organica di intervento, non frammentata, non isolata ma strettamente collegata alla progettazione generale territoriale che scaturirà dai nuovi Piani intercomunali.

La metodologia "bottom - up" è di intreccio di sussidiarietà verticale ed orizzontale che deve caratterizzare i nuovi Piani, va applicata anche alla programmazione dei fondi la quale richiede che tutti gli attori territoriali, pubblici e del privato sociale, co - progettino iniziative e creino le maggiori sinergie possibili per una visione condivisa di welfare territoriale. Già il Piano regionale di indirizzi per l'attuazione delle Linee guida aveva individuato nei fondi europei un'importante

opportunità che andava pienamente colta e inserita nel quadro della sostenibilità della nuova programmazione sociale territoriale. La programmazione unitaria delle fonti finanziarie - comunitarie, nazionali - Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale- - e regionali, è realizzata attraverso l'attuazione del "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata", che rappresenta l'integrazione delle fonti finanziarie di natura tematica e territoriale, e realizza la Governance multilivello attraverso le sinergie tra le amministrazioni pubbliche e tra operatori pubblici e privati. Con il documento unico di programmazione quella previsione assume concretezza e contestualità con un percorso triennale coincidente con lo svilupparsi della nuova pianificazione generale.

Nella direzione delineata, la Regione Basilicata riconosce e promuove l'autonoma iniziativa, in campo sociale, dell'individuo e delle aggregazioni a cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e alla crescita della cultura della solidarietà, alla diffusione dei principi della sussidiarietà orizzontale e della cittadinanza attiva. In base alla Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 la programmazione sociale in Regione Basilicata si esplica mediante l'adozione del "Piano Sanitario e Sociale Regionale" e l'elaborazione dei "Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari" in una dinamica di interazione ed aggiornamento reciproco. Il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari è, pertanto, lo strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie del territorio, strumento strategico e funzionale per progettare gli interventi e le prestazioni che vanno a definire il "sistema integrato dei servizi sociali". Con la realizzazione dei Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari la Regione Basilicata valorizza il livello di programmazione territoriale delle politiche sociali e socio-sanitarie intendendo a questo livello definire metodi, regole e contenuti della pianificazione di tali politiche, correlando tra loro i servizi e gli interventi già consolidati con la capacità di offrire risposte innovative e flessibili anche a fronte dell'emergere di bisogni nuovi e migliorare i servizi esistenti.

Il modello di governance della regione Basilicata, come illustrato al punto precedente, pone obiettivi in linea con gli strumenti della programmazione nazionale e regionale ed in particolare le linee definite nella road map approvata con la DGR n. 714/2017, risultano convergenti con gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività di cui all'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 Novembre 2017 e all'articolo 5 del Codice del terzo settore. In particolare le linee di attività individuate dalla Regione Basilicata sono riconducibili prioritariamente, alle attività di interesse generale di cui ai punti a), b), c), p), r), w) comma I dell'art. 5 del codice del terzo settore.

Nello specifico, la Regione Basilicata sviluppa le suddette linee di attività all'interno di una strategia declinata per macro-aree e livelli di servizio articolate secondo i punti seguenti:

Macro-area MINORI E LORO FAMIGLIE

Servizi: Coordinamento tra i servizi educativi e la dimensione sociale, sanitaria, sportiva, culturale, ricreativa, al fine di permettere una presa in carico più efficace delle situazioni a rischio di esclusione; Potenziamento strutture educative a supporto della famiglia (asili nido, laboratori educativi, ludoteche, etc.); Promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva tali da permettere un parziale superamento della condizione di marginalità e rischio di abbandono scolastico.

Macro-area FAMIGLIE IN STATO DI POVERTÀ E/O DI ESCLUSIONE SOCIALE Servizi: Sostegno al reddito; Percorsi di capacitazione ed empowerment; Integrazione dei minori; Inserimento scolastico; combattere la dispersione scolastica; Supporto all'accesso all'abitare.

Macro-area DISABILI (Persone con ridotta autonomia)

Servizi: Accesso dei disabili ai servizi e alle progettualità per il tempo libero (barriere architettoniche, strutture attrezzate etc.) anche in ragione del territorio scarsamente o per niente servito da bus di linea accessibili; Grave carico per le famiglie. In particolare si segnala che le persone con disabilità grave non hanno a disposizione servizi specifici e/o specialistici né strutture che rispondano all'esigenza del sollievo d'urgenza non di tipo sanitario. Tale situazione si realizza

anche in età scolare, quando i disabili gravi non sono in grado di partecipare pienamente alle attività scolastiche; Percorsi di inserimento lavorativo.

Macro-area SALUTE MENTALE (Persone con ridotta autotomia)

Servizi: Informazione come principale forma di lotta alla discriminazione e allo stigma; Luoghi di accoglienza, con differenti forme di assistenza, tesi a garantire una facile accessibilità in progetti più organici che estendano la risposta alloggiativa ad un reale percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Macro-area PERSONE ANZIANI (Persone con ridotta autonomia) Servizi:

Consolidamento delle risorse finalizzate al sostegno del lavoro di cura a domicilio rivolto agli anziani non autosufficienti in tutto il territorio; Integrazione delle assistenti familiari nella rete dei servizi socio-sanitari; Qualificazione e potenziamento degli interventi e servizi destinati a persone affette da forme di demenza e Alzheimer; Promozione del benessere e della qualità di vita delle persone anziane autosufficienti e fragili, favorendo la loro permanenza a domicilio; Corrispondenza tra offerta di servizi e bisogni degli anziani sia in termini di domiciliarità (assistenza domiciliare, centri diurni sociosanitari, centri ricreativi leggeri, assegni di cura e ricoveri temporanei di sollievo) che di residenzialità (posti in casa protetta, posti in alta intensità, alloggi protetti) e di mobilità (trasporti a visite e terapie)

Macro-area PERSONE CON DI DEVIANZE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Servizi:

Inserimento lavorativo e sociale, anche attraverso forme di manutenzione delle competenze

Macro-area EX DETENUTI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Servizi: Rieducazione socio-lavorativa, anche attraverso forme di manutenzione delle competenze; Assistenza economico-materiale.

Macro-area MIGRANTI E SENZA FISSA DIMORA Servizi: Sostegno materiale; Alfabetizzazione adulti: conoscenza della lingua italiana come strumento fondamentale per l'inclusione sociale; Integrazione dei minori; Inserimento scolastico; combattere la dispersione scolastica; Contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

La L.R. n.4 del 14.02.2007 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale" sancisce il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari e riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. La regione Basilicata, con proprio disposto legislativo (L.R.n.I72000 e s.m.i), ha sancito i suddetti principi delineando le specificità di carattere sociale, civile e culturale che impegnano le Organizzazioni di Volontariato e ne configurano la interdisciplinarietà. In particolare l'art.11 della L.R n.I/2000 impegna la "Regione a promuovere e a contribuire all'attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle Organizzazioni di Volontariato per sostenere e rafforzare le professionalità proprie dei settori di competenza" e il comma 6 dell' art. 14 della L.R. n. 4/2007 stabilisce che la Regione e gli enti locali sostengono le attività delle Organizzazioni di Volontariato operanti all'interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale. Il Terzo settore, a partire dalle forme di cooperazione sociale, sta assumendo un ruolo da protagonista oltre che in qualità di gestore qualificato di servizi e di recettore della domanda sociale, anche di partner delle istituzioni nell'elaborazione delle politiche sociali. Con la D.G.R. n.917 del 7.07.2015, che ha riorganizzato gli ambiti Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità, come sopra descritto, anche il terzo settore è chiamato a mettere in pratica un processo di miglioramento complessivo del sistema, che privilegi processi di sviluppo, consolidamento di imprese a rete e consortili che valorizzano il radicamento territoriale, il legame con la comunità e una dimensione coerente con la stessa, al fine di creare economie di scala e di qualità. A tal fine la Regione emana appositi atti di indirizzo per la valorizzazione delle funzioni specifiche delle diverse componenti del terzo settore e per la definizione di convenzioni, intese ed accordi con esse, ivi comprese le forme partecipate di progettazione e sperimentazione gestionale, fermo restando che per l'affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel D.P .C.M. 30 marzo 200 I, nella legge 13 giugno 2005 n. 118 e nelle

connesse norme di attuazione, nonché le specifiche disposizioni normative in materia di cooperazione sociale, di volontariato e di associazionismo di promozione sociale. La collaborazione fra ente pubblico e terzo e quarto settore nasce con la funzione di allargare la governance delle politiche sociali locali al fine di sensibilizzare maggiormente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi promossi.

Tale procedimento rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del privato sociale per la realizzazione di attività e interventi in base al principio di sussidiarietà e fonda la sua funzione sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione pubblica sociale. L'attuale quadro richiede infatti ad ente pubblico e cooperazione e impresa sociale di porsi in una relazione di partenariato, facendo i conti con nuove modalità operative e inter-organizzative e nuove strategie rei azionali da mettere in campo. Gli attori coinvolti nella pratica della sensibilizzazione sopra richiamata sono la funzione pubblica ed il terzo settore, nello specifico nel pubblico i luoghi organizzati vi naturalmente preposti alle funzioni progettuali e programmatorie sono gli Uffici del piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari; insieme alle OOSS, i soggetti del terzo settore maggiormente coinvolgibili quali: consorzi di cooperative sociali, o reti di cooperative sociali o singole cooperative sociali in partenariato con le proprie organizzazioni di rappresentanza.

Come già scritto in precedenza, con DGR 714/2017, la Regione Basilicata ha approvato il documento "Welfare Basilicata - Servizi sociali e programmazione 2014-2020", definita "Road Map" con l'obiettivo di strutturare un sistema organico di interventi a beneficio delle persone in condizione di svantaggio e, contestualmente, in favore di uno sviluppo e una promozione territoriale ad opera dei soggetti del terzo settore. È significativo il ruolo svolto dallo stesso nella maggior parte delle linee di intervento della Road Map e, nello specifico, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che in alcuni casi sono partner operativi nella realizzazione degli interventi, in altri sono soggetti proponenti a cui è affidato il compito di attuare processi inclusivi a beneficio di nuclei familiari in situazioni di fragilità socio-economica.

Nello specifico degli interventi programmati, uno di questi è relativo a Percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.

L'avviso pubblico si propone di sostenere quei nuclei familiari dove può essere presente, oltre al disagio economico e al basso reddito, una componente associata ad uno o più membri portatori di un ulteriore disagio sociale, di una patologia o di una dipendenza, tale da sconvolgere gli schemi della famiglia stessa e determinare una condizione di multiproblematicità. In questi casi il nucleo familiare non è più capace di svolgere adeguatamente la sua fondamentale funzione personalizzante e socializzante e le donne in particolare, su cui grava il maggiore onere familiare, possono essere a rischio di esclusione sia dalla vita sociale ma ancor più dal mercato del lavoro. L'obiettivo è promuovere il benessere delle famiglie, favorire la cultura dell'accoglienza e della partecipazione, attraverso modelli innovativi di assistenza e attivazione di percorsi personalizzati anche a carattere di sperimentazione. L'accesso a tali percorsi di accompagnamento avviene su base progettuale che Organismi no profit attivano di concerto con gli Enti locali di riferimento e secondo gli indirizzi regionali. L'avviso è biennale per gli anni 2018/2019, prevede due scadenze (aprile 2018 e settembre 2018) per la presentazione delle proposte progettuali e la dotazione finanziaria è di € 2.500.000 (DGR n.29 del 22.01.2018).

Ulteriore intervento è relativo all'avviso pubblico Sostegno della domiciliarità e dell'autogoverno per persone con limitazioni dell'autonomia e si propone di promuovere il benessere delle persone anziane, di sollecitarne la partecipazione al contesto della comunità e di valorizzare le aggregazioni e le reti familiari, sviluppando percorsi personalizzati di accompagnamento per coloro che sono a rischio di emarginazione e versano in condizioni di fragilità economica e sociale. I destinatari sono le persone anziane in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale, con età uguale o superiore a 75 anni e che vivono nel proprio domicilio, sebbene con accertata compromissione funzionale-cognitiva lieve tale da pregiudicare la cura di sé, dell'ambiente domestico e provocare solitudine relazionale. I destinatari sono anche i componenti della famiglia,

frequentemente donne, dedicate completamente all'assistenza e per i quali si attivano percorsi di presa in carico, secondo modalità innovative ed espressive che possano valorizzare anche l'aspetto ludico e animativo per un miglioramento della qualità di vita. L'avviso è su base annuale, la dotazione finanziaria è di € 1.000.000

Analogamente le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale, opportunamente selezionate dalla regione Basilicata con procedure a evidenza pubblica sono coinvolte nelle linee della Road Map afferenti all'accoglienza migranti nei programmi FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione): - Piano regionale per l'apprendimento della lingua italiana

Un ulteriore intervento programmato è relativo ai Laboratori di Comunità ed individua nelle Associazioni di Volontariato i soggetti attuatori nonché beneficiari di un contributo previa presentazione di proposta progettuale da candidare ad avviso pubblico di selezione. Questo intervento rientra nel "Patto per lo sviluppo della regione Basilicata" sottoscritto in data 2 maggio 2016 in cui tra le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento afferenti al suddetto Patto, la regione Basilicata ha individuato tra l'altro, la Linea Welfare e Legalità prevedendo interventi mirati ad incrementare e a rendere più incisivo il sostegno a forme di associazionismo operanti sul territorio regionale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione, anche tenendo conto degli obiettivi fissati nel testo di riforma del "terzo settore", perseguendo il bene comune ed elevando i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale.

In questa direzione gli interventi previsti mirano ad avviare e sostenere un percorso unitario sul territorio, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, al quale concorrono anche le politiche sociali e di welfare e, in particolare, punta alla valorizzazione del Terzo Settore che può alimentare forme differenziate di capitale sociale, familiare, comunitario, generalizzato o civico e produrre quei beni relazionali che favoriscono la coesione del tessuto sociale, contrastando le tendenze verso la frammentazione, l'anomia e la disgregazione anche attraverso la realizzazione di Laboratori di comunità. In tale ambito le Associazioni di volontariato rappresentano una componente significativa ed hanno una funzione di forte impulso nel coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative territoriali e nella loro partecipazione ai sistemi di welfare. I laboratori di comunità si inseriscono in questo ambito, considerato che le Associazioni di volontariato sono impegnate in maniera diretta nell'animare fra cittadini" uno spazio di comunità perché diventi spazio-laboratorio e spazio autogestito In grado di diffondere valori e azioni di solidarietà, mutualità, inclusione.

La proposta di intervento, sottesa al presente piano operativo, pone l'obiettivo di integrare, completare e aumentare l'efficacia degli altri interventi in materia di sociale, che la Regione sta realizzando e mira ad incrementare gli esiti ed i risultati attesi su alcune aree target, che necessitano di attenzioni particolari alla luce di quanto manifestato dalle dinamiche sociali territoriali e che risultano strettamente attinenti agli obiettivi e alle specificità indicati nell'Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli obiettivi della programmazione regionale, specificatamente dedicati al sistema di Welfare, illustrati nella sezione precedente attraverso la road map (DGR n.714/2017) e gli obiettivi enunciati all'art.3 dell'Accordo sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, individuati nell' Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, si delineano in maniera coerente e si pongono tra loro, in reciproca sinergia.

I progetti e le iniziative su cui la Regione Basilicata orienterà le proprie scelte riguarderanno prioritariamente, i seguenti obiettivi generali, propri dell' Accordo:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- d) Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive.

Concorrono al conseguimento dei suddetti obiettivi le linee di attività da sviluppare all'interno delle macroaree già individuate nella sezione precedente. In sinergia con gli atti di indirizzo e con la

programmazione già in essere, gli interventi del Piano operativo andranno in una duplice direzione: da una parte verso una sempre più compiuta logica di rete accompagnata da azioni di sistema, per un processo più forte di sensibilizzazione ai temi del civismo, della partecipazione e dei beni comuni e dall'altra verso specifiche aree target in virtù di un bisogno non del tutto soddisfatto, sebbene in presenza di un agire solidale che però risulta ancora insufficiente. In tal senso si intende evitare sovrapposizioni e rendere complementari le azioni tra loro, in un processo integrato che faccia riferimento anche a fonti di finanziamento diverse. Il finanziamento del Piano operativo si rende complementare e si integra con le fonti di finanziamento che sostengono la programmazione regionale convergente verso i medesimi obiettivi e attinenti a fonti regionali (pari opportunità), fonti nazionali (Fondo di sviluppo e coesione- FSC), fondi comunitari (FESR - FSE - FAMI). Il principio dell'integrazione sancisce contestualmente la maggiore efficacia delle azioni messe in campo e tende ad offrire una risposta adeguata al bisogno espresso, nella sua globalità e nella molteplicità degli aspetti.

Le scelte effettuate in merito a obiettivi generali, aree di intervento e linee di attività sono finalizzate a produrre i seguenti risultati:

Irrobustire le capacità collegiali del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, ovvero le competenze di rete al fine di realizzare interventi più efficaci a beneficio delle fragilità manifestate dai territori;

Migliorare l'esercizio della sussidiarietà orizzontale in termini di più stretti e proficui legami operativi e progettuali tra istituzioni e soggetti del terzo settore;

Inserire in una più ampia rete di protezione, tutela e reinserimento sociale una platea di soggetti che pur interessati da altri provvedimenti e da altre misure necessitano di uno sforzo più avanzato da parte della comunità per arrivare a limitare la percezione della propria vulnerabilità e percepire livelli di inclusione e partecipazione più rassicuranti;

Diffondere più ampi livelli di civismo all'interno della popolazione con una più diffusa cultura della legalità al fine di attivare processi di corresponsabilità rispetto alla tutela e alla fruizione dei beni comuni a fronte di sempre più esigue risorse da parte delle amministrazioni e di un sempre più avanzato livello di relazione tra pubblico e privato per la cura dei luoghi;

Sostenere processi riguardanti le pari opportunità e la riduzione delle disuguaglianze con un miglioramento dell'accessibilità alla fruizione dei diritti e dei servizi anche tramite i soggetti del terzo settore nel loro ruolo di mediatori e facilitatori tra istanze individuali e opportunità offerte dal contesto istituzionale e pubblico;

Facilitare percorsi di crescita delle fasce giovanili della popolazione a rischio di emarginazione sociale, offrendo opportunità culturali, sociali, sportive che ne sviluppino contestualmente cultura delle solidarietà e della responsabilità sociale.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.72 e 73 del Codice del terzo settore, relativamente all'accesso alle risorse del fondo, le iniziative e i progetti da realizzare nella regione Basilicata sono promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, singole o in partenariato tra loro, che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al suddetto registro si intende soddisfatto da parte delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale attraverso la loro iscrizione a registri regionali attualmente attivi e previsti dalla normativa regionale.

Possono essere beneficiari delle suddette risorse le reti associative aventi la tipologia di Organizzazione di Volontariato o di Associazione di Promozione Sociale che soddisfano il requisito di iscrizione al registro di riferimento.

I soggetti del terzo settore in possesso del requisito di iscrizione, saranno selezionati previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

Le procedure amministrative consisteranno in avvisi pubblici regionali dei quali si darà la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale - BUR e sul sito istituzionale della regione Basilicata nonché attraverso i mezzi di comunicazione televisivi, radio fonici e di stampa.

Nella pubblicizzazione si riporterà, come previsto all'art.9 dell' Accordo, l'indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale ministeriale,

L'avviso ribadisce la finalità della programmazione sulla base del Codice del terzo Settore e gli obiettivi dell'intervento, riporta inoltre:

le modalità di presentazione delle candidature sulla piattaforma informatica, come da ormai consolidata prassi regionale

le verifiche di ricevibilità ed ammissibilità delle candidature pervenute

i criteri di valutazione delle proposte progettuali in termini di qualità del progetto ovvero di efficacia, di innovazione e trasferibilità

la nomina della Commissione a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona che procederà alla valutazione di merito dei progetti presentati

la trasmissione delle proposte approvate al competente Ufficio del dipartimento politiche della persona

l'approvazione con apposito provvedimento, della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi

La regione Basilicata invierà entro 30 (trenta) giorni al competente Ministero l'elenco dei soggetti che, a seguito della positiva valutazione, risulteranno beneficiari del finanziamento illustrando

NB

SEGUONO INDICAZIONI PIU' SPECIFICHE A CUI SI FA RINVIO ++

LIGURIA

DGR 20.4.18n. 239 - Modifica al punto 6 dell'Avviso per l'accesso al fondo a favore cooperative sociali e loro consorzi approvato con DGR n.1015/2017. Proroga termini presentazione domande di ammissione ad agevolazione. (BUR n. 19 del 9.5.18)

Note

Con la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è stato approvato il "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore" e con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017" all'articolo 4, è stato istituito il Fondo strategico regionale.

Con deliberazione n. 1015 del 7 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato l' "Avviso per l'accesso al Fondo strategico regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi".

Vengono prorogati di mesi dodici, fino al 19 aprile 2019, - salvo esaurimento fondi che dovesse intervenire precedentemente - i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione di cui all' "Avviso per l'accesso al Fondo strategico regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34, per interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1015 del 7 dicembre 2017.

BOLZANO

DGP 17.4.18, n. 335 - Servizio civile volontario provinciale - Bando per la presentazione dei progetti. (BUR n. 17 del 26.4.18)

Note

La legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19 disciplina la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e regolamenta all'art. 3, comma 1, lettera a) nonché al capo II il servizio civile volontario a livello provinciale.

Il decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2014, n. 16 ha per oggetto il regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e regola al capo II il servizio civile volontario provinciale.

- 1) di approvare il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile provinciale per l'anno 2018, nonché la griglia di valutazione dei progetti di cui agli allegati A e B, che co-stituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prenotare l'importo complessivo di 675.000,00 Euro per l'assegnazione di 150 volontari

SANITA'

ABRUZZO

DGR 12.2.18, n. 81 - Attivazione di n. 2 posti letto di terapia sub-intensiva pediatrica ad alta attività assistenziale presso la UOC di Pediatria del PO di Pescara di cui al DCA N. 81 del 20 Agosto 2015.(BUR n. 17 del 12.5.18)

Note

Viene espresso parere positivo e autorizzata la Asl di Pescara ad attivare n. 2 posti letto di terapia sub-intensiva pediatrica ad alta attività assistenziale presso la UOC di Pediatria del PO di Pescara, istituiti con il sopra richiamato DCA 81/2015, e ad assumere n. 5 infermieri pediatrici ritenuti necessari all'avvio delle attività in discorso.

DGR 26.3.18, n. 171 - Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico regionale "Disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito".(BUR n. 48 del 4.5.18)

Note

Viene preso atto ed approvato il Documento tecnico regionale "Disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

BASILICATA

DGR 13.4.18, n.302 - DGR n.592 del 31 maggio 2016: "Approvazione regolamento di attuazione di cui alla LR n.25 del 6 agosto 2015 e nomina Commissione Tecnico Sanitaria". Modifiche ed integrazioni.. (BUR n. 18 del 1.5.18)

CAMPANIA

DECRETO N. 30 DEL 19.04.2018 - Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 22 gennaio 2015 relativo alla "Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari". (Acta vii: attuazione degli interventi rivolti all'incremento della produttività e della qualità dell'assistenza erogata dagli enti del Servizio Sanitario Regionale).(BUR n. 32 del 30.4.18)

Note

Viene recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti n.n.4/CSR, sancito in data 22 gennaio 2015 sul documento "Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari" allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1, al quale si fa rinvio)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto 6202 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto provvedimento. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli. (BUR n. 114 del 2.5.18)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

a numerose coppie della nostra regione che stanno effettuando trattamenti di procreazione medicalmente assistita (PMA) è stato comunicato che dal mese di dicembre 2017 i trattamenti non sarebbero stati più erogati a carico del Servizio sanitario nazionale nelle coppie che avessero già eseguito 3 cicli e nelle coppie con donne di 43 o più anni. Tali coppie hanno dunque dovuto sospendere un percorso lungo e molto delicato.

Il tema della bassa natalità rappresenta un problema per il nostro Paese, date anche le preoccupanti prospettive demografiche attestate dall'Istat.

Considerato che

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502") con cui sono stati definiti i nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi del percorso di procreazione medicalmente assistita, sia omologa (cioè con i gameti provenienti dalla coppia richiedente), sia eterologa (con gameti provenienti da una persona, uomo o donna, al di fuori della coppia) sono state inserite nel nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale (Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017).

Tra le principali novità dei nuovi LEA vi è dunque l'individuazione di tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), che saranno perciò erogate a carico del SSN in regime di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché l'aumento del limite dell'età delle donne per l'accesso ai trattamenti (che passa dai 43 anni attualmente previsti ai 46 anni) e l'aumento del numero massimo di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (che passano da 3 a 6).

Evidenziato che

tuttavia, l'articolo 64, comma 2, del citato DPCM subordina l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale alla data di pubblicazione del decreto di definizione delle tariffe massime delle prestazioni da parte del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Fino all'emanazione del decreto di definizione delle tariffe restano dunque in vigore i criteri individuati dalle singole Regioni, che per l'Emilia-Romagna sono quelli contenuti nella DGR n. 1487 del 2014, la quale stabilisce, quale criterio di accesso a carico del Servizio sanitario nazionale per i cicli di PMA di II e III livello, sia omologa che eterologa, l'età della donna fino al compimento del quarantatreesimo anno ed il numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3+3).

È passato più di anno dall'adozione dei nuovi LEA, ma questi continuano a non essere, di fatto, operativi per ciò che riguarda la procreazione medicalmente assistita ed i mesi di attesa fanno sì che molte delle donne che si stanno sottoponendo ai trattamenti si avvicinino o superino il limite di età previsto quale requisito per l'accesso alle prestazioni, vedendo sfumare un sogno importante come quello di poter avere un figlio.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta

a sollecitare il Governo ad adottare quanto prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di PMA passi da 43 a 46 anni.

A fare in modo che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione del citato provvedimento.

DGR 23.4.18, n. 590 - Approvazione di istruzioni operative per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi Basic Life Support/Defibrillation (BLSD) a favore di personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria (BUR n. 114 del 2.5.18)

Note

Viene approvato il documento "Istruzioni per l'Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria", allegato al presente provvedimento (a cui si fa rinvio), recante i requisiti ed i termini di accreditamento dei centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero e degli enti già accreditati in altre Regioni.

Viene istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento dei corsi di BLSD, a cui tutti i soggetti verranno iscritti successivamente alla concessione dell'accreditamento;

Decreto del Commissario ad Acta 26 aprile 2018, n. U00159 Approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 36 del 3.5.18)

Note

Viene approvato il Bilancio di Esercizio per l'anno 2016 della Gestione Sanitaria Accentrata che si compone di: - Stato Patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, di modifica degli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; - Rendiconto Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; - Relazione sulla Gestione sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

L'utile di esercizio risultante dal Bilancio di Esercizio della GSA per l'anno 2016 è pari ad Euro 566.066.806 e viene destinato al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale.

Decreto del Commissario ad Acta 27 aprile 2018, n. U00162 Approvazione del documento "Riorganizzazione della sorveglianza e miglioramento diagnostico delle sindromi neurologiche di sospetta origine infettiva nella Regione Lazio".

Note

Viene adottato il documento "Riorganizzazione del sistema di sorveglianza e miglioramento diagnostico delle sindromi neurologiche di sospetta origine infettiva", di cui all'Allegato 1 (a cui si fa rinvio).

Le Direzioni Aziendali e tutte le strutture del SSR interessate devono assicurare, per quanto di competenza, le attività previste nel documento "Riorganizzazione del sistema di sorveglianza e miglioramento diagnostico delle sindromi neurologiche di sospetta origine infettiva", di cui all'Allegato 1, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

PUGLIA

L.R. 30.4.18, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale) (BUR n. 61 del 5.5.18)

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2016, n. 4

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale), la lettera b) del comma 1, è abrogata.

Art. 2 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 4/2016

1. All'articolo 4 della l.r. 4/2016 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. In caso di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente vicario di cui all'articolo 6, nella persona del Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di regione.”.

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 4/2016

1. L'articolo 5 della l.r. 4/2016 è abrogato.

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 4/2016

1. All'articolo 6 della l.r. 4/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea del comma 1, dopo la parola: “Presidenza”, sono aggiunte le seguenti: “nominato dal Presidente della Giunta regionale”; b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “di cui uno vicario”, sono aggiunte le seguenti: “, designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), appositamente convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di regione, e l'altro vice Presidente eletto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza con voto segreto. In caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;”.

Art. 5 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 4/2016

1. All'articolo 7 della l.r. 4/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica la parola: “- Composizione”, è soppressa; b) all'alinea del comma 1, dopo la parola: “regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, nominata dal Presidente della Giunta;”; c) alla lettera b) del comma 1, prima delle parole: “di Puglia”, aggiungere le seguenti: “e dai Presidenti degli Ordini infermieristici e degli assistenti sociali di Puglia;”.

SARDEGNA

DGR 12.4.18, n. 18/8 - Accreditamento dei Soggetti/Enti formatori erogatori di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero e per la formazione degli istruttori BLS/D/PBLS/D. (BUR n. 23 dwl 3.5.18)

Note

Viene approvato il Regolamento per l'accREDITamento dei Soggetti/Enti formatori erogatori di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambito extra ospedaliero e per la formazione dei formatori BLS/D/PBLS/D, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

SICILIA

DASS 16 aprile 2018. Rinnovo del Comitato di coordinamento tecnico-scientifico per la Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico TeleNeuReS.(GURS n. 21 dell'11.5.18)

Art. 1

È rinnovato il Comitato di coordinamento tecnico scientifico (CTS), istituito con D.A. n. 635 del 3 aprile 2013 in attuazione del documento “Linee programmatiche e studio di fattibilità per la Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico”, approvato con D.A. n. 2827 del 28 dicembre 2012.

Art. 2

Il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico (CTS), in quanto organo consultivo di settore per l'Assessorato della salute per la realizzazione della Rete TeleNeuReS, svolgerà in particolare i compiti di seguito indicati: - supporto all'Amministrazione nella stesura della Convenzione che sarà sottoscritta da tutte le aziende sanitarie coinvolte nella Rete; - supporto all'Amministrazione nel

monitoraggio delle specifiche fasi di realizzazione della Rete; - disponibilità all'affiancamento alla Stazione appaltante nelle fasi di realizzazione, collaudo tecnico e funzionale; - supporto tecnico-scientifico durante le fasi di avvio operativo e di esercizio del progetto e affiancamento per la formazione del personale; - monitoraggio della funzionalità della Rete TeleNeuReS nella fase di avvio ed esercizio sperimentale per individuare eventuali criticità emergenti e relative soluzioni.

Art. 3

Il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico per il progetto TeleNeuReS è presieduto dal dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) ed è costituito da: – dirigente del Servizio 3 “Progetti, ricerca, innovazione e tecnica sanitaria” DASOE; – dirigente del Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria isole minori ed aree disagiate” del Dipartimento pianificazione strategica; – responsabile dell’UO sistemi informatici dell’ARNAS Civico di Palermo; – responsabile dell’hub del sistema ReSpecT presso l’A.O.U.P. di Messina; – responsabile dell’hub del sistema ReSpecT presso l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina; – responsabile dell’hub del sistema TeleTAC presso l’ARNAS Civico di Palermo; – responsabile dell’hub del sistema TeleTAC presso l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello; - responsabili delle strutture di pronto soccorso e di radiologia, spoke del sistema ResPecT, presso l’Ospedale di Milazzo; - responsabili delle strutture di Pronto soccorso e di radiologia, spoke del sistema TeleTAC, presso il Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio di Agrigento; - delegato della Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza (SIMEU); - delegato della Società italiana neurochirurgia (SINch); - delegato della Società italiana radiologia medica (SIRM); - delegato della Società italiana sistema 118 (SIS118); - delegato della Società italiana telemedicina (SIT); - dott. Francesco Grasso Leanza “Responsabile per la telemedicina dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania” designato dall’Assessore regionale per la salute. Ai lavori del CTS possono essere invitati a partecipare dirigenti dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali, responsabili delle UU.OO. di neurochirurgia, di pronto soccorso e di radiologia degli Hub e degli Spoke previsti dalla Rete TeleNeuReS, responsabili delle centrali operative del 118, responsabili dei sistemi informativi, delle aree affari generali o degli uffici legali delle aziende del SSR, nonché esperti di temi di specifico interesse. Le attività di segreteria saranno svolte dal servizio 3 del DASOE.

Art. 4

Durante le fasi di realizzazione e di esercizio il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico sarà supportato dalla consulta dei Nodi della Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico istituita con D.D.G. n. 1188/2014.

Art. 5

I componenti del Comitato di coordinamento tecnicoscienficologico indicati al superiore art. 3 resteranno in carica per un periodo di tre anni a far data dal loro insediamento ed avvio delle attività.

Art. 6

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai componenti sopra indicati per la partecipazione alle attività del Comitato; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico degli enti di rispettiva appartenenza. Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale.

DASS 24 aprile 2018. Modifica delle schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili. (GURS n. 21 dell’11.5.18)

Art. 1

La scheda di monitoraggio per la prescrizione degli antibiotici iniettabili, di cui al D.A. n. 2126/2016, è modificata come da modello allegato al presente decreto. Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di antibiotici

iniettabili, il prescrittore che redige la ricetta SSN, incluso il medico ospedaliero, deve compilare la suddetta scheda ed inviarla all'ASP di riferimento.

Art. 2

Le Strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento della spesa.

DASS 24 aprile 2018. Approvazione del "Piano annuale controlli analitici 2018". Bilancio di .(GURS n. 21 dell'11.5.18)

Art. 1

È approvato il "Piano annuale controlli analitici 2018" (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, in qualità di committenti o produttori, devono attenersi alle indicazioni del presente decreto che saranno oggetto di valutazione per i direttori generali e di revisione dell'accordo contrattuale per le aziende sanitarie private accreditate.

TOSCANA

MOZIONE 11 aprile 2018, n. 1158 - In merito alla definizione di programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione patogena dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ed alla relativa esenzione dal pagamento del ticket in favore di tali soggetti.(BUR n. 18 del 2.5.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione, che garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), che, all'articolo 1, comma 4, testualmente recita: "Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, (...) sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione";

Premesso che:

- le patologie tumorali dipendono, nel loro sviluppo, dall'interazione di più fattori: ormonali, metabolici, ambientali e genetici, presentando, pertanto, un'eziologia complessa e multifattoriale;
- specificamente, con riferimento ai tumori mammari, che risultano i più diffusi nelle donne, questi sono, nella maggior parte dei casi, "sporadici", ovverosia si presentano anche in assenza di una significativa storia familiare; un numero minore di tumori alla mammella, circa il 15 per cento, insorge in donne con "familiarità" alla malattia ed, infine, vi è una percentuale che oscilla tra il 5 ed il 7 per cento di casi che sono considerati "ereditari", riconducibili, cioè, alla presenza nel DNA di varianti costitutive, che conducono ad un rischio maggiore di predisposizione ereditaria al tumore;
- con riferimento al fattore ereditario, negli anni 90 è stato scoperto che la mutazione di due particolari geni, BRCA1 e BRCA2, accresce rispettivamente il rischio di cancro al seno ed alle ovaie ed, in particolare, la variante patogena di uno di questi due geni spiega circa il 25 per cento dei casi di tumore ereditario alla mammella e circa il 10 per cento dei casi di tumore ereditario alle ovaie;
- infatti, i suddetti geni BRCA 1 e 2 (denominazione che deriva da BR per breast "seno" e da CA per cancer "cancro") controllano la proliferazione cellulare e la riparazione del DNA, agendo sulla

moltiplicazione delle cellule anomale che possono causare l'insorgenza dei tumori: la mutazione dei suddetti geni comporta, nei soggetti portatori, la riduzione della capacità di controllo della proliferazione di tali cellule anomale, aumentando, conseguentemente, la probabilità di sviluppo della patologia tumorale;

Verificato che:

- tra coloro in cui vengono riscontrate mutazioni nei suddetti geni, con riferimento sia agli uomini che alle donne, sussiste un'elevata probabilità, pari a circa il 60 per cento, di sviluppare un tumore mammario nell'arco della vita;
- con riferimento al solo dato femminile, le mutazioni di tali geni conferiscono anche un rischio di carcinoma ovarico o tubarico stimato nell'ordine del 40 per cento per il gene BRCA1 e del 20 per cento per il BRCA2; - secondo le più recenti stime, la mutazione dei geni BRCA 1 e 2 sarebbe presente in circa 1-5 donne su 10.000;

Rilevato che:

- tra le strategie per la riduzione del rischio, successive al test genetico per l'individuazione della presenza della mutazione BRCA, risulta fondamentale la sorveglianza specifica, mediante la sottoposizione ad esami regolari in centri specializzati;
- il protocollo di prevenzione, per questo specifico gruppo di soggetti maggiormente a rischio, prevede tra le prestazioni da effettuare semestralmente: visita ginecologica, ecografia transvaginale e dosaggio CA125; tra le prestazioni da effettuare annualmente, dopo i 35 anni, anche la risonanza magnetica o la mammografia;
- tale strategia di screening serrato risulta molto utile al fine di diminuire il rischio delle donne positive ai test; tuttavia, tali esami risultano particolarmente onerosi a causa dei ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria, non essendo ricompresi in un preciso programma di screening con esenzione ed in mancanza di specifica esenzione per patologia o per invalidità, poiché effettuati su pazienti sani;

Richiamato il Piano regionale per la prevenzione 2014-2018 che, al progetto n. 25 inerente all'implementazione di un modello regionale integrato per i soggetti con storia familiare di tumore alla mammella (percorsi clinico-diagnostici e di riduzione del rischio), tratta del rischio eredo-familiare e riconosce che la sorveglianza dei soggetti con rischio aumentato non può avvalersi dei modelli sperimentati e noti per lo screening della popolazione, ritenendo, invece, opportuno adottare programmi di sorveglianza con inizio più precoce e la necessità di tecniche di imaging meno dipendenti dalla densità ghiandolare rispetto alla mammografia, come la risonanza magnetica;

Preso atto che:

- la Regione Toscana è da sempre all'avanguardia per quel che riguarda la prevenzione e lo screening e, a tal proposito, anche i test genetici per la ricerca della mutazione BRCA nota in famiglia sono previsti per tutti i soggetti del nucleo familiare;
- altre regioni hanno già provveduto ad attuare piani di prevenzione mirati alla diagnosi precoce dei soggetti a rischio con mutazioni dei geni BRCA 1 e/o 2, prevedendo l'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie inserite nei protocolli di sorveglianza periodica;

Considerato che:

- la diagnosi precoce, che consente di individuare il tumore in fase iniziale, ha condotto all'aumento della sopravvivenza alla malattia, in quanto risulta molto più semplice trattare un tumore nei suoi primi stadi;
- in particolare, per i soggetti con questo particolare scenario di mutazione genetica, la diagnosi precoce è sostanzialmente diversa da quella prevista per gli altri soggetti e necessita di un'attenzione particolare, anche con riferimento sia al forte impatto psico-emotivo che implica la presenza della predetta variazione genetica nell'ambito familiare, sia con riferimento all'impatto economico di un percorso di prevenzione di più membri della famiglia;

Ritenuto, pertanto, di primaria importanza, alla luce delle evidenze sopra riportate, inserire i soggetti portatori di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 in programmi di sorveglianza specifici, volti alla diagnosi precoce ed alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella o

dell'ovaio, disponendo l'esclusione dal pagamento del ticket per le prestazioni ricomprese nei percorsi di screening specificamente individuati;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a definire specifici programmi di sorveglianza per i soggetti portatori di mutazione patogenica dei geni BRCA1 e/o BRCA2;

a disporre l'esenzione regionale dalla compartecipazione alle spese sanitarie per le prestazioni previste nei suddetti programmi di(sorveglianza.

DGR 24.5.18, n. 449 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 270 del 20-03-2018..(BUR n. 19 del 9.5.18)

UMBRIA

DGR 16.4.18, n. 344 - Indicazioni operative per l'attuazione in Umbria del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019: aggiornamento "Protocollo regionale vaccinazioni".(BUR n. 18 del 2.t.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 23.4.18, n. 385 - Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pazienti ed équipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto delle Aziende Sanitarie delle regioni Toscana, Marche ed Umbria. Recepimento. (BUR n. 18 del 2.5.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LOMBARDIA

D.d.u.o. 4 maggio 2018 - n. 6181 - Iscrizione all'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezioni A,B e C - associazione l'Altra Metà del Cielo -Telefono Donna di Merate» (BUR n. 19 dell'8.5.18)

Note

Viene iscritta l'ASSOCIAZIONE «L'ALTRA META' DEL CIELO – TELEFONO DONNA DI MERATE» con sede in Merate al n.34 della sezione A «Centri Antiviolenza», al n.20 della Sezione B «Case Rifugio» e al n.14 della Sezione C delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza;

2. di approvare gli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;